



Senato della Repubblica  
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 2301**

Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92, recante misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport

# Indice

1. DDL S. 2301 - XVIII Leg. ....	1
1.1. Dati generali .....	2
1.2. Testi .....	4
1.2.1. Testo DDL 2301 .....	5
1.3. Trattazione in Commissione .....	34
1.3.1. Sedute .....	35
1.3.2. Resoconti sommari .....	36
1.3.2.1. 13 <sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) .....	37
1.3.2.1.1. 13 <sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 224 (pom.) del 30/06/2021 .....	38
1.3.2.1.2. 13 <sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 227 (ant.) del 07/07/2021 .....	42
1.4. Trattazione in consultiva .....	44
1.4.1. Sedute .....	45
1.4.2. Resoconti sommari .....	47
1.4.2.1. 4 <sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa) .....	48
1.4.2.1.1. 4 <sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 109 (pom.) del 06/07/2021 .....	49
1.4.2.2. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) .....	52
1.4.2.2.1. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 243 (ant.) del 30/06/2021 .....	53
1.4.2.2.2. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 246 (pom.) del 13/07/2021 .....	55
1.4.2.3. 8 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) .....	58
1.4.2.3.1. 8 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 208 (pom.) del 06/07/2021 .....	59
1.4.2.3.2. 8 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 209 (ant.) del 07/07/2021 .....	65
1.4.2.3.3. 8 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 210 (pom.) del 13/07/2021 .....	71
1.4.2.4. 10 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) .....	86
1.4.2.4.1. 10 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 159 (ant.) del 30/06/2021 .....	87
1.4.2.4.2. 10 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 161 (pom.) del 06/07/2021 .....	97
1.4.2.5. 14 <sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) .....	100
1.4.2.5.1. 14 <sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 246 (pom.) del 07/07/2021 .....	101

1.4.2.5.2. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 247 (pom.) del 13/07/2021 .....	107
1.4.2.5.3. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 248 (pom.) del 14/07/2021 .....	116

## **1. DDL S. 2301 - XVIII Leg.**

# 1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 2301

**XVIII Legislatura**

(sono fatti salvi gli effetti prodotti dal d-l n. 92/21 ai sensi dell'art. 1, c. 2, della legge n. 113/21, di conversione del d-l n. 80/21, S. 2272)

---

Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92, recante misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport

---

Iter

**22 agosto 2021:** decreto legge decaduto

**Successione delle letture parlamentari**

**S.2301**

**decreto legge decaduto**

---

Iniziativa Governativa

Pres. Consiglio [Mario Draghi](#) , Ministro della transizione ecologica [Roberto Cingolani](#) (Governo [Draghi-I](#))

**Di concerto con**

Ministro dell'economia e finanze [Daniele Franco](#) , Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali [Stefano Patuanelli](#) , Ministro delle infrastrutture e mobilità sostenibili [Enrico Giovannini](#) , Ministro della difesa [Lorenzo Guerini](#) , Ministro senza portafoglio per la pubblica amministrazione [Renato Brunetta](#)

Natura

di conversione del decreto-legge n. **92** del **23 giugno 2021**, G.U. n. 148 del 23 giugno 2021 , scadenza il 22 agosto 2021 , decaduto il 22 agosto 2021 (avviso pubbl. sulla G.U. n. 201 del 23 agosto 2021 ) .

Include relazione tecnica.

Presentazione

Presentato in data **23 giugno 2021**; annunciato nella seduta n. 341 del 24 giugno 2021.

Classificazione TESEO

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA , SPORT

**Articoli**

INCREMENTO DI PERSONALE (Artt.1, 4), PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (Artt.1, 2, 3), AMBIENTE (Artt.1, 4, 5), CONCORSI PUBBLICI (Art.1), CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (Art.1), DIPLOMI E TITOLI DI STUDIO (Artt.1, 4), RISERVA DI POSTI (Art.1), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.1), DIRIGENTI E PRIMI DIRIGENTI (Artt.1, 7), MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (Art.2), AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L' ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE ( ENEA ) (Artt.3, 6), ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE ( ISPRA ) (Art.3), DISTACCO DI PERSONALE (Art.3), TRATTAMENTO ECONOMICO (Artt.3, 5), GUARDIE FORESTALI (Art.3), ARMA DEI CARABINIERI (Art.3),

COMMISSARIO DEL GOVERNO (Artt.4, 8), PERSONALE FUORI RUOLO (Artt.4, 5, 7), FRANE (Art.4), GRADUATORIA (Art.4), CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (Art.4), FORZE ARMATE (Art.4), FORZE DI POLIZIA (Art.4), VIGILI DEL FUOCO (Art.4), GARDA (Art.4), PROVINCIA DI BRESCIA (Art.4), PREFETTI E PREFETTURA (Art.4), PROGRAMMI E PIANI (Art.4), MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (Art.5), RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E CONSOLARI (Art.5), CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE (Art.6), FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA (Art.7), ENERGIA SOLARE (Art.7), SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE (Art.7), GARE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE (Art.8), MILANO (Art.8), CORTINA D'AMPEZZO (Art.8), COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO ( CONI ) (Art.9), SPORT E SALUTE SPA (Art.9), RUOLI E PIANTE ORGANICHE (Art.9), ASSUNZIONE AL LAVORO (Art.9)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Maria Alessandra Gallone \(FIBP-UDC\)](#) (dato conto della nomina il 30 giugno 2021).

Assegnazione

Assegnato alla [13<sup>a</sup> Commissione permanente \(Territorio, ambiente, beni ambientali\)](#) in sede **referente** il 24 giugno 2021. Annuncio nella seduta n. 341 del 24 giugno 2021.

Pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 3<sup>a</sup> (Aff. esteri), 4<sup>a</sup> (Difesa), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 7<sup>a</sup> (Pubbl. istruzione), 8<sup>a</sup> (Lavori pubblici), 10<sup>a</sup> (Industria), 11<sup>a</sup> (Lavoro), 14<sup>a</sup> (Unione europea), Questioni regionali

## 1.2. Testi

## 1.2.1. Testo DDL 2301

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2301

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (DRAGHI)  
e dal **Ministro della transizione ecologica** (CINGOLANI)  
di concerto con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (FRANCO)  
con il **Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali** (PATUANELLI)  
con il **Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili** (GIOVANNINI)  
con il **Ministro della difesa** (GUERINI)  
e con il **Ministro per la pubblica amministrazione** (BRUNETTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GIUGNO 2021

Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92, recante misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport

Onorevoli Senatori. -

Articolo 1. - (*Assunzione personale Ministero della transizione ecologica*)

La norma (comma 1) è volta a prevedere l'assunzione, a tempo indeterminato, di 218 unità da parte del Ministero della transizione ecologica (MITE), mediante procedura concorsuale pubblica secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, per l'Area III, posizione economica F3, per i soggetti aventi i requisiti indicati (laurea specialistica nelle discipline tecniche di ingegneria, fisica, architettura, economia, scienze biologiche, scienze chimiche, scienze geologiche e geofisiche, scienze della comunicazione, scienze naturali, ambientali, agrarie e forestali, scienze statistiche, informatica). I bandi per le procedure concorsuali definiscono i titoli valorizzando l'esperienza lavorativa in materia ambientale nell'ambito della pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c-bis), del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

Il comma 2 stabilisce che una quota pari al 50 per cento è riservata ai soggetti aventi i medesimi requisiti previsti per la procedura concorsuale di cui al comma 1 alle dipendenze di società a partecipazione pubblica e che abbiano svolto presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ovvero presso il Ministero della transizione ecologica, attività di supporto tecnico-specialistico e operativo in materia ambientale per almeno due anni, anche non continuativi, nel triennio anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto. Inoltre si prevede che, per i candidati aventi i requisiti predetti, la fase preliminare di valutazione consiste nella verifica dell'attività svolta. Tale previsione si pone in linea con le previsioni costituzionali in materia di concorso pubblico per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni, come ribadito da ultimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 164 del 2020 (*considerato in diritto* n. 19).

Conseguentemente il comma 3 incrementa la dotazione organica del Ministero della transizione ecologica di 155 unità di personale di Area terza.

Al comma 4, la lettera a) prevede la proroga di quattro anni della riduzione progressiva delle convenzioni tra il Ministero della transizione ecologica e la Sogesid Spa, con azzeramento di tali convenzioni al 2030 anziché al 2026; alla lettera b) si stabilisce che i risparmi derivanti dalla riduzione



delle convenzioni tra il Ministero della transizione ecologica e la Sogesid Spa rimangono nel bilancio del predetto Ministero.

Al comma 5 si prevede che, a seguito del completamento delle procedure concorsuali di cui al comma 1, le convenzioni vengono ridotte in relazione agli oneri relativi al personale della Sogesid Spa eventualmente assunto dal MITE.

Al comma 6 si prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla norma in argomento.

*Articolo 2. - (Struttura di missione per l'attuazione del PNRR presso il Ministero della transizione ecologica e organizzazione del Ministero dello sviluppo economico)*

Il comma 1 è volto a disciplinare la struttura di missione presso il MITE per il coordinamento della fase attuativa del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, fino al completamento del predetto Piano e comunque fino al 31 dicembre 2026. Tale struttura è articolata secondo un modello dipartimentale, con una struttura di coordinamento e due uffici di livello dirigenziale generale, articolati fino a un massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale complessivi.

Il comma 2 prevede che sono conseguentemente resi indisponibili, nell'ambito della dotazione organica del Ministero della transizione ecologica, tre posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario; inoltre viene prevista la copertura finanziaria degli oneri. In relazione a quanto previsto ai commi precedenti, il comma 3 stabilisce che fino al 31 dicembre 2021 è possibile procedere mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri alla revisione del regolamento di organizzazione relativo al Ministero della transizione ecologica, il cui termine di adozione viene prorogato al 31 luglio 2021, ai soli fini dell'adeguamento dell'organizzazione alle disposizioni di cui al comma 1.

Il comma 4 proroga al 31 luglio 2021 il termine previsto dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 22 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2021, relativamente all'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

*Articolo 3. - (Avvalimento da parte del Ministero della transizione ecologica di personale di ENEA e ISPRA e modifica della dipendenza funzionale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri)*

Al comma 1, tenuto conto delle vaste competenze in materia di energia e ambiente attribuite ad opera del recente decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, e in particolare per provvedere tempestivamente all'assolvimento dei compiti e delle funzioni relative all'attuazione del PNRR, si prevede che il Ministero della transizione ecologica possa avvalersi della collaborazione qualificata delle risorse umane dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), fino a un massimo di trenta unità per ciascun ente, collocato fuori ruolo o in posizione di comando presso gli uffici del Ministero della transizione ecologica.

L'attuazione di tale comma e la disciplina degli aspetti relativi alle modalità di utilizzazione del personale di ENEA e ISPRA sono demandate a un protocollo di intesa a titolo gratuito tra il Ministero della transizione ecologica, ENEA e ISPRA. Inoltre, si prevede che il trattamento economico fondamentale del personale di cui al presente comma rimanga a carico dell'amministrazione di appartenenza, mentre il trattamento economico accessorio sia posto a carico del Ministero della transizione ecologica. Al comma 2 si prevede la copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1.

Il comma 3 stabilisce la dipendenza funzionale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri dal Ministro della transizione ecologica, in luogo del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, fatta salva la dipendenza funzionale del Comando per la tutela agroalimentare dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Si precisa che tali attribuzioni sono in linea con la nuova denominazione del Comando carabinieri per la tutela ambientale e la transizione ecologica, introdotta dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22. Al tempo stesso, viene fatta salva la dipendenza del solo Comando per la tutela

agroalimentare dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, in merito alle specifiche funzioni espressamente riconducibili alle attribuzioni del medesimo Dicastero. Vengono, in ogni caso, preservate le possibilità di avvalimento da parte del Ministro della transizione ecologica del Comando per la tutela agroalimentare per lo svolgimento delle funzioni riconducibili alle attribuzioni del medesimo Ministero e da parte del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari per lo svolgimento delle funzioni riconducibili alle attribuzioni del medesimo Ministero.

Tale disposizione si rende necessaria alla luce dell'attività svolta dai militari del Comando, afferente principalmente alle competenze del Ministero della transizione ecologica. Peraltro si evidenzia che l'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ha già previsto il trasferimento delle funzioni e dei compiti attribuiti al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in materia di polizia forestale ambientale; tuttavia, la predetta previsione non ha avuto effettiva attuazione.

L'articolo così modificato si pone in linea con l'articolo 174 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (recante il codice dell'ordinamento militare), che descrive l'organizzazione mobile e speciale dell'Arma. Inoltre, il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ha disposto - tra l'altro - il cambio di denominazione di alcuni Ministeri, prevedendo il riassetto delle competenze del neoinstituito Ministero della transizione ecologica. Parallelamente, l'Arma dei carabinieri ha avviato una conseguente rivisitazione organizzativa di alcuni comandi di specialità, tra cui il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFA).

In tale quadro è emersa la necessità di collocare il comandante del CUFA in posizione soprannumeraria rispetto all'organico dei generali di corpo d'armata previsto dal codice dell'ordinamento militare, garantendo la copertura dei relativi oneri con la riduzione di un'unità del ruolo ispettori e di tre unità del ruolo sovrintendenti prevista dal comma 3, lettera a).

Nel dettaglio, l'esigenza nasce dalla necessità imperativa di coprire le 13 posizioni di impiego da generale di corpo d'armata nell'Arma, per le quali oggi sono previsti in organico solo 12 generali di corpo d'armata (compreso il Comandante generale).

L'incarico di comandante del CUFA, istituito nel 2017 all'indomani dell'assorbimento del Corpo forestale dello Stato, comporta l'assorbimento di un'unità della dotazione organica del grado di generale di corpo d'armata, senza che - per contro - sia stato mai previsto alcun incremento organico in tale grado. In tale quadro, la posizione richiesta dall'Arma (che ha una forza organica pari a 119.788 unità) appare congrua rispetto ai volumi organici dei generali/dirigenti generali delle altre Forze di polizia, che - di fronte a numeri in tali casi maggiori - hanno di contro una minore forza organica complessiva.

*Articolo 4. - (Misure di accelerazione delle attività dei Commissari in materia ambientale)*

Al comma 1 viene novellato l'articolo 10, comma 2-ter, del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014, prevedendo la nomina, da parte del Commissario in materia ambientale, di un soggetto attuatore a cui sono conferiti i medesimi poteri e le deroghe del Commissario; il relativo compenso, determinato nella misura e con le modalità di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è posto a carico del quadro economico degli interventi. Viene, inoltre, individuata la disciplina da applicare nel caso in cui il soggetto attuatore sia un dipendente della pubblica amministrazione.

Con riferimento ai commi da 2 a 4 si rappresenta quanto segue. Una delle principali carenze della *governance* in materia di interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico deriva dal fatto che i Commissari straordinari previsti a legislazione vigente non sono stati dotati di risorse umane aventi *expertise* nello specifico settore e impiegati a tempo pieno, cosicché, di fatto, i Commissari hanno utilizzato gli uffici regionali in aggiunta alle attività ordinarie loro devolute. La definizione di una struttura di supporto per ciascun Commissario costituisce un elemento qualificante del provvedimento, nel solco di analoghi uffici istituiti presso altri Commissari in materia ambientale, quali il Commissario unico per la bonifica delle discariche abusive, dotato di una struttura di supporto formata

da un numero massimo di 12 componenti provenienti da pubbliche amministrazioni, ovvero il Commissario unico per la realizzazione degli interventi di depurazione, collettamento e fognatura dotato di una segreteria fino a 6 membri.

In particolare, al comma 2 si prevede che presso ogni Commissario è istituito un contingente di personale non dirigenziale, nel numero massimo complessivo di 200 unità, ripartite come da tabelle 1 e 2 allegate al decreto, in base ai criteri previsti dall'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2016, recante « Approvazione dell'indicatore di riparto su base regionale delle risorse finalizzate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ».

Ai sensi del comma 3, il Ministero della transizione ecologica è autorizzato per l'anno 2021 a reclutare, secondo le modalità semplificate previste all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, nonché mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata complessiva anche superiore a trentasei mesi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026, un contingente massimo di 150 unità da inquadrare nell'Area terza, posizione economica F1 - Comparto Funzioni centrali, e da assegnare funzionalmente ai Commissari secondo il riparto indicato nella tabella 1 allegata al decreto.

In base al comma 4, il restante contingente da assegnare ai Commissari è costituito, fino a un massimo di 50 unità e nel limite di spesa complessivo ivi indicato, come ripartite sulla base della tabella 2 allegata al decreto, da soggetti in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di architetto, geologo, ingegnere civile e ambientale, pianificatore territoriale, biologo, dottore commercialista e avvocato, appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, collocati fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza. Tale personale viene individuato tramite apposita procedura di interpello avviata dal Ministero della transizione ecologica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il personale in argomento, per il quale ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta, conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale e accessorio dell'amministrazione di appartenenza.

Il comma 5 prevede la copertura finanziaria degli oneri di cui ai commi 2, 3 e 4.

Il comma 6 interviene sulla disciplina del Commissario per la realizzazione degli interventi di bonifica del sito di interesse nazionale (SIN) di Crotone e del SIN di Brescia Caffaro, di cui rispettivamente ai commi 1 e 2 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.

In particolare, si esclude da tale disciplina, ripresa dall'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, l'obbligo di porre in posizione di fuori ruolo il soggetto nominato Commissario, qualora proveniente dalla pubblica amministrazione. Si tratta di una previsione che, pur trovando fondamento nella peculiare figura del Commissario per la realizzazione delle opere ricomprese nel quadro strategico nazionale di cui al citato articolo 20 del decreto-legge n. 185 del 2008, non risulta necessaria nella materia della bonifica dei SIN. Giova evidenziare, al riguardo, che in altri casi come in quello relativo al SIN di Cogoleto (ove i compiti di commissario erano stati svolti, da ultimo, dal Prefetto di Genova) e a quello di Taranto, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 129 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge, n. 171 del 2012, non è stato previsto un analogo istituto giuridico.

Il comma 7 disciplina l'istituzione del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di collettamento e depurazione nel Lago di Garda con i poteri dei commissari di cui al decreto-legge cosiddetto « sblocca-cantieri », decreto-legge n. 32 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019 (rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, funzioni dirette di stazione appaltante e operatività in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici).

Articolo 5. - *(Inviato speciale per il cambiamento climatico)*

Al comma 1 si prevede la nomina dell'inviato speciale per il cambiamento climatico da parte del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministro della transizione ecologica, al fine di consentire una più efficace partecipazione italiana agli eventi e ai negoziati internazionali sui temi ambientali, ivi inclusi quelli sul cambiamento climatico. La durata dell'incarico è fissata nei limiti di cui all'articolo 14, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cioè l'inviato decade automaticamente ove non confermato entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro.

Il comma 2 prevede che il supporto tecnico e organizzativo all'inviato viene assicurato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministero della transizione ecologica con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 3 disciplina il trattamento economico dell'inviato speciale e precisa che, nel caso in cui si tratti di un dipendente appartenente ai ruoli di una pubblica amministrazione, l'inviato è collocato presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale fuori ruolo o in posizione di comando, aspettativa o altra analoga posizione, secondo l'ordinamento di appartenenza e conserva, se più favorevole, il trattamento economico in godimento, che resta a carico dell'amministrazione di appartenenza.

Il comma 4 prevede un'autorizzazione di spesa per far fronte agli oneri derivanti dall'articolo in argomento, con relativa copertura finanziaria (euro 250.000 per l'anno 2021, euro 350.000 per l'anno 2022 ed euro 250.000 per l'anno 2023).

Articolo 6. - (*Consiglio di amministrazione ENEA*)

La norma, al comma 1, prevede l'aumento da tre a cinque del numero dei componenti del Consiglio di amministrazione dell'ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile), provvedendo al comma 2, ai fini della copertura finanziaria dei relativi oneri, alla conseguente compensazione contabile in termini di indebitamento e di fabbisogno.

Articolo 7. - (*Regime transitorio in materia di VIA e per il funzionamento della Scuola nazionale della pubblica amministrazione*)

Con riferimento al comma 1, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 17 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, disciplina la Commissione PNRR-PNIEC, cui si applica il cosiddetto « *fast track* » per progetti rientranti nel PNRR e nel PNIEC. Tuttavia non è prevista una disciplina transitoria per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 77 del 2021 e la piena funzionalità della Commissione PNRR-PNIEC.

Con la disposizione in esame, pertanto, si precisa che tale disciplina trova applicazione per le istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021; in tal modo si precisa quali istanze continueranno ad essere esaminate dalla Commissione VIA/VAS di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e quelle che saranno valutate dalla Commissione PNRR-PNIEC.

Analogamente, si precisa che i progetti riguardanti la realizzazione di impianti fotovoltaici con potenza complessiva superiore a 10MW vengono devoluti alla competenza statale per le relative istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021.

Ai sensi del comma 2, lettera a), il personale nominato per la Commissione PNRR-PNIEC è collocato d'ufficio in posizione di fuori ruolo, comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti, alla data di adozione del decreto di nomina, al fine di accelerare la costituzione della predetta Commissione. Inoltre, con la modifica introdotta alla lettera b) si precisa che per tale personale della Commissione PNRR-PNIEC il trattamento economico fondamentale rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza. Si tratta di una disposizione che ripropone per la predetta Commissione la disciplina già prevista per il Comitato tecnico istruttorio di cui al comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 152 del 2006, abrogato dall'articolo 228, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, tenuto conto che anche per quest'ultimo era prevista la nomina di soli appartenenti alla pubblica

amministrazione.

Il comma 3 prevede che il dirigente amministrativo della Scuola nazionale dell'amministrazione permane in carica per il disbrigo degli atti strettamente attinenti all'ordinaria amministrazione fino alla nomina del Segretario generale della Scuola medesima.

Articolo 8. - (*Disposizioni urgenti per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026*)

L'articolo 8 introduce disposizioni urgenti per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, novellando l'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31. Al riguardo si premette che l'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge autorizza la costituzione della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A., con sede in Roma. La società è partecipata dai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili nella misura del 35 per cento ciascuno, dalla regione Lombardia e dalla regione Veneto nella misura del 10 per cento ciascuna, dalle province autonome di Trento e di Bolzano nella misura del 5 per cento ciascuna. La società, sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, è iscritta di diritto nell'elenco di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che prevede l'applicazione di un regime speciale degli affidamenti *in house*.

Il comma 2 del citato articolo 3 individua lo scopo statutario della società ovvero la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, anche stipulando convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, delle opere infrastrutturali essenziali, connesse e di contesto per lo svolgimento delle Olimpiadi del 2026. A tal fine e ove ne ricorrano le condizioni, il Presidente del Consiglio dei ministri può nominare uno o più commissari straordinari. Con il decreto di nomina sono stabiliti i compensi dei commissari in misura non superiore a quanto previsto dalla vigente normativa, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare.

Il comma 2-*bis* del medesimo articolo 3 stabilisce che, al fine di assicurare la tempestiva realizzazione delle opere infrastrutturali connesse e di contesto per lo svolgimento delle Olimpiadi del 2026, siano conferiti all'organo di amministrazione della Società Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. i poteri e le facoltà previsti dall'articolo 61, commi 5 e 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Il comma 9 stabilisce che la Società stipuli contratti di lavoro autonomo e di lavoro subordinato e che alle assunzioni a tempo determinato negli anni 2020 e 2021 si applichi l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 2018, n. 96, che prevede, fra l'altro, che i limiti di durata dei contratti, i limiti e i presupposti per i rinnovi e le proroghe dei contratti medesimi non sono quelli previsti dal citato decreto-legge n. 87 del 2018. Inoltre, la Società può avvalersi, sulla base di appositi protocolli d'intesa, con oneri a carico della società stessa, di personale proveniente da pubbliche amministrazioni, anche non partecipanti alla società.

La disposizione in esame modifica i citati commi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2020, e, in particolare, al comma 1, lettera *a*), numero 1), si prevede che scopo statutario della Società Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. sia, oltre alla realizzazione, anche la progettazione delle opere infrastrutturali da individuarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ed aggiunge a queste ultime anche quelle finanziate interamente sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla società, di intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con le regioni interessate, e approvato con decreto del Presidente Consiglio dei ministri o dell'autorità politica delegata allo sport adottato entro il 31 ottobre 2021.

Al comma 1, lettera *a*), numero 2), si prevede che i commissari straordinari eventualmente nominati siano dotati dei poteri e delle funzioni di cui all'intero articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e non solo di quelli di cui al comma 3 del medesimo (*scil.* assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operare in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici), come previsto nella versione vigente. Il comma 1, lettera *b*), per assicurare la tempestiva realizzazione delle opere prevede l'attribuzione all'organo di amministrazione della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. », dei

poteri e delle facoltà previsti dall'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, non solo con riferimento ai commi 5 e 8, ma anche ai commi 4 e 7. Nello specifico, il citato comma 4 dell'articolo 61 dispone che, all'esito della conferenza di servizi, il piano è approvato con decreto del commissario che è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e sui siti *internet* del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Ministro per lo sport, del Comitato organizzatore. Il decreto sostituisce ogni parere, valutazione, autorizzazione o permesso e può costituire adozione della variante dello strumento urbanistico comunale. Qualora il decreto costituisca variante urbanistica e, in sede di conferenza, la regione abbia già espresso il proprio parere positivo, il decreto stesso è inviato al sindaco interessato per l'approvazione da parte del consiglio comunale alla prima seduta utile. Inoltre, ai sensi del comma 7 del citato articolo 61, gli interventi sono dichiarati di pubblica utilità e di urgenza, qualificati come di preminente interesse nazionale e automaticamente inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro, ai fini della individuazione delle priorità e ai fini dell'armonizzazione con le iniziative già incluse nelle intese e negli accordi stessi.

Al comma 1, lettera *c*), al fine di consentire di utilizzare eventuali professionalità che abbiano specifiche competenze già sviluppate nella realizzazione di progetti complessi nelle pubbliche amministrazioni, si prevede l'applicazione dell'articolo 23-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per potere utilizzare i vari strumenti in esso previsti relativi alla mobilità tra pubblico e privato.

#### Articolo 9. - (*Personale CONI*)

L'articolo apporta modifiche al decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, convertito dalla legge 24 marzo 2021, n. 43, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano, novellando i commi 3 e 4 dell'articolo 1, concernente l'organizzazione e il funzionamento del CONI. In particolare, la novella al comma 3 dell'articolo 1 stabilisce che il completamento della pianta organica del CONI, all'esito della procedura di trasferimento del personale di Sport e Salute S.p.A. nel ruolo del personale del CONI, avviene mediante concorsi pubblici per titoli ed esami, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni e ai sensi del comma 4 dello stesso articolo 1. Il novellato comma 4 prevede che il CONI, con proprio atto, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e in coerenza agli *standard* di indipendenza e autonomia previsti dal Comitato olimpico internazionale nonché dalla normativa interna, determini l'articolazione della propria dotazione organica nel rispetto dei limiti di cui al comma 1 del citato articolo 1 (i.e. 165 unità di personale, delle quali dieci unità di personale dirigenziale di livello non generale). Il personale di Sport e Salute S.p.A. di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5 (i.e. già dipendente del CONI alla data del 2 giugno 2002 che, alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, presta servizio presso il CONI in regime di avvalimento), incluso quello dirigenziale, è inquadrato tenuto conto delle attribuzioni previste dalle qualifiche e dai profili di provenienza, dei compiti svolti e della specificità delle relative professionalità. Con il medesimo atto sono stabiliti i criteri e le modalità per il reclutamento, attraverso una o più procedure concorsuali da concludersi entro il 31 dicembre 2021 del personale di cui al comma 3 dell'articolo 1 decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5 (i.e. assunto mediante concorsi pubblici per titoli ed esami con il 50 per cento dei posti messi a concorso riservato al personale dipendente a tempo indeterminato della società Sport e Salute S.p.A.), per le singole qualifiche professionali, incluso il contingente di personale dirigenziale, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-*bis*, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché a ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero. Le prove concorsuali possono svolgersi con modalità semplificata ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e consistere in una valutazione per titoli coerenti alle professionalità di necessaria acquisizione e nell'espletamento di almeno una prova. Al personale si applica il contratto collettivo nazionale del personale, dirigenziale e non dirigenziale, del comparto funzioni centrali-sezione enti pubblici non economici.

Articolo 10. - (*Disposizioni finanziarie*)

La norma reca disposizioni finanziarie, prevedendo, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del decreto, che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Relazione tecnica

**Articolo 1** (*Assunzione personale Ministero della transizione ecologica*)

**Commi 1 e 2.** Per le finalità previste dalla disposizione, il Ministero della transizione ecologica è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato 218 unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, da inquadrare nell' Area III del Comparto Funzioni Centrali (con procedura concorsuale con riserva del 50% in favore dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano svolto, alle dipendenze di società a partecipazione pubblica attività di supporto tecnico specialistico e operativo in materia ambientale presso il soppresso Ministero dell'ambiente, del territorio e del mare ovvero presso il Ministero della transizione ecologica per almeno due anni, anche non continuativi, nel triennio anteriore alla predetta data).

**Comma 3.** La vigente dotazione organica del Ministero della transizione ecologica è incrementata di 155 unità posti di Area terza, tenendo conto, a tal fine, delle attuali vacanze di organico presenti nella medesima area, così come è riportato, nel dettaglio, nel seguente prospetto.

AREA	Organico prima dell'incremento comma 317	Presenti in servizio al 31 dicembre 2020	DIFFERENZA (POSTI DISPONIBILI)
TERZA AREA	336	273	63
<b>Unità autorizzate con norma SOGESID</b>	<b>POSTI DISPONIBILI</b>	<b>Incremento D.O. assentibile</b>	
218	63	155	
<b>COPERTURA ASSUNZIONI</b>			
<b>Retribuzione Area Terza - F3</b>	<b>Totale unità</b>	<b>Onere a regime</b>	<b>Rateo primo anno (marzo 2022)</b>
€ 48.997,00	218	€ 10.681.346,00	€ 8.901.121,67
<b>Retribuzione Area Terza - F3</b>	<b>Unità finanziate con facoltà assunzionali</b>	<b>Onere a regime</b>	<b>Rateo primo anno (marzo 2022)</b>
€ 48.997,00	43	€ 2.106.871,00	€ 1.755.725,83
<b>Retribuzione Area Terza - F3</b>	<b>Unità finanziate con Tabella A - MITE</b>	<b>Onere a regime</b>	<b>Rateo primo anno (marzo 2022)</b>
€ 48.997,00	175	€ 8.574.475,00	€ 7.145.395,83

La quantificazione degli oneri derivanti dall'assunzione del suddetto contingente di personale pari a 218 unità è stata effettuata sulla base della retribuzione (lordo stato) stabilita prudenzialmente per una unità di Area Terza – posizione economica F3 del Comparto Funzioni Centrali, ed è così determinata:





Stipendio	Tredicesima mensilità	Indennità di amministrazione	Totale fondamentale e (lordo dipendente)	Totale Fondamentale (lordo Stato)	Valore medio trattamento accessorio	Retribuzione tot. pro capite Stato	Incremento contrattuale (3,78%)	Retribuzione tot. pro capite lordo Stato - con Incr. contrattuale
24.329,64	2.027,47	3.526,92	29.884,03	41.353,52	5.859	47.212	1.785	48.997

Gli oneri a regime (dall'anno 2023) connessi al reclutamento delle citate 218 unità sono pari ad euro 10.681.346, mentre per la prima annualità (anno 2022), in considerazione dei necessari tempi tecnici di espletamento della procedura concorsuale, è stato valorizzato un rateo di spesa corrispondente ai 10/12 dell'onere a regime, pari ad euro 8.901.122 (decorrenza assunzioni marzo 2022).

**Comma 4:** prevede la proroga della riduzione progressiva delle convenzioni tra il Mite e la Sogesid di quattro anni, con azzeramento di tali convenzioni al 2030 anziché al 2026.

Con riferimento alle Convenzioni tra la Sogesid e le Direzioni generali del MITE, si riportano di seguito i prospetti relativi ai capitoli dove i relativi oneri trovano imputazione nonché l'ammontare degli oneri stessi.

Direzione Generale / Dipartimento	Valore economico annuo (dati 2020)	Capitoli
Ditei	936.308,16	7509/1, 7510/1, 7954/1
CLEA	5.601.600,00	8407/01 cp e lett. f), 8415/1
CRESS	7.850.000,00	7954 PG. 01
ECI	3.246.000,00	7510 PG. 01
RIA	2.646.000,00	7509 PG. 01
SUA	3.348.221,14	8533 PG. 01
MAC	2.791.000,00	1664
PNA	2.791.000,00	1422 PG. 02 - 1423 PG. 01- 1618 PG. 01 - 1620 PG. 02 - - 7222 PG. 01 -1556 -PG1
<b>TOTALE</b>	<b>29.210.129,30</b>	

**Comma 5:** la disposizione prevede che a seguito del completamento delle procedure concorsuali di cui al comma 1, le convenzioni previste dalla disposizione sono ridotte eventualmente in relazione agli oneri riferibili al personale Sogesid assunto ai sensi del medesimo comma 1. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

**Comma 6:** prevede la copertura finanziaria disponendo che agli oneri assunzionali di cui al comma 1, pari ad euro 8.901.122 per l'anno 2022 e ad euro 10.681.346 a decorrere dal 2023, si provvede nel modo seguente:

- sulle facoltà assunzionali dell'amministrazione, disponibili e maturate a legislazione vigente, per euro 1.755.726 per l'anno 2022 ed euro 2.106.871 a decorrere dall'anno 2023 (corrispondenti ai *budgets* assunzionali 2020-cessati 2019, pari a 16 unità, e 2021-cessati 2020, pari a 27 unità, per un totale di facoltà in termini capitari pari a 43 unità);
- per euro 7.145.396 per l'anno 2022 ed euro 8.574.475 a decorrere dall'anno 2023, corrispondente a 175 unità, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello

2



stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

**Articolo 2** (Struttura di missione per l'attuazione del PNRR presso il Ministero della transizione ecologica e organizzazione del Ministero dello sviluppo economico)

**Comma 1:** la norma implementa la struttura di missione (che ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 77/2021, è di livello dirigenziale generale ed è articolata fino ad un massimo di tre uffici dirigenziali di livello non generale) di due ulteriori dirigenti di livello generale e di tre ulteriori dirigenti di livello non generale.

Per un dirigente generale e i tre dirigenti non generali la copertura finanziaria è già assicurata dall'articolo 8, comma 1, del citato decreto legge n. 77/2021.

Il costo complessivo è stato quantificato come da tabella sotto riportata, relativamente al dirigente generale a capo del Dipartimento e al dirigente generale responsabile di un ufficio.

FASCIA_RETR	STIP_13A	IVC+RIA	POS_FISSA	POS_VAR	RIS DA CONTRATTO/IMPORTO MINIMO DA CORRISPONDERE	TOT	per 1 Unità	SPESA_ LORDO_DIP	ONERI_AMM	SPESA_ LORDO_AMM	Spesa anno 2021	Spesa anno dal 2022	2022-2026
CAPO DIPARTIMENTO	€ 57.892,87	€ 405,25	€ 37.593,20	€ 89.000,00	€ 28.636,02	213.527,34 €	1	€ 213.527,34	€ 78.845,00	€ 292.372,34	€ 112.450,90	€ 292.372,34	€ 1.461.861,70
DIRETTORE GENERALE CON FASCE ATTUALI MITE	€ 57.892,87	€ 1.725,98	€ 37.593,20	€ 87.351,52	€ 22.586,00	207.149,57 €	1	€ 207.149,57	€ 78.221,56	€ 285.371,13	€ 109.758,13	€ 285.371,13	€ 1.426.855,65
											222.209,03 €	577.743,47 €	2.888.717,35 €

**Comma 2:** reca la copertura finanziaria del comma 1, prevedendo che sono resi indisponibili, nell'ambito della dotazione organica del Ministero della transizione ecologica, tre posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario e che agli oneri pari a euro 222.210 per l'anno 2021 e di euro 577.744 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, a copertura dei posti di livello dirigenziale generale, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

**Comma 3:** la disposizione, limitandosi a prorogare al 31 luglio 2021 e, ai soli fini dell'adeguamento dell'organizzazione alle disposizioni di cui al comma 1, al 31 dicembre 2021, per il Ministero della transizione ecologica, il termine attualmente previsto (30 giugno 2021) dall'art. 10 del DL 22/2021 per l'adozione del regolamento di organizzazione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Comma 4:** la disposizione limitandosi a prorogare al 31 luglio 2021, per il Ministero dello sviluppo economico, il termine attualmente previsto (30 giugno 2021) dall'art. 10 del DL 22/2021 per l'adozione del regolamento di organizzazione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



**Articolo 3** (*Avvalimento da parte del Ministero della transizione ecologica di personale di ENEA ed ISPRA e cambio della dipendenza funzionale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri*)

**Comma 1:** prevede che il Ministero della transizione ecologica possa avvalersi della collaborazione delle risorse umane dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), fino a un contingente massimo di trenta unità per ciascun ente. All'individuazione delle unità di personale e dei relativi profili si provvede con specifico protocollo d'intesa tra il Ministero e gli enti sopra-indicati. La disposizione prevede inoltre che il trattamento economico fondamentale per il personale in comando presso il Mite rimane a carico dell'Amministrazione di appartenenza, mentre il trattamento economico accessorio è posto a carico del Ministero della transizione ecologica.

Ai fini della quantificazione è stato stimato il costo del trattamento economico accessorio per l'intero contingente complessivo pari a 30 unità per ciascun ente.

Tali oneri sono quantificati in 412.850 euro per le 30 unità dell'ISPRA e in euro 218.950 per le 30 unità dell'Agenzia Enea, per un totale annuo di euro 631.800 per gli anni dal 2022 al 2026.

Per l'anno 2021, in considerazione dei tempi di entrata in vigore della disposizione, l'onere è stato quantificato in euro 315.900.

La stima deriva dal costo medio, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione, desunto dai dati del Conto Annuale 2019.

**Comma 2:** reca la copertura finanziaria del comma 1 prevedendo che agli oneri, pari ad euro 315.900 per l'anno 2021 e ad euro 631.800 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

**Comma 3:** la disposizione non genera maggiori oneri a carico della finanza pubblica poiché la copertura della spesa di cui al comma 1, lett. c) è garantita dalla modifica dell'art. 800 del Codice dell'ordinamento militare (recante le consistenze organiche complessive dell'Arma dei carabinieri) che prevede la riduzione di 3 unità del ruolo ufficiali, nel grado di Tenente Colonnello. La carica di comandante del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari è ordinativamente attribuita a un generale di corpo d'armata e il trattamento economico fondamentale (lordo Stato) in godimento a un ufficiale generale di tale grado è pari a 220.131,61 euro l'anno, cui vanno aggiunti 5.620,52 euro l'anno quale quota media di trattamento economico accessorio, per un totale di 225.752,13 euro annui a decorrere dall'anno 2021. Il trattamento economico fisso in godimento a una unità del ruolo ufficiali nel grado di Tenente Colonnello è pari a euro 79.773,13. Conseguentemente, riducendo la consistenza organica del grado di Tenente Colonnello di 3 unità, si liberano risorse per 239.319,39 euro, idonee a finanziare gli oneri previsti dall'istituzione di una posizione soprannumeraria di un generale di corpo d'armata.

**Articolo 4** (*Misure di accelerazione delle attività dei Commissari in materia ambientale*)

**Comma 1:** la disposizione nel modificare l'articolo 10, comma 2-ter, del decreto legge n. 91/2014, prevede la nomina, da parte del Commissario, di un Soggetto attuatore, esperto in materia tecnico-giuridica, a cui sono conferiti i medesimi poteri del Commissario entro i limiti della delega ricevuta. Al soggetto attuatore, scelto anche fra estranei alla pubblica amministrazione, è corrisposto un compenso determinato nella misura e con le modalità di cui all'articolo 15, comma 3, del DL 98/2011,



nel limite massimo di 50.000 euro nella componente fissa e nel massimo di 50.000 euro nella componente variabile in base ai risultati raggiunti.

Tali oneri sono posti a carico del quadro economico degli interventi come risultante dai sistemi informativi della Ragioneria Generale dello Stato.

**Comma 2:** prevede l'istituzione presso ogni Commissario per il contrasto al dissesto idrogeologico, sino al 31 dicembre 2026, di un contingente di personale non dirigenziale nel numero massimo complessivo di 200 unità.

**Comma 3:** prevede che il Ministero della transizione ecologica è autorizzato per l'anno 2021 a reclutare, secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del DL 44/2021, nonché anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata complessiva anche superiore a trentasei mesi e comunque non superiore al 31 dicembre 2026, un contingente massimo di 150 unità da inquadrare nell'Area Terza, posizione economica F1 – Comparto Funzioni centrali e da assegnare funzionalmente ai predetti Commissari come evidenziato nella tabella di seguito riportata, allegata al presente decreto

Regione	Unità
Piemonte	12
Valle d'Aosta	2
Lombardia	12
Bolzano	4
Trento	3
Veneto	9
Friuli Venezia Giulia	4
Liguria	3
Emilia Romagna	11
Toscana	11
Umbria	4
Marche	5
Lazio	9
Abruzzo	5
Molise	2
Campania	7
Puglia	10
Basilicata	5
Calabria	8
Sicilia	12
Sardegna	12
<b>TOTALE</b>	<b>150</b>

**Comma 4:** prevede che il restante contingente da assegnare ai Commissari è costituito, fino a un massimo di 50 unità e nel limite di spesa complessivo di euro 816.617 per l'anno 2021 e di euro

5



2.449.850 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, e nei limiti di spesa per ciascun commissario come individuati dalla tabella di seguito riportata e allegata al presente decreto, da soggetti in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di architetto, geologo, ingegnere civile e ambientale, pianificatore territoriale, biologo, dottore commercialista, avvocato appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del dlgs 165/2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco collocati fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza, da individuare tramite apposita procedura di interpello avviata dal Ministero della transizione ecologica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge. Tale personale, cui si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale e accessorio dell'amministrazione di appartenenza.

Regione	Risorse finanziarie 2021	Risorse finanziarie 2022-2026
Piemonte	65.330	195.988
Valle d'Aosta	16.332	48.997
Lombardia	65.330	195.988
Bolzano	16.333	48.997
Trento	16.333	48.997
Veneto	48.997	146.991
Friuli Venezia Giulia	16.332	48.997
Liguria	16.332	48.997
Emilia Romagna	65.330	195.988
Toscana	65.330	195.988
Umbria	16.332	48.997
Marche	32.664	97.994
Lazio	48.997	146.991
Abruzzo	32.664	97.994
Molise	16.332	48.997
Campania	32.664	97.994
Puglia	48.997	146.991
Basilicata	32.664	97.994
Calabria	32.664	97.994
Sicilia	65.330	195.988
Sardegna	65.330	195.988
<b>TOTALE</b>	<b>816.617</b>	<b>2.449.850</b>



**Comma 5:** prevede che agli oneri di cui ai commi da 2 a 4 - come quantificati nella sottostante tabella - pari a euro 3.079.917 per l'anno 2021 e pari a euro 9.239.750 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 si provvede quanto a 3.079.917 euro per l'anno 2021, 9.239.750 euro per l'anno 2022 e 1.550.000 euro dal 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e, quanto a 7.689.750 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Di seguito vengono illustrati gli oneri complessivi derivanti dall'attuazione dei commi 3 e 4 del presente articolo:

		costo unitario	unità	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Comma 3	Area III/ F1	45.266	150	2.263.300	6.789.900	6.789.900	6.789.900	6.789.900	6.789.900
Comma 4	Personale comandato Area III/F3	48.997	50	816.617	2.449.850	2.449.850	2.449.850	2.449.850	2.449.850
				<b>3.079.917</b>	<b>9.239.750</b>	<b>9.239.750</b>	<b>9.239.750</b>	<b>9.239.750</b>	<b>9.239.750</b>

**Comma 6:** interviene sulla disciplina del Commissario per la realizzazione degli interventi di bonifica del SIN di Crotone e del SIN di Brescia Caffaro, di cui rispettivamente ai commi 1 e 2 dell'articolo 4-ter del DL 145/2013, escludendo l'obbligo di porre in posizione di fuori ruolo il soggetto nominato Commissario, qualora proveniente dalla pubblica amministrazione.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Comma 7:** disciplina l'istituzione del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di collettamento e depurazione nel Lago di Garda, individuato nel Prefetto di Brescia, cui sono attribuiti i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del DL 32/2019. Si prevede che il Commissario straordinario, avvalendosi, senza nuovi o maggiori oneri, delle strutture del Ministero della transizione ecologica, elabora un Piano degli interventi e lo sottopone al Ministro della transizione ecologica che indica, ai sensi dell'articolo 11 della legge 3/2003, i codici unici di progetto delle opere che si intende realizzare e il relativo cronoprogramma. Il monitoraggio degli interventi ai sensi del decreto legislativo 229/2011, è effettuato dal soggetto che svolge le funzioni di stazione appaltante. Il Commissario può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, degli enti pubblici, di società controllate da amministrazioni dello Stato, nonché dei soggetti privati da individuarsi con le procedure di cui all'articolo 4, comma 3, del citato DL 32/2019, n. 32. Gli oneri di cui alle predette convenzioni e quelli derivanti dal compenso del Commissario, determinato nel limite massimo di 50.000 euro nella componente fissa e nel massimo di 50.000 euro nella componente variabile in base ai risultati raggiunti, sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare come risultanti dai sistemi informativi della Ragioneria Generale dello Stato. Nel caso in cui il Commissario svolga le funzioni di stazione appaltante è autorizzata l'apertura di una contabilità speciale intestata al medesimo nella quale confluiscono tutte le risorse finanziarie pubbliche, nazionale e regionali, nonché le altre risorse destinate alla realizzazione delle opere.

Si rappresenta che con decreto del Ministero della transizione ecologica (prot. 310.04-06-2018) è stato approvato il Protocollo d'intesa "finalizzato alla realizzazione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione del Lago di Garda" sottoscritto in data 28 dicembre 2017 tra il Mattm (ora Mite), la regione Veneto e la regione Lombardia, nonché la Convenzione Operativa sottoscritta in data 21 dicembre 2017 tra il Mattm (ora Mite), la regione Veneto, la regione Lombardia, l'Ufficio d'Ambito di Brescia, il Consiglio di Bacino Veronese e l'Associazione ATS "Garda Ambiente", il



cui valore ammonta a complessivi 220 M€, di cui 100 M€ stanziati dal Ministero (40 M€ in favore del Consiglio di Bacino veronese e 60 M€ in favore dell'Ufficio d'ambito di Brescia), 300.000 euro stanziati dalla Regione Veneto per il finanziamento degli interventi nel versante veronese del Lago di Garda, nonché 119,7 M€ a carico delle tariffe provenienti dalle 2 ATO territorialmente competenti. Nella disposizione in argomento si prevede che nella contabilità speciale del Commissario confluiscono anche eventuali finanziamenti regionali, ad oggi non previsti; in tal caso, tali finanziamenti concorreranno assieme alle risorse statali alla copertura finanziaria degli interventi, riducendo la quota a carico della tariffa.

Gli interventi da finanziare, per un importo complessivo di 132 M€ nel versante bresciano del Lago di Garda, riguardano l'ampliamento di impianti di depurazione, di collettamento e di fognatura, come riportato nel cronoprogramma finanziario allegato alla Convenzione Operativa finalizzata alla realizzazione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione del Lago di Garda.

Con specifico riferimento agli interventi collettamento e depurazione del lato bresciano del lago di Garda oggetto del Commissariamento in argomento, si rappresenta che ai sensi dell'articolo 3, comma -2, del decreto è stato autorizzato l'impegno a favore dell'Ufficio d'Ambito di Brescia della somma di complessivi € 60.000.000,00 di cui:

a) € 25.827.350,00 competenza 2019;

b) € 34.172.650,00 competenza 2020.

La predetta somma di € 60.000.000,00 è stata posta a carico della Missione 18 - Programma 12 - UDV 1.5 - Azione 2 - Capitolo 7648 PG 2 dello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per l'esercizio finanziario 2019 (punto "a") e per l'esercizio finanziario 2020 (punto "b").

Allo stato si tratta di finanziamenti allocati sul bilancio del Mite. In aggiunta a tali risorse pubbliche, al fine di concorrere al finanziamento degli interventi in argomento la quota rimanente verrà resa disponibile dal gestore del servizio idrico integrato, con oneri a carico della tariffa idrica secondo le modalità previste nel Piano d'ambito già approvato e concordate con il Commissario.

Si prevede infine l'istituzione, fino alla data di scadenza dell'incarico del Commissario straordinario e comunque entro il 31 dicembre 2026, di una struttura composta da sei unità di personale non dirigenziale reclutato con le modalità di cui al comma 4, a supporto del predetto Commissario, i cui oneri sono indicati nella tabella seguente:

	costo unitario (€)	unità	2021	2022	2023	2024	2025	2026
personale comandato A3F3	48.997	6	97.994	293.982	293.982	293.982	293.982	293.982

**Comma 8:** reca la copertura finanziaria della struttura di cui all'ultimo periodo del comma 7, prevedendo che agli oneri, pari ad euro 97.994 per l'anno 2021 e ad euro 293.982 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a euro 97.994 per l'anno 2021 e a euro 293.982 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 l'accantonamento relativo al Ministero dell'Interno e quanto a euro 293.982 per l'anno 2022 l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare



**Articolo 5** (*Inviato speciale per il cambiamento climatico*)

La disposizione prevede la nomina di un inviato speciale per il cambiamento climatico e ne prevede limiti di durata, che non possono eccedere il mandato di governo dei Ministri che ne dispongono la nomina.

Alla creazione di tale nuova figura si ascrivono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, pari a euro 250.000 per l'anno 2021, 350.000 per l'anno 2022 e 250.000 per l'anno 2023, derivanti dalle seguenti voci:

- quanto a euro 138.380 (lordo amministrazione), derivanti dal trattamento economico equiparato a quello dei commissari di cui all'articolo 15, comma 3, del DL n. 98/2011, suddiviso come segue: 50.000 di trattamento economico fondamentale, 50.000 euro massimi di accessorio commisurato ai risultati e 38.380 di oneri riflessi a carico dell'amministrazione;
- quanto a euro 111.620 per l'anno 2021, 211.620 per l'anno 2022 e 111.620 per l'anno 2023 per gli oneri delle eventuali missioni. Tale stanziamento è espressamente formulato come un tetto di spesa e non è pertanto suscettibile di generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ulteriori rispetto a quelli normativamente quantificati.

Per quanto riguarda le strutture del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a supporto delle attività dell'inviato speciale, si segnala che presso detto dicastero, nell'ambito della Direzione generale per la mondializzazione e le questioni globali sussiste già un ufficio dedicato alla trattazione dei profili internazionali delle questioni ambientali e che segue già oggi gli eventi e i negoziati internazionali in materia. Per quanto riguarda le strutture del Ministero della transizione ecologica, anche nell'ambito del predetto dicastero è prevista una struttura appositamente dedicata alle attività internazionali. Ai compiti di supporto dell'inviato speciale, i due Ministeri potranno pertanto fare fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Alla copertura degli oneri pari a euro 250.000 per l'anno 2021, euro 350.000 per l'anno 2022 ed euro 250.000 per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

**Articolo 6** (*Consiglio di amministrazione ENEA*)

**Commi 1 e 2:** Il costo unitario per i componenti del Consiglio di Amministrazione di ENEA, che passano da 3 a 5, è stimato in 32.000 euro ciascuno (stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, del 6 dicembre 2017). Pertanto, la proposta normativa comporta maggiori oneri per 64.000 euro (par.2.3), anche in base ai dati riportati nella Deliberazione del 4 febbraio 2020, n. 10, della Corte dei Conti "Determinazione e relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di "Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA".

Si precisa che secondo i dati della predetta Deliberazione della Corte dei Conti (par. 7.1) le entrate finanziarie correnti dell'ENEA ammontano a 256,4 M€ per il 2017 e a 257,6 M€ per il 2018 (+0,5%), mentre le uscite finanziarie correnti sono pari a 229,8 M€ per il 2017 e 226,4 M€ per il 2018 (-1,5%). Pertanto, anche alla luce del saldo positivo tra entrate ed uscite correnti nel bilancio di ENEA, agli oneri previsti dalla proposta normativa in argomento si farà fronte con le risorse finanziarie già previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a euro 32.000 per l'anno 2021 e pari a euro 64.000 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del





Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

**Articolo 7** (*Regime transitorio in materia di VIA e per il funzionamento della Scuola nazionale della pubblica amministrazione*)

**Comma 1:** L'articolo 8, comma 2-bis, del dlgs152/2006, come recentemente modificato ad opera dell'articolo 17, del DL. 77/2021, disciplina la Commissione PNRR-PNIEC, cui si applica il c.d. "fast track" per progetti rientranti nel PNRR e nel PNIEC.

Al fine di definire una disciplina transitoria per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore delle disposizioni di cui al citato articolo 17 e la piena funzionalità della Commissione PNRR-PNIEC la norma precisa quando tale disciplina trova applicazione, al fine di individuare le istanze che continueranno ad essere esaminate dalla Commissione VIA/VAS di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e quelle che saranno valutate dalla Commissione PNRR-PNIEC. Analogamente, si precisa che i progetti riguardanti la realizzazione di impianti fotovoltaici con potenza complessiva superiore a 10MW vengono devoluti alla competenza statale a partire dal 31 luglio 2021.

La disposizione, di carattere ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

**Comma 2:** fermo restando quanto illustrato sopra con riferimento al comma 1, si provvede a ulteriormente modificare il predetto comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevedendo che il personale nominato per la Commissione tecnica PNRR-PNIEC è collocato d'ufficio in posizione di fuori ruolo, comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti e che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale del predetto personale restano in carico all'amministrazione di appartenenza. La disposizione, di carattere ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Comma 3:** la disposizione, di carattere ordinamentale, reca modifiche all'articolo 5, comma 2, del DL 80/2021, in materia di Scuola nazionale dell'amministrazione, e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Articolo 8** (*Disposizioni urgenti per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026*)

L'articolo introduce disposizioni urgenti, di carattere ordinamentale, per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, modificando l'articolo 3, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 8 maggio 2020, n. 31.

In particolare, il **comma 1, lettera a), numero 1)**, estende le misure ordinamentali specifiche in capo alla Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A., relativamente alla progettazione e realizzazione delle opere sportive, anche connesse e di contesto, e comunque integralmente finanziate, sulla base di un piano di interventi predisposto dalla società d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle mobilità sostenibili e con le Regioni interessate ed adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica delegata allo sport. In tal modo, la società diventa centrale di committenza e stazione appaltante anche per le opere sportive, che potranno essere realizzate direttamente dalla stessa o, attraverso le previste convenzioni, dalle Regioni interessate.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica per lo svolgimento delle funzioni della società, in quanto gli stessi rientrano nell'ambito dei quadri



economici degli interventi, come previsto dal comma 11 dell'articolo 3 del citato decreto- legge 16/2020.

Al **comma 1, lettera a), numero 2)**, allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione delle opere, si prevede l'estensione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4 del d.l. 32/2019. I commissari straordinari (individuabili anche nell'ambito delle società a prevalente capitale pubblico), cui spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, possono quindi tra l'altro provvedere all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. La disposizione ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 1, lettera b)**, estende l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 61 commi 4, 5, 7 e 8 del decreto legge n. 50/2017, ed in particolare prevedendo che, all'esito della Conferenza, il piano è approvato con decreto del commissario. Il decreto (ed ogni eventuale sua modifica ed integrazione) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e sui siti internet del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, del Ministro/Sottosegretario per lo sport, del comitato organizzatore. Il decreto sostituisce ogni parere, valutazione, autorizzazione o permesso e può costituire adozione della variante dello strumento urbanistico comunale. Qualora il decreto costituisca variante urbanistica e, in sede di conferenza, la Regione abbia già espresso il proprio parere positivo, il decreto stesso è inviato al sindaco interessato per l'approvazione da parte del consiglio comunale alla prima seduta utile. Si tratta di disposizione procedurale, di carattere ordinamentale e da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al **comma 1, lettera c)**, al fine di agevolare l'interscambio di professionalità tra pubblico e privato che abbiano specifiche competenze già sviluppate nella realizzazione di progetti complessi nelle pubbliche amministrazioni, si prevede di applicare l'articolo 23 bis del decreto legislativo 30 marzo 2021, nella sua interezza e non limitatamente al comma 7 del predetto articolo 23-bis, comunque nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Dalla disposizione, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### **Articolo 9 (Personale CONI)**

**Comma 1:** la disposizione è diretta a modificare i commi 3 e 4 dell'articolo 1 del DL n. 5/2021, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del CONI, prevedendo, sostanzialmente, che tale ente - in virtù dell'autonomia organizzativa e in coerenza agli standard di indipendenza e autonomia previsti dal Comitato olimpico internazionale nonché dalla legge 31 gennaio 1992 n. 138 e dal decreto-legge 19 agosto 2003 n. 220 - definisca con proprio atto l'articolazione della propria dotazione organica nonché i criteri e le modalità dei reclutamenti di cui al citato comma 3, prevedendo altresì la possibilità che le relative prove concorsuali siano svolte con le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto legge n.44/2021.

La disposizione riveste natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica tenuto anche conto che resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, della citata legge 138/1992.

#### **Articolo 10 (Disposizioni finanziarie)**

La disposizione prevede che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo**  negativo

23/06/2021

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*

11



Decreto legge recante disposizioni urgenti in materia ambientale																		
Articolo	Comma	Lettera	Descrizione Norma	Spese Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto				
						2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	1-2		Assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale presso il Ministero della transizione ecologica	s	c		7,15	8,57	8,57		7,15	8,57	8,57		7,15	8,57	8,57	
1	1-2		Assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale presso il Ministero della transizione ecologica - effetti riflessi	e	t/c						3,47	4,16	4,16		3,47	4,16	4,16	
1	6		Riduzione Tab. A - Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	s	c		-7,15	-8,57	-8,57		-7,15	-8,57	-8,57		-7,15	-8,57	-8,57	
2	1		Implementazione struttura di missione presso il MITE per attuazione del PNRR	s	c	0,22	0,58	0,58	0,58	0,22	0,58	0,58	0,58	0,22	0,58	0,58	0,58	
2	1		Implementazione struttura di missione presso il MITE per attuazione del PNRR - effetti riflessi	e	t/c					0,11	0,38	0,38	0,38	0,11	0,38	0,38	0,38	
2	3		Riduzione Tab. A - Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	s	c	-0,22	-0,58	-0,58	-0,58	-0,22	-0,58	-0,58	-0,58	-0,22	-0,58	-0,58	-0,58	
3	1		Avvelimento da parte del MITE di personale ENEA e ISPRA per espletamento delle attività tecniche e scientifiche correlate all'attuazione del PNRR- spesa per trattamento accessorio	s	c	0,32	0,63	0,63	0,63	0,32	0,63	0,63	0,63	0,32	0,63	0,63	0,63	
3	1		Avvelimento da parte del MITE di personale ENEA e ISPRA per espletamento delle attività tecniche e scientifiche correlate all'attuazione del PNRR- spesa per trattamento accessorio - effetti riflessi	e	t/c					0,15	0,31	0,31	0,31	0,15	0,31	0,31	0,31	
3	2		Riduzione Tab. A - Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	s	c	-0,32	-0,63	-0,63	-0,63	-0,32	-0,63	-0,63	-0,63	-0,32	-0,63	-0,63	-0,63	
4	2-3		Assunzione di personale Area III/F1 da assegnare agli Uffici speciali per il contrasto al dissesto idrogeologico	s	c	2,26	6,79	6,79	6,79	2,26	6,79	6,79	6,79	2,26	6,79	6,79	6,79	
4	2-3		Assunzione di personale Area III/F1 da assegnare agli Uffici speciali per il contrasto al dissesto idrogeologico- effetti riflessi	e	t/c					1,10	3,29	3,29	3,29	1,10	3,29	3,29	3,29	
4	4		Assunzione di personale Area III/F3 personale comandato da assegnare agli Uffici speciali per il contrasto al dissesto idrogeologico	s	c	0,82	2,45	2,45	2,45	0,82	2,45	2,45	2,45	0,82	2,45	2,45	2,45	
4	4		Assunzione di personale Area III/F3 personale comandato da assegnare agli Uffici speciali per il contrasto al dissesto idrogeologico- effetti riflessi	e	t/c					0,40	1,19	1,19	1,19	0,40	1,19	1,19	1,19	
4	5		Riduzione Tab. A - Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	s	c	-3,08	-9,24	-1,55	-1,55	-3,08	-9,24	-1,55	-1,55	-3,08	-9,24	-1,55	-1,55	
4	5		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge n. 190/2014	s	c			-7,69	-7,69			-7,69	-7,69			-7,69	-7,69	
4	7		Struttura di supporto composta da un contingente di sei unità di personale non dirigenziale alle dirette dipendenze del Commissario straordinario per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle nuove opere per il collottamento e la depurazione della sponda bresciana del lago di Garda	s	c	0,10	0,29	0,29	0,29	0,10	0,29	0,29	0,29	0,10	0,29	0,29	0,29	
4	7		Struttura di supporto composta da un contingente di sei unità di personale non dirigenziale alle dirette dipendenze del Commissario straordinario per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle nuove opere per il collottamento e la depurazione della sponda bresciana del lago di Garda- effetti riflessi	e	t/c					0,05	0,14	0,14	0,14	0,05	0,14	0,14	0,14	
4	8		Riduzione Tab. A - Ministero dell'Interno	s	c	-0,10		-0,29	-0,29	-0,10		-0,29	-0,29	-0,10		-0,29	-0,29	
4	8		Riduzione Tab. A - Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	s	c		-0,29				-0,29				-0,29			
5	1-3		Invito speciale per il cambiamento climatico- trattamento economico	s	c	0,14	0,14	0,14		0,14	0,14	0,14		0,14	0,14	0,14		
5	1-3		Invito speciale per il cambiamento climatico- trattamento economico - effetti riflessi	e	t/c					0,07	0,07	0,07		0,07	0,07	0,07		
5	1-3		Invito speciale per il cambiamento climatico- spese per missioni	s	c	0,11	0,21	0,11		0,11	0,21	0,11		0,11	0,21	0,11		
5	4		Riduzione Tab. A - Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	s	c	-0,25	-0,35	-0,25		-0,25	-0,35	-0,25		-0,25	-0,35	-0,25		
6	1		Incremento di numero due componenti del Consiglio di amministrazione ENEA e disposizioni transitorie per il funzionamento della Scuola nazionale della pubblica amministrazione	s	c					0,08	0,06	0,06	0,06	0,08	0,06	0,06	0,06	
6	2		Riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del D.L. n. 154/2008	s	k					-0,03	-0,06	-0,06	-0,06	-0,03	-0,06	-0,06	-0,06	
<b>TOTALE ENTRATE</b>						<b>s</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,87</b>	<b>2,74</b>	<b>2,44</b>	<b>2,37</b>	<b>1,87</b>	<b>2,74</b>	<b>2,44</b>	<b>2,37</b>
<b>TOTALE SPESE</b>						<b>s</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE ARTICOLATO</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,87</b>	<b>2,74</b>	<b>2,44</b>	<b>2,37</b>	<b>1,87</b>	<b>2,74</b>	<b>2,44</b>	<b>2,37</b>



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92, recante misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 23 giugno 2021.*

**Misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport**

Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante « Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri »;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante « Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti »;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante « Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure »;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante « Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia »;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare gli uffici del Ministero della transizione ecologica al fine di conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione e di politica ambientale assunti in ambito europeo e internazionale, anche nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, prevedendo altresì la dipendenza funzionale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri dal Ministero della transizione ecologica;

Ritenuta la necessità di potenziare le strutture dei Commissari per il contrasto al dissesto idrogeologico e di rivedere la procedura di nomina dei Commissari per i siti di interesse nazionale di Crotona e di Brescia Caffaro, al fine di accelerare la realizzazione degli interventi;

Considerata altresì la straordinaria necessità di prevedere un regime transitorio della disciplina di valutazione di impatto ambientale come da ultimo modificata dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di garantire la tempestiva realizzazione degli interventi previsti in vista delle Olimpiadi di Cortina 2026 nonché per assicurare al CONI una propria ed effettiva dotazione organica per il compimento dei suoi fini istituzionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 giugno 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, della difesa e per la pubblica amministrazione;

emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

*(Assunzione personale Ministero della transizione ecologica)*

1. Al fine di consentire l'attuazione delle politiche di transizione ecologica anche nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di supportare le funzioni della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché di conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione e di politica ambientale assunti in ambito UE e con l'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204, per il biennio 2021-2022 il Ministero della transizione ecologica è autorizzato ad assumere, a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche svolte secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, duecentodiciotto unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, da inquadrare in Area III in possesso di laurea specialistica nelle discipline tecniche di ingegneria, fisica, architettura, economia, scienze biologiche, scienze chimiche, scienze geologiche e geofisiche, scienze della comunicazione, scienze naturali, ambientali, agrarie e forestali, scienze statistiche e informatica. I bandi per le procedure concorsuali definiscono i titoli valorizzando l'esperienza lavorativa in materia ambientale nell'ambito della pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c-bis), del decreto-legge n. 44 del 2021.

2. Nelle procedure concorsuali di cui al comma 1, il 50 per cento dei posti è riservato a soggetti in

possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 1 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano svolto, alle dipendenze di società a partecipazione pubblica attività di supporto tecnico specialistico e operativo in materia ambientale presso il soppresso Ministero dell'ambiente, del territorio e del mare ovvero presso il Ministero della transizione ecologica per almeno due anni, anche non continuativi, nel triennio anteriore alla predetta data. Per i candidati aventi i requisiti di cui al primo periodo, la fase preliminare di valutazione consiste nella verifica dell'attività svolta.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, la dotazione organica del Ministero della transizione ecologica è incrementata di 155 unità di personale di area terza.

4. Al comma 317 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto periodo le parole « nell'anno 2022 » sono sostituite seguenti: « nell'anno 2026 », le parole « nell'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « nell'anno 2027 »; le parole « nell'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « nell'anno 2028 »; le parole « nell'anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « nell'anno 2029 » e le parole « nell'anno 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « nell'anno 2030 »;

b) il quinto e sesto periodo sono soppressi.

5. A seguito del completamento delle procedure di cui al comma 1, le convenzioni stipulate fra il Ministero della transizione ecologica e la Sogesid S.p.a. di cui all'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono ridotte in relazione agli oneri riferibili al personale della predetta società eventualmente assunto ai sensi del medesimo comma 1.

6. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 8.901.122 per l'anno 2022 e euro 10.681.346 annui decorrere dal 2023, si provvede quanto ad euro 1.755.726 per l'anno 2022 e a euro 2.106.871 a decorrere dall'anno 2023 nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, maturate e disponibili, dell'amministrazione, e quanto ad euro 7.145.396 per l'anno 2022 e ad euro 8.574.475 a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « fondi di riserva e speciali » della missione « fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 2.

*(Struttura di missione per l'attuazione del PNRR presso il Ministero della transizione ecologica e organizzazione del Ministero dello sviluppo economico)*

1. Per il Ministero della transizione ecologica l'unità di missione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, la cui durata è limitata fino al completamento del PNRR e comunque fino al 31 dicembre 2026, è articolata in una struttura di coordinamento ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in due uffici di livello dirigenziale generale, articolati fino a un massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale complessivi.

2. Per l'attuazione del comma 1, sono resi indisponibili, nell'ambito della dotazione organica del Ministero della transizione ecologica, tre posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario ed è autorizzata la spesa di euro 222.210 per l'anno 2021 e di euro 577.744 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 a copertura dei posti di livello dirigenziale generale. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « fondi di riserva e speciali » della missione « fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Per il Ministero della transizione ecologica il termine di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, è prorogato al 31 luglio 2021, nonché, ai soli fini dell'adeguamento dell'organizzazione alle disposizioni di cui al comma 1, al 31 dicembre 2021.

4. Per il Ministero dello sviluppo economico il termine di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 22 del 2021, è prorogato al 31 luglio 2021.

Art. 3.

*(Avvalimento da parte del ministero della transizione ecologica di personale di ENEA e ISPRA e modifica della dipendenza funzionale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri)*

1. Il Ministero della transizione ecologica può avvalersi della Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) per l'espletamento delle attività tecniche e scientifiche correlate all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) fino a un contingente massimo per ciascun ente di trenta unità di personale non dirigenziale collocato fuori ruolo o in posizione di comando presso gli uffici del Ministero della transizione ecologica. L'individuazione delle unità di personale e le modalità dell'avvalimento sono disciplinate con protocollo di intesa a titolo gratuito tra il Ministero della transizione ecologica e i soggetti di cui al primo periodo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il trattamento economico fondamentale del personale di cui al presente comma rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza, mentre il trattamento economico accessorio è a carico del Ministero della transizione ecologica.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 315.900 euro per l'anno 2021 e ad euro 631.800 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « fondi di riserva e speciali » della missione « fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 800, comma 1, il numero « 4.207 » è sostituito dal seguente: « 4.204 »;
- b) alla tabella 4, quadro I, specchio B, il numero « 1.131 » è sostituito dal seguente: « 1.128 »;
- c) alla tabella 4, quadro I, specchio C, il numero « 1.108 » è sostituito dal seguente: « 1.105 »;
- d) all'articolo 174-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: « a) Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari, che, ferme restando la dipendenza dell'Arma dei carabinieri dal Capo di stato maggiore della difesa, tramite il comandante generale, per i compiti militari, e la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno, per i compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai sensi dell'articolo 162, comma 1, dipende funzionalmente dal Ministro della transizione ecologica, fatta salva la dipendenza funzionale dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare. Il Ministro della transizione ecologica si avvale del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare per lo svolgimento delle funzioni riconducibili alle attribuzioni del medesimo Ministero, mentre il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali si avvale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari per lo svolgimento delle funzioni riconducibili alle attribuzioni del medesimo Ministero. Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari è retto da un generale di corpo d'armata che esercita funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi dipendenti, collocato in soprannumero rispetto all'organico. L'incarico di vice comandante del Comando è attribuito al generale di divisione in servizio permanente effettivo del ruolo forestale. »;

2) dopo il comma 2-*ter*, è aggiunto il seguente: « 2-*quater*. Il Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze definisce gli obiettivi strategici generali del Comando di cui al comma 2, lettera a), nelle materie riconducibili alle attribuzioni dei Ministeri della transizione ecologica e delle politiche agricole, alimentari e forestali. ».

Art. 4.

*(Misure di accelerazione delle attività dei Commissari  
in materia ambientale)*

1. All'articolo 10, comma 2-ter, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole « e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica » sono sostituite dalle seguenti: « con i medesimi poteri e le deroghe previsti per il Commissario » e il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Al soggetto attuatore, scelto anche fra estranei alla pubblica amministrazione, è corrisposto un compenso determinato nella misura e con le modalità di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che è posto a carico del quadro economico degli interventi così come risultante dai sistemi informativi della Ragioneria Generale dello Stato. Il soggetto attuatore, nel caso in cui si tratti di un dipendente di una pubblica amministrazione, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, aspettativa o altra analoga posizione secondo l'ordinamento di appartenenza. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. ».
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, per la realizzazione degli interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico, presso ogni Commissario è istituito fino al 31 dicembre 2026 un contingente di personale non dirigenziale nel numero massimo complessivo di duecento unità.
3. Per l'attuazione del comma 2, il Ministero della transizione ecologica è autorizzato per l'anno 2021 a reclutare, secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, nonché anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata complessiva anche superiore a trentasei mesi e comunque non superiore al 31 dicembre 2026, un contingente massimo di centocinquanta unità da inquadrare nell'Area Terza, posizione economica F1 - Comparto Funzioni centrali e da assegnare funzionalmente ai Commissari di cui al comma 2 sulla base della tabella 1 di cui all'Allegato I.
4. Il restante contingente da assegnare ai Commissari è costituito, fino a un massimo di cinquanta unità e nel limite di spesa complessivo di euro 816.617 per l'anno 2021 e di euro 2.449.850 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, come ripartite sulla base della tabella 2 di cui all'Allegato II, da soggetti in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di architetto, geologo, ingegnere civile e ambientale, pianificatore territoriale, biologo, dottore commercialista, avvocato appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, collocati fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza, da individuare tramite apposita procedura di interpello avviata dal Ministero della transizione ecologica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il personale di cui al presente comma, al quale si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale e accessorio dell'amministrazione di appartenenza.
5. Agli oneri di cui ai commi 2, 3 e 4, pari a euro 3.079.917 per l'anno 2021 e pari a euro 9.239.750 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 si provvede quanto a 3.079.917 euro per l'anno 2021, 9.239.750 euro per l'anno 2022 e 1.550.000 euro dal 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « fondi di riserva e speciali » della missione « fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e, quanto a 7.689.750 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6. All'articolo 4-*ter*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole « ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, » sono inserite le seguenti: « ad eccezione del comma 5, primo, secondo e terzo periodo, del citato articolo 20, »;

b) al comma 2, dopo le parole « ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 » sono inserite le seguenti: « , ad eccezione del comma 5, primo, secondo e terzo periodo, del citato articolo 20 ».

7. Al fine di consentire la rapida attuazione del sistema di collettamento e depurazione del lago di Garda e la conseguente tempestiva dismissione della condotta sublacuale, giunta al termine della propria vita tecnica, il Prefetto di Brescia è nominato Commissario straordinario, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del lago di Garda. Il Commissario straordinario avvalendosi, senza nuovi o maggiori oneri, delle strutture del Ministero della transizione ecologica, elabora un Piano degli interventi e lo sottopone al Ministro della transizione ecologica. Tale piano deve indicare, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i codici unici di progetto delle opere che si intende realizzare e il relativo cronoprogramma. Il monitoraggio degli interventi ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, è effettuato dal soggetto che svolge le funzioni di stazione appaltante. Il Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, degli enti pubblici, delle società controllate da amministrazioni dello Stato, nonché dei soggetti privati da individuarsi con le procedure di cui all'articolo 4, comma 3, del predetto decreto-legge n. 32 del 2019, dotati di specifica competenza tecnica nell'ambito delle aree di intervento. Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, come risultanti dai sistemi informativi della Ragioneria Generale dello Stato. Il compenso del Commissario, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli interventi da realizzare o completare, è pari a quello indicato dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Nel caso in cui il Commissario svolga le funzioni di stazione appaltante è autorizzata l'apertura di una contabilità speciale intestata al medesimo nella quale confluiscono tutte le risorse finanziarie pubbliche, nazionali e regionali, nonché le altre risorse destinate alla realizzazione delle opere. Alle dirette dipendenze del Commissario opera una struttura di supporto composta da un contingente di sei unità di personale non dirigenziale reclutato con le modalità di cui al comma 4, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dallo stesso Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario straordinario e comunque entro il 31 dicembre 2026.

8. Agli oneri di cui al comma 7, pari a euro 97.994 per l'anno 2021 e di euro 293.982 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « fondi di riserva e speciali » della missione « fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a euro 97.994 per l'anno 2021 e a euro 293.982 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 l'accantonamento relativo al Ministero dell'Interno e quanto a euro 293.982 per l'anno 2022 l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 5.

*(Inviato speciale per il cambiamento climatico)*

1. Al fine di consentire una più efficace partecipazione italiana agli eventi e ai negoziati internazionali sui temi ambientali, ivi inclusi quelli sul cambiamento climatico, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro della transizione ecologica nominano l'inviato speciale per il



cambiamento climatico. La durata dell'incarico è fissata, nei limiti di cui all'articolo 14, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero della transizione ecologica assicurano il supporto tecnico e organizzativo all'inviato di cui al comma 1 nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. All'inviato di cui al comma 1, scelto anche fra estranei alla pubblica amministrazione, è corrisposto un compenso determinato nella misura e con le modalità di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. L'inviato, nel caso in cui si tratti di un dipendente appartenente ai ruoli di una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, è collocato presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale fuori ruolo o in posizione di comando, aspettativa o altra analoga posizione, secondo l'ordinamento di appartenenza e conserva, se più favorevole, il trattamento economico in godimento, che resta a carico dell'amministrazione di appartenenza. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Resta in ogni caso ferma la corresponsione del trattamento economico di missione, nei limiti spettanti al personale della pubblica amministrazione di livello dirigenziale nei limiti previsti dalla normativa vigente.

4. Per fare fronte agli oneri derivanti dal presente articolo è autorizzata la spesa di euro 250.000 per l'anno 2021, euro 350.000 per l'anno 2022 ed euro 250.000 per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 6.

*(Consiglio di amministrazione ENEA)*

1. All'articolo 37, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole « tre componenti » sono sostituite dalle seguenti: « cinque componenti ».

2. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a euro 32.000 per l'anno 2021 e pari a euro 64.000 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Art. 7.

*(Regime transitorio in materia di VIA e per il funzionamento della Scuola nazionale della pubblica amministrazione)*

1. L'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica alle istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021. L'articolo 31, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, che trasferisce alla competenza statale i progetti relativi agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW, di cui all'Allegato II alla Parte seconda, paragrafo 2), ultimo punto, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica alle istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021.

2. All'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Il personale delle pubbliche amministrazioni è collocato d'ufficio in posizione di fuori ruolo, comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti, alla data di adozione del decreto di nomina di cui

al quinto periodo del presente comma »;

b) al comma 5, le parole « comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 2-*bis* ».

3. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il dirigente amministrativo della Scuola nazionale dell'amministrazione permane in carica per il disbrigo degli atti strettamente attinenti all'ordinaria amministrazione fino alla nomina del Segretario generale della Scuola medesima. ».

Art. 8.

*(Disposizioni urgenti per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026)*

1. All'articolo 3, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) al primo periodo, dopo le parole « Lo scopo statutario è » sono inserite le seguenti: « la progettazione nonché » e dopo le parole « bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 » sono inserite le seguenti: « nonché delle opere finanziate interamente, anche connesse e di contesto relative agli impianti sportivi olimpici, sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla società, di intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con le Regioni interessate, e approvato con decreto del Presidente Consiglio dei ministri o dell'autorità politica delegata allo sport adottato entro il 31 ottobre 2021 »;

2) al terzo periodo, le parole « commissari straordinari dotati dei poteri e delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 » sono sostituite dalle seguenti: « commissari straordinari dotati dei poteri e delle funzioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 »;

b) al comma 2-*bis*, le parole « sono attribuiti i poteri e le facoltà previsti dall'articolo 61, commi 5 e 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 » sono sostituite dalle seguenti: « sono attribuiti i poteri e le facoltà previsti dall'articolo 61, commi 4, 5, 7 e 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 »;

c) al comma 9, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 23-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. ».

Art. 9.

*(Personale CONI)*

1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, convertito dalla legge 24 marzo 2021, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole « ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni » sono inserite le seguenti: « e ai sensi del comma 4 »;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. Il CONI, con proprio atto, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e in coerenza agli standard di indipendenza e autonomia previsti dal Comitato olimpico internazionale nonché dalla legge 31 gennaio 1992, n. 138, e dal decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280, determina l'articolazione della propria dotazione organica nel rispetto dei limiti di cui al comma 1. Il personale di Sport e Salute S.p.A. di cui al comma 2, incluso quello dirigenziale, è inquadrato tenuto conto delle attribuzioni previste dalle qualifiche e dai profili di provenienza, dei compiti svolti e della specificità delle relative professionalità. Con il medesimo atto sono stabiliti i criteri e le modalità per il reclutamento, attraverso una o più procedure concorsuali da concludersi entro il 31 dicembre 2021 del personale di cui al comma 3, per le singole qualifiche professionali, incluso il contingente di personale dirigenziale, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-*bis*, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché a ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero. Le prove concorsuali possono svolgersi con modalità semplificata ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e consistere in una valutazione per titoli coerenti alle professionalità di necessaria acquisizione e nell'espletamento di almeno una prova. Al personale si applica il contratto collettivo nazionale del personale, dirigenziale e non dirigenziale, del comparto funzioni centrali-sezione enti pubblici non economici. ».

Art. 10.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.  
Dato a Roma, addì 23 giugno 2021

MATTARELLA

Draghi , *Presidente del Consiglio dei ministri*  
Cingolani , *Ministro della transizione ecologica*  
Franco , *Ministro dell'economia e delle finanze*  
Patuanelli , *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*  
Giovannini , *Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*  
Guerini , *Ministro della difesa*  
Brunetta , *Ministro per la pubblica amministrazione*

Visto, *il Guardasigilli*: Cartabia

Allegato I  
*(Articolo 4, comma 3)*

**TABELLA 1**

<b>Regione</b>	<b>Unità</b>
Piemonte	12
Valle d'Aosta	2
Lombardia	12
Bolzano	4
Trento	3
Veneto	9
Friuli Venezia Giulia	4
Liguria	3
Emilia Romagna	11
Toscana	11
Umbria	4
Marche	5
Lazio	9
Abruzzo	5
Molise	2
Campania	7
Puglia	10
Basilicata	5
Calabria	8
Sicilia	12
Sardegna	12
<b>TOTALE</b>	<b>150</b>

Allegato II  
(Articolo 4, comma 4)**TABELLA 2**

<b>Regione</b>	<b>Risorse finanziarie 2021</b>	<b>Risorse finanziarie 2022-2026</b>
Piemonte	65.330	195.988
Valle d'Aosta	16.332	48.997
Lombardia	65.330	195.988
Bolzano	16.333	48.997
Trento	16.333	48.997
Veneto	48.997	146.991
Friuli Venezia Giulia	16.332	48.997
Liguria	16.332	48.997
Emilia Romagna	65.330	195.988
Toscana	65.330	195.988
Umbria	16.332	48.997
Marche	32.664	97.994
Lazio	48.997	146.991
Abruzzo	32.664	97.994
Molise	16.332	48.997
Campania	32.664	97.994
Puglia	48.997	146.991
Basilicata	32.664	97.994
Calabria	32.664	97.994
Sicilia	65.330	195.988
Sardegna	65.330	195.988
<b>TOTALE</b>	<b>816.617</b>	<b>2.449.850</b>

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 2301

**XVIII Legislatura**

(sono fatti salvi gli effetti prodotti dal d-l n. 92/21 ai sensi dell'art. 1, c. 2, della legge n. 113/21, di conversione del d-l n. 80/21, S. 2272)

---

Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92, recante misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport

---

Trattazione in Commissione

### **Sedute di Commissione primaria**

Seduta

13<sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede referente

[N. 224 \(pom.\)](#)

30 giugno 2021

13<sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) (sui lavori della Commissione)

[N. 227 \(ant.\)](#)

7 luglio 2021

13<sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede referente

[N. 227 \(ant.\)](#)

7 luglio 2021

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 13<sup>^</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)**



# 1.3.2.1.1. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 224 (pom.) del 30/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**  
MERCLEDÌ 30 GIUGNO 2021  
**224ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
[MORONESE](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Ilaria Fontana.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

*IN SEDE REFERENTE*

**[\(2301\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92, recante misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport**  
(Esame e rinvio)

La relatrice [GALLONE](#) (FIBP-UDC) riferisce sul disegno di legge in titolo. L'articolo 1 reca disposizioni volte a consentire l'assunzione di personale specializzato presso il Ministero della transizione ecologica. Il comma 1 autorizza il MiTE ad assumere a tempo indeterminato, per il biennio 2021-2022 e mediante procedure concorsuali semplificate, 218 unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, in possesso dei requisiti ivi contemplati, da inquadrare in Area III. Al comma 2 è prevista una riserva di posti del 50 per cento per i soggetti che abbiano svolto, alle dipendenze di società a partecipazione pubblica, attività di supporto tecnico-specialistico e operativo in materia ambientale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ovvero presso il MiTE per almeno due anni, anche non continuativi, nel triennio anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto; allo scopo di perseguire le predette finalità, al comma 3 si prevede un incremento della dotazione organica del MiTE di 155 unità di personale di Area III. Il comma 4 è finalizzato a posticipare di 4 anni l'obiettivo della riduzione progressiva delle convenzioni del MiTE per le attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico e operativo in materia ambientale, con azzeramento di tali convenzioni al 2030. Al comma 5 si prevede poi che le convenzioni stipulate tra il MiTE e la Sogesid S.p.a. siano ridotte in relazione agli oneri riferibili al personale della società medesima assunto sulla base della procedura contemplata al comma 1. Il comma 6 reca infine la quantificazione degli oneri finanziari derivanti dalla disposizione in esame. L'articolo 2 dispone, ai commi da 1 a 3, in materia di Struttura di missione per l'attuazione del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR) presso il MiTE. Il comma 1 stabilisce che la struttura di missione presso il MiTE per il coordinamento della fase attuativa del PNRR, fino al completamento

del Piano e comunque fino al 31 dicembre 2026, sia articolata in una struttura di coordinamento e in due uffici di livello dirigenziale generale, questi ultimi fino a un massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale complessivi. Il comma 2 prevede che sono conseguentemente resi indisponibili, nell'ambito della dotazione organica del MiTE, tre posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario, prevedendo la copertura finanziaria degli oneri. Il comma 3 proroga al 31 luglio 2021 per il MiTE il termine di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 22 del 2021 in materia di riordino di Ministeri, in base al quale i regolamenti di riorganizzazione del Ministero, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anziché con regolamenti governativi; si prevede poi la proroga del suddetto termine al 31 dicembre 2021, ai soli fini dell'adeguamento dell'organizzazione alle disposizioni di cui al comma 1 della disposizione.

Il comma 4 dell'articolo 2 proroga dal 30 giugno 2021 al 31 luglio 2021 il termine finale di durata della procedura semplificata per l'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione.

I commi 1 e 2 dell'articolo 3 dispongono che il Ministero della transizione ecologica può avvalersi di ENEA e di ISPRA per l'espletamento delle attività tecniche e scientifiche correlate all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, fino a un contingente massimo per ciascun ente di trenta unità di personale non dirigenziale collocato fuori ruolo o in posizione di comando presso gli uffici del MiTE. Si demanda l'individuazione delle unità di personale e delle modalità dell'avvalimento ad un protocollo di intesa a titolo gratuito tra il Ministero della transizione ecologica e tali soggetti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il trattamento economico fondamentale del personale in questione rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza, mentre è a carico del MiTE il trattamento economico accessorio.

L'articolo 3, comma 3 interviene sulla disciplina del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFA), sancendone la dipendenza funzionale dal Ministro della transizione ecologica, in luogo del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, fatta salva la dipendenza funzionale del Comando per la tutela agroalimentare dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. Inoltre, il Comandante del CUFA viene posto in posizione soprannumeraria rispetto all'organico dei generali di corpo d'armata previsto dal Codice dell'ordinamento militare, garantendo la copertura dei relativi oneri con una riduzione di organico degli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri.

L'articolo 4 novella la disciplina (recata dal comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014) relativa alla delega di funzioni ad apposito soggetto attuatore da parte dei Presidenti di Regioni nella loro veste di Commissari per il dissesto idrogeologico (comma 1). Viene inoltre previsto che, per la realizzazione degli interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico, presso ogni Commissario, è istituito fino al 31 dicembre 2026 un contingente di personale non dirigenziale nel numero complessivo massimo di 200 unità (commi 2-5). Viene inoltre modificata la disciplina relativa ai Commissari per le bonifiche dei SIN di Crotone e Brescia-Caffaro (comma 6), nonché prevista l'istituzione del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di collettamento e depurazione nel Lago di Garda, al fine di consentire la rapida attuazione del sistema di collettamento e depurazione del medesimo e la conseguente tempestiva dismissione della condotta sublacuale (commi 7 e 8).

L'articolo 5 prevede la nomina, da parte del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministro della transizione ecologica, di un Inviato speciale per il cambiamento climatico e ne prevede i limiti di durata, che non possono eccedere il mandato di governo dei Ministri che ne dispongono la nomina. L'Inviato ha il compito di consentire una più efficace partecipazione italiana agli eventi e ai negoziati internazionali sui temi ambientali, ivi inclusi quelli sul cambiamento climatico. Il comma 2 dell'articolo 5 stabilisce che i suddetti Ministeri assicurino il supporto tecnico e amministrativo all'Inviato speciale nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La relazione tecnica allegata al provvedimento evidenzia che, per quanto attiene alle strutture del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che possono fornire tale supporto, presso la Direzione

generale per la mondializzazione e le questioni globali, è attivo un ufficio dedicato alla trattazione dei profili internazionali delle questioni ambientali che già segue eventi e negoziati internazionali in materia, così come anche nell'ambito delle strutture del Ministero della transizione ecologica è prevista una struttura dedicata alle attività internazionali. Il comma 3 disciplina il trattamento economico dell'Inviato speciale, che può essere anche estraneo alla Pubblica amministrazione, mentre al comma 4 vengono quantificati gli oneri derivanti dalla creazione della figura dell'Inviato, recando la relativa copertura.

L'articolo 6 eleva da tre a cinque il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione dell'ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile).

L'articolo 7, ai commi 1 e 2, dispone in tema di regime transitorio in materia di VIA. Il comma 1 dell'articolo 7 è finalizzato a differire l'efficacia delle nuove norme relative alla Commissione istruttoria per la valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti PNRR-PNIEC, introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021, stabilendone l'applicazione alle sole istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021. La stessa decorrenza viene prevista per la devoluzione (anch'essa operata dal decreto-legge n. 77 del 2021) alla competenza statale delle istanze di VIA relative a progetti di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW.

Il successivo comma 2 introduce alcune precisazioni in relazione alla disciplina del personale delle pubbliche amministrazioni nominato quale membro della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC. In particolare il comma 2 dell'articolo 7 reca alcune modifiche al testo dell'articolo 8 del Codice dell'ambiente. La lettera a) in particolare riscrive il secondo periodo del comma 2-bis dell'articolo 8 del Codice - che disciplina il collocamento in posizione di fuori ruolo, comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione del personale delle pubbliche amministrazioni nominato quale membro della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC - precisando che il collocamento in questione avviene, d'ufficio, alla data di adozione del decreto di nomina, anziché entro quindici giorni dalla richiesta come prevede l'articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del 1997 che veniva richiamato nel testo previgente del comma 2-bis in questione, richiamo che viene soppresso dalla novella in esame.

L'articolo 7, comma 3, novella l'articolo 5 del decreto-legge n. 80 del 2021, onde introdurre una disposizione transitoria; essa dispone che il dirigente amministrativo della Scuola nazionale dell'amministrazione permanga in carica fino alla nomina del Segretario generale, al solo fine del disbrigo degli atti strettamente attinenti all'ordinaria amministrazione della medesima Scuola.

L'articolo 8, recante disposizioni urgenti per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, reca modifiche alla disciplina concernente la Società pubblica "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 SpA", cui è affidato il compito di realizzare le opere previste per lo svolgimento delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi invernali 2026. La novella incide sullo scopo statutario, prevedendo che la Società si occupi della progettazione (oltre che della realizzazione) delle opere individuate con decreto ministeriale, nonché delle opere finanziate interamente sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla Società medesima, ed approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero con decreto ministeriale, entro il 31 ottobre 2021. Si prevede, inoltre, la modifica dei poteri e delle funzioni del Commissario straordinario, nonché dei poteri e delle facoltà dell'organo di amministrazione della Società, per la realizzazione degli interventi in questione. Ulteriore novella riguarda la disciplina che regola la stipula, da parte della medesima Società, di contratti di lavoro autonomo e subordinato, a tempo determinato, prevedendo l'applicabilità di talune disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato.

L'articolo 9 novella la disciplina concernente l'organizzazione e il funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 5 del 2021, demandando al medesimo CONI la facoltà di definire, con proprio atto, l'articolazione della propria dotazione organica, nonché i criteri e le modalità per il reclutamento del personale finalizzato al completamento della medesima pianta organica.

L'articolo 10 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio al fine di dare immediata attuazione alle disposizioni del presente decreto.

L'articolo 11 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua

pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il sottosegretario di Stato Ilaria FONTANA ritiene opportuno informare tempestivamente i componenti della Commissione dell'intenzione del Governo di presentare un emendamento volto ad inserire nel disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 80 del 2021 (A.S. n. 2272, in questo momento all'esame delle Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia del Senato) i contenuti del decreto-legge in titolo.

La Presidente [MORONESE](#) fa presente che convocherà quanto prima un Ufficio di Presidenza della Commissione, al fine di valutare come organizzare l'ulteriore prosieguo dei lavori di Commissione alla luce di quanto testé comunicato dal rappresentante del Governo.

A titolo personale rileva che il modo di procedere del Governo non può non suscitare perplessità, a cominciare dalle implicazioni problematiche dello stesso in ragione del fatto che non tutti i contenuti del decreto-legge in titolo risultano pertinenti rispetto all'oggetto del citato decreto-legge n. 80 del 2021.

Il senatore [FERRAZZI](#) (PD) chiede che il Governo chiarisca le ragioni del modo di procedere che si intende seguire, anche al fine di consentire alla Commissione di adottare le ulteriori determinazioni di sua competenza in tema di programmazione dei lavori sulla base di un più chiaro e completo quadro di riferimento.

Il senatore [ARRIGONI](#) (L-SP-PSd'Az) si dice stupito di quanto preannunciato dal rappresentante del Governo e rileva come la gestione dei più recenti provvedimenti di urgenza stia avvenendo in modo da rendere di fatto impossibile una reale e costruttiva interlocuzione del Senato nell'elaborazione dei provvedimenti medesimi.

La senatrice [NUGNES](#) (Misto) concorda con i rilievi e le richieste di chiarimento avanzati dai senatori Ferrazzi e Arrigoni, ritenendo inaccettabile la sostanziale compressione del ruolo del Parlamento conseguente alle modalità con le quali è in concreto organizzata l'attività legislativa.

Seguono brevi interventi del senatore [NASTRI](#) (FdI) - che lamenta anch'egli il fatto che la Commissione risulti, di fatto, esautorata dalla possibilità di esaminare il provvedimento d'urgenza in titolo - e della senatrice [GALLONE](#) (FIBP-UDC), che esprime perplessità sul mancato coinvolgimento della Commissione ambiente del Senato nella definizione della struttura organizzativa del Ministero della transizione ecologica, attesa la centralità delle problematiche ambientali sia nell'attuale contesto storico, sia, più in particolare, ai fini dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Dopo un breve ulteriore intervento della Presidente [MORONESE](#) (Misto), prende nuovamente la parola il sottosegretario Ilaria FONTANA che rileva come il Governo abbia ritenuto pertinenti i contenuti del decreto-legge in titolo rispetto ai contenuti del decreto-legge n. 80.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

## 1.3.2.1.2. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 227 (ant.) del 07/07/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**  
MERCLEDÌ 7 LUGLIO 2021  
**227ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**MORONESE**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Ilaria Fontana.*

*La seduta inizia alle ore 9.*

**SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2301**

La **PRESIDENTE** comunica che, nell'Ufficio di Presidenza testé conclusosi, si è convenuto di rinviare di alcuni giorni il seguito dell'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92, recante misure urgenti per il rafforzamento del ministero della transizione ecologica e in materia di sport (Atto Senato 2301), essendo stata confermata l'intenzione del Governo di presentare un emendamento volto ad inserire nel disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 80 del 2021 (Atto Senato 2272, assegnato in sede referente alle Commissioni affari costituzionali e giustizia del Senato) i contenuti del citato decreto-legge n. 92 del 2021, così da poter valutare l'eventuale ulteriore trattazione del provvedimento alla luce dell'andamento dei lavori nelle medesime Commissioni riunite.

Prende atto la Commissione.

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**

**Proposta di nomina del dottor Luigi Spadone a Presidente dell'Ente Parco nazionale della Val Grande ( n. 92 )**

(Parere al Ministro della transizione ecologica. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore **LANIECE** (*Aut (SVP-PATT, UV)*), richiamando quanto emerso nella seduta di ieri, fa presente di ritenere condivisibile la proposta, avanzata dalla senatrice Pavanelli, di procedere all'audizione del dottor Luigi Spadone.

La Commissione conviene quindi di procedere all'audizione proposta.

Il seguito dell'esame è rinviato.

**Proposta di nomina del dottor Giuseppe Marzano a Presidente dell'Ente Parco nazionale del Circeo ( n. 93 )**

(Parere al Ministro della transizione ecologica. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [L'ABBATE](#) (M5S) fa presente di condividere la proposta avanzata nella seduta di ieri dalla senatrice Pavanelli di procedere all'audizione del dottor Giuseppe Marzano.

La Commissione conviene quindi di procedere all'audizione proposta.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,05.*

## **1.4. Trattazione in consultiva**

## 1.4.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 2301

**XVIII Legislatura**

(sono fatti salvi gli effetti prodotti dal d-l n. 92/21 ai sensi dell'art. 1, c. 2, della legge n. 113/21, di conversione del d-l n. 80/21, S. 2272)

---

Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92, recante misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport

---

Trattazione in consultiva

### **Sedute di Commissioni consultive**

Seduta

4<sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa)

[N. 109 \(pom.\)](#)

6 luglio 2021

7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) (sui lavori della Commissione)

[N. 243 \(ant.\)](#)

30 giugno 2021

7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

[N. 246 \(pom.\)](#)

13 luglio 2021

8<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)

[N. 208 \(pom.\)](#)

6 luglio 2021

[N. 209 \(ant.\)](#)

7 luglio 2021

[N. 210 \(pom.\)](#)

13 luglio 2021

10<sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

[N. 159 \(ant.\)](#)

30 giugno 2021

[N. 161 \(pom.\)](#)

6 luglio 2021

14<sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

[N. 246 \(pom.\)](#)

7 luglio 2021



[N. 247 \(pom.\)](#)

13 luglio 2021

[N. 248 \(pom.\)](#)

14 luglio 2021

Commissione parlamentare questioni regionali

14 luglio 2021

(pom.)

## **1.4.2. Resoconti sommari**

## **1.4.2.1. 4<sup>^</sup> Commissione permanente (Difesa)**

## 1.4.2.1.1. 4ª Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 109 (pom.) del 06/07/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**DIFESA (4ª)**  
**MARTEDÌ 6 LUGLIO 2021**  
**109ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**PINOTTI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Stefania Pucciarelli.*

*La seduta inizia alle ore 16.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2301) Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92, recante misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport**  
(Parere alla 13a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La presidente **PINOTTI** ricorda che all'ordine del giorno in sede consultiva figura il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 92 del 2021, recante misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport.

Il senatore **AUDDINO** (M5S), relatore del provvedimento, ricorda che il decreto-legge in esame, composto di 11 articoli e 2 allegati, è finalizzato prioritariamente ad introdurre misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica (MITE), cui - come noto - è stata attribuita competenza in materia energetica.

L'articolo 1 del decreto legge prevede l'assunzione, a tempo indeterminato, di 218 unità di personale. Il testo disciplina altresì la struttura di missione presso il MITE per il coordinamento della fase attuativa del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (art. 2); l'avvalimento da parte del dicastero di personale di ENEA e ISPRA e la modifica della dipendenza funzionale del Comando forestale dell'Arma dei Carabinieri (art. 3); misure di accelerazione delle attività dei Commissari in materia ambientale (art. 4) e la nomina della figura dell'Inviato speciale per il cambiamento climatico (art. 5).

Ulteriori articoli disciplinano inoltre l'aumento dei componenti del Consiglio di amministrazione di ENEA (art. 6) e il regime transitorio in materia di VIA e per il funzionamento della Scuola nazionale della pubblica amministrazione (art. 7).

Ci sono poi disposizioni urgenti per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 (art. 8) e per il personale del CONI (art. 9).

Per quanto concerne la competenza della Commissione, aspetti di interesse si rinvencono in relazione

agli articoli 3 e 4.

L'articolo 3 modifica la dipendenza funzionale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri. Per tale Comando viene sancita la dipendenza funzionale dal Ministro della transizione ecologica, in luogo del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. Resta salva la dipendenza funzionale del Comando per la tutela agroalimentare dal Ministro delle politiche agricole e forestali. Inoltre, il Comandante dei Forestali viene posto in posizione soprannumeraria rispetto all'organico dei generali di corpo d'armata previsto dal Codice dell'ordinamento militare, riducendo l'organico degli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri.

Più in dettaglio, la norma interviene sul Codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010), apportando alcune significative modificazioni. All'articolo 800, riguardante le consistenze organiche complessive dell'Arma dei Carabinieri, viene diminuita di 3 unità la consistenza organica degli ufficiali in servizio permanente (che passa da 4.207 a 4.204 unità), una riduzione che viene apportata anche nei quadri che definiscono le disposizioni transitorie relative agli organici degli ufficiali. Ulteriore modifica viene introdotta alla tabella IV, quadro I, specchio B, che definisce le consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2026, in cui viene diminuito di 3 unità il numero dei tenenti colonnello del ruolo normale dell'Arma dei Carabinieri (da 1.131 a 1.128 unità). Inoltre, alla tabella IV, quadro I, specchio C, che definisce le consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2031, viene diminuito di 3 unità il numero dei tenenti colonnello del ruolo normale (da 1.108 a 1.105 unità).

Viene inoltre coerentemente novellato il testo dell'articolo 174-*bis* del Codice dell'ordinamento militare, al fine di prevedere la dipendenza funzionale del Comando unità forestali dal Ministro della transizione ecologica, fatte salve la dipendenza dal Capo di stato maggiore della Difesa, tramite il comandante generale, per i compiti militari, nonché la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno, per i compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e la dipendenza funzionale dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del Comando Carabinieri per la tutela agroalimentare per lo svolgimento delle funzioni riconducibili alle attribuzioni del medesimo Ministero. La norma precisa inoltre che il Ministro della transizione ecologica si avvale del Comando Carabinieri per la tutela agroalimentare per lo svolgimento delle funzioni riconducibili alle attribuzioni del medesimo Ministero, mentre il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali si avvale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Con il nuovo comma 2-*quater* dell'articolo 174-*bis* si dispone che il Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministero dell'economia e delle finanze definisca gli obiettivi strategici generali del Comando forestali, tranne che per le eventuali funzioni di difesa e ordine pubblico. Peraltro, nella relazione si evidenzia come l'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 300 del 1999, avesse già previsto il trasferimento delle funzioni e dei compiti attribuiti al Ministero delle politiche agricole in materia di polizia forestale ambientale, e come tuttavia, tale previsione non avesse avuto effettiva attuazione. La relazione stessa sottolinea infine che l'articolo così modificato si pone in linea con l'articolo 174 del Codice dell'ordinamento militare, che descrive l'organizzazione mobile e speciale dell'Arma.

Ulteriore elemento di novità è il collocamento in soprannumero rispetto all'organico dei generali di corpo d'armata previsto dal Codice dell'ordinamento militare del comandante del Comando forestali. Secondo la relazione illustrativa, l'esigenza nasce dalla necessità imperativa di coprire le 13 posizioni di impiego da generale di corpo d'armata nell'Arma per le quali oggi sono previsti in organico solo 12 generali di corpo d'armata (compreso il Comandante generale). L'incarico di Comandante dei forestali, istituito nel 2017 a seguito dell'assorbimento del Corpo forestale dello Stato, comporta l'assorbimento di un'unità della dotazione organica del grado di generale di corpo d'armata, non compensata da incrementi organici in tale grado. In tale quadro - secondo la relazione - dal momento che l'Arma ha una forza organica pari a 119.788 unità, la posizione aggiuntiva appare congrua rispetto ai volumi organici dei generali/dirigenti generali delle altre Forze di polizia. La riduzione di organico di 3 unità del ruolo ufficiali dell'Arma dei Carabinieri, nel grado di Tenente Colonnello apportata dalla norma in

esame garantisce la copertura dei relativi oneri. La relazione tecnica precisa che la carica di comandante del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari è sul piano ordinamentale attribuita a un generale di corpo d'armata.

Sul punto evidenzia come occorra peraltro segnalare quanto evidenziato dal *dossier* dei Servizi Studi di Camera e Senato e cioè che la relazione illustrativa del provvedimento fa riferimento ad una riduzione organica "di una unità del ruolo Ispettori e di tre unità del ruolo Sovrintendenti prevista dal comma 3, lettera a)", che non sembra trovare riscontro nel testo della norma in esame, né nel conteggio degli oneri effettuato dalla relazione tecnica.

Ulteriori aspetti di interesse per la Commissione si rinvencono in relazione all'articolo 4, che detta misure di accelerazione delle attività dei Commissari in materia ambientale. Si prevede in particolare che, per la realizzazione degli interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico, presso ogni Commissario sia istituito fino al 31 dicembre 2026 un contingente di personale non dirigenziale nel numero complessivo massimo di 200 unità (comma 2). Viene inoltre previsto che il MITE sia autorizzato per l'anno 2021 al reclutamento di un contingente massimo di 150 unità (comma 3).

Il comma 4 dell'articolo 4, dispone infine che il restante contingente da assegnare ai Commissari sia costituito - fino a un massimo di 50 unità - non solo da soggetti in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di architetto, geologo, ingegnere civile e ambientale, ecc., ma anche da personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco.

Propone infine di formulare un parere favorevole sul provvedimento in esame.

Non essendovi richieste di intervento, interviene il sottosegretario Stefania PUCCIARELLI che, nell'esprimere apprezzamento per il lavoro di sintesi svolto dal relatore, evidenzia come alcune delle modifiche previste sono necessarie per consentire al Ministero della transizione ecologica di avvalersi del personale dell'Arma dei Carabinieri e a questa di operare in modo pienamente funzionale.

Non essendovi altre richieste di intervento, la [PRESIDENTE](#), pone in votazione la proposta di parere favorevole formulata dal Relatore che, previa verifica della presenza del prescritto numero legale, risulta approvata.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

## **1.4.2.2. 7<sup>^</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)**

## 1.4.2.2.1. 7<sup>a</sup>Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 243 (ant.) del 30/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7<sup>a</sup>)**  
**MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 2021**  
**243<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[NENCINI](#)

*La seduta inizia alle ore 11,05.*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sono stati assegnati alla Commissione per il parere al Governo quattro schemi di decreti ministeriali concernenti rimodulazioni delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale riguardanti quattro Regioni (atti del Governo nn. 263, 264, 265 e 266); propone di avviarne l'esame nelle sedute che saranno convocate la prossima settimana. In tali sedute propone di avviare altresì l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. [2301](#) di conversione del decreto-legge n. 92 del 2021 recante misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport. Propone di inserire all'ordine del giorno delle sedute della prossima settimana e di avviare la discussione in sede redigente del disegno di legge n. [2285](#), approvato dalla Camera dei deputati; in quelle sedute infine, potrà essere concluso l'esame dell'affare assegnato n. 566 in materia di beni culturali illecitamente esportati.

La Commissione concorda con le proposte del Presidente.

La senatrice [SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*) interviene per sollecitare l'avvio della discussione del disegno di legge n. [1684](#).

Anche il senatore [VERDUCCI](#) (*PD*) sollecita l'avvio della discussione del disegno di legge n. 1684 e preannuncia, in qualità di relatore, la presentazione del documento conclusivo per l'indagine conoscitiva sulla condizione studentesca e il precariato nella ricerca universitaria nelle sedute che saranno convocate nella settimana successiva alla prossima.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi che nelle sedute della settimana successiva alla prossima sia avviata la discussione in sede redigente del disegno di legge n. 1684, nonché del disegno di legge n. [2166](#) concernente la dichiarazione di monumento nazionale dell'Arco di Traiano di Benevento, e che sia esaminato il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla condizione studentesca e il precariato nella ricerca universitaria saranno quindi calendarizzati.



Conviene la Commissione.

*PER IL DEFERIMENTO DI UN AFFARE ASSEGNATO SUL RILANCIO DEL SETTORE  
ARCHIVISTICO*

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari del 15 giugno si è convenuto di chiedere il deferimento di un nuovo affare assegnato, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, sul rilancio del settore archivistico; si è altresì convenuto, in quella sede, di svolgere un ciclo di audizioni informali e fissato un termine per avanzare proposte al riguardo. Sottopone quindi alla Commissione l'elenco delle proposte di audizioni informali da svolgere. La Commissione concorda con le proposte di audizioni avanzate.

*La seduta termina alle ore 11,15.*

## 1.4.2.2.2. 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 246 (pom.) del 13/07/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7<sup>a</sup>)  
MARTEDÌ 13 LUGLIO 2021  
246<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
[NENCINI](#)

*La seduta inizia alle ore 15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2301) Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92, recante misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport**  
(Parere alla 13<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra, per le parti di competenza, il provvedimento in titolo. Dopo aver ricordato che gli articoli da 1 a 7 mirano a garantire il rafforzamento del Ministero per la transizione ecologica, al fine di consentire l'attuazione delle politiche di transizione ecologica e la gestione della struttura di missione per l'attuazione del PNRR presso il medesimo Ministero, si sofferma sulle disposizioni di stretta competenza della Commissione.

L'articolo 8 reca modifiche alla disciplina concernente la Società pubblica "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa", cui è affidato il compito di realizzare le opere previste per lo svolgimento delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi invernali 2026. La novella incide sullo scopo statutario, prevedendo che la Società si occupi della progettazione delle opere individuate con decreto ministeriale, nonché delle opere finanziate interamente dal piano degli interventi predisposto dalla Società medesima. Si prevede, inoltre, l'ampliamento dei poteri e delle funzioni del Commissario straordinario, nonché dei poteri e delle facoltà dell'organo di amministrazione della Società, per la realizzazione degli interventi in questione. È altresì novellata la disciplina che regola la stipula, da parte della medesima Società, di contratti di lavoro autonomo e subordinato, a tempo determinato e viene rafforzata la possibilità da parte della società di ricorrere alla mobilità tra pubblico e privato. Passa poi ad illustrare l'articolo 9, concernente l'organizzazione e il funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), demandando al medesimo CONI la facoltà di definire, con proprio atto, l'articolazione della propria dotazione organica, nonché i criteri e le modalità per il reclutamento del personale finalizzato al completamento della medesima pianta organica. Dopo aver ricordato la normativa di riferimento sul funzionamento del CONI di cui al decreto legge n. 5 del 2021, fa presente che all'articolo 1, comma 3, del citato decreto - a seguito della novella introdotta al comma 1, lettera a), dell'articolo in esame - stabilisce che il completamento della pianta organica del

medesimo CONI avviene mediante concorsi pubblici per titoli ed esami, nonché "ai sensi del comma 4" del decreto legge n. 5 del 2021. In sede di reclutamento, è prevista una riserva, pari al 50 per cento dei posti messi a concorso, in favore del personale dipendente a tempo indeterminato della società Sport e salute Spa. La seconda delle due novelle (al comma 1, lettera *b*) consiste nella riformulazione del comma 4 del decreto-legge n. 5, prevedendo che il CONI determini l'articolazione della propria dotazione organica - pari a 165 unità di personale, delle quali 10 unità di personale dirigenziale di livello non generale) - disponendo in ordine all'inquadramento del personale di Sport e Salute S.p.A. che ora è trasferito al CONI. Ai sensi del novellato comma 4, il reclutamento del personale è svolto mediante una o più procedure concorsuali per le singole qualifiche professionali, incluso il contingente di personale dirigenziale. Tali procedure devono: a) concludersi entro il 31 dicembre 2021; b) svolgersi nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità; c) effettuarsi nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 161; d) svolgersi in deroga alle procedure di mobilità, nonché a ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero. Inoltre, le procedure possono svolgersi con modalità semplificata, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge n. 44 del 2021, e possono "consistere in una valutazione per titoli coerenti alle professionalità di necessaria acquisizione" e "nell'espletamento di almeno una prova". Sul punto fa presente che la disciplina di cui al novellato comma 4 deroga all'articolo 10 del citato decreto n. 44 del 2021, in quanto le modalità semplificate per lo svolgimento delle prove possono prevedere, ai sensi di quest'ultima disciplina, l'espletamento "di una sola prova scritta e di una prova orale", mentre la novella in esame consentirebbe al CONI di svolgere la procedura concorsuale con l'espletamento di "almeno una prova", senza specificare che debba essere scritta. Inoltre, il citato articolo 10 circoscrive l'ambito di applicabilità della misura semplificata consistente nel consentire nei concorsi "l'espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale" ai soli "concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale", mentre nel caso del reclutamento del personale CONI le modalità semplificate parrebbero potersi estendere anche ai concorsi dirigenziali. Suggerisce in merito un approfondimento al fine di operare un coordinamento normativo. Infine il novellato comma 4, al quinto periodo, conferma l'applicazione al personale del contratto collettivo nazionale del personale, dirigenziale e non dirigenziale, del comparto funzioni centrali-sezione enti pubblici non economici.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto che non vi sono richieste di intervenire in discussione generale, dà nuovamente la parola al relatore.

Il relatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) propone di esprimersi, per quanto di competenza, favorevolmente.

Il senatore [BARBARO](#) (*FdI*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, sottolineando come le norme in materia di sport rappresentino atti dovuti sia per quanto riguarda lo svolgimento delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, sia per quanto riguarda quelle che perfezionano quanto disposto con il decreto-legge n. 5 del 2021.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del numero legale, la proposta del relatore è posta ai voti e approvata.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto del Ministro della cultura recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2016-2018, con riferimento alla regione Veneto ( [n. 263](#) )**

**Schema di decreto del Ministro della cultura recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2019 e 2020, con riferimento alla regione Abruzzo ( [n. 264](#) )**

**Schema di decreto del Ministro della cultura recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2019 e 2020, con riferimento alla regione Sicilia ( [n. 265](#) )**

**Schema di decreto del Ministro della cultura recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2019 e 2020, con riferimento alla regione Umbria ( [n. 266](#) )**

(Parere al Ministro della cultura ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti separati. Pareri favorevoli)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 7 luglio.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto che non vi sono richieste di intervenire in discussione generale, dà la parola alla relatrice.

La relatrice [VANIN](#) (M5S) propone di esprimere un parere favorevole su ciascuno dei quattro schemi di decreto in titolo.

Poiché nessuno chiede di intervenire in sede di dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#) avverte che si procederà separatamente alla votazione di ciascuna delle proposte di parere favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta della relatrice di esprimersi favorevolmente sull'atto del Governo n. 263 è posta ai voti e approvata.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta della relatrice di esprimersi favorevolmente sull'atto del Governo n. 264 è posta ai voti e approvata.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta della relatrice di esprimersi favorevolmente sull'atto del Governo n. 265 è posta ai voti e approvata.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta della relatrice di esprimersi favorevolmente sull'atto del Governo n. 266 è posta ai voti e approvata.

*La seduta termina alle ore 15,20.*

## **1.4.2.3. 8<sup>^</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)**

## 1.4.2.3.1. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 208 (pom.) del 06/07/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 6 LUGLIO 2021

208ª Seduta

Presidenza del Presidente

[COLTORTI](#)

*Interviene il vice ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Teresa Bellanova.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Proposta di nomina del professor Massimo Deiana a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna ( n. 89 )**

(Parere al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 giugno.

Non essendovi richieste di intervento in discussione, il relatore [MARGIOTTA](#) (PD), come preannunciato nella seduta del 22 giugno, formula una proposta di parere favorevole alla nomina del professor Massimo Deiana a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna.

In assenza di richieste di intervento in dichiarazione di voto, si procede dunque alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore. Partecipano alla votazione i senatori [BERUTTI](#) (Misto-IeC), [CAMPARI](#) (L-SP-PSd'Az), [COLTORTI](#) (M5S), [CORTI](#) (L-SP-PSd'Az), [D'ARIENZO](#) (PD), [DI GIROLAMO](#) (M5S), [FEDE](#) (M5S), [LUPO](#) (M5S), [MARGIOTTA](#) (PD), [PAROLI](#) (FIBP-UDC), [PERGREFFI](#) (L-SP-PSd'Az), [RUFA](#) (L-SP-PSd'Az), [RUSPANDINI](#) (Fdl), [SANTILLO](#) (M5S) e [GRIMANI](#) (IV-PSI), in sostituzione della senatrice Vono.

La proposta di parere favorevole risulta approvata con 9 voti favorevoli e 6 astenuti.

#### **Proposta di nomina del dottor Pasqualino Monti a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale ( n. 90 )**

(Parere al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 giugno.

Non essendovi richieste di intervento in discussione, la relatrice [LUPU](#) (M5S), come preannunciato nella seduta del 22 giugno, formula una proposta di parere favorevole alla nomina del dottor Pasqualino Monti a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale.

In assenza di richieste di intervento in dichiarazione di voto, si procede dunque alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole della relatrice. Partecipano alla votazione i senatori [BARACHINI](#) (FIBP-UDC), [BERUTTI](#) (Misto-IeC), [CAMPARI](#) (L-SP-PSd'Az), [COLTORTI](#) (M5S), [CORTI](#) (L-SP-PSd'Az), [D'ARIENZO](#) (PD), [DI GIROLAMO](#) (M5S), [FEDE](#) (M5S), [LUPU](#) (M5S), [MARGIOTTA](#) (PD), [PAROLI](#) (FIBP-UDC), [PERGREFFI](#) (L-SP-PSd'Az), [RUFA](#) (L-SP-PSd'Az), [RUSPANDINI](#) (FdI), [SANTILLO](#) (M5S) e [GRIMANI](#) (IV-PSI), in sostituzione della senatrice Vono.

La proposta di parere favorevole risulta approvata con 15 voti favorevoli e 1 astenuto.

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione di ulteriori interventi infrastrutturali da realizzare ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e dei commissari straordinari individuati per ciascuna opera ( n. 262 )**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 giugno.

Il vice ministro BELLANOVA comunica alcune integrazioni che si intendono apportate dal Governo all'atto in oggetto. Con riferimento all'intervento SS 64 Porrettana - Nodo stradale Casalecchio di Reno Stralcio Sud, segnala che nella denominazione dell'opera è necessario aggiungere l'intervento relativo alla messa in sicurezza del Ponte Leonardo (Bologna). Fornisce, con riferimento alla Galleria Sant'Anna, l'aggiornamento e l'integrazione dei CUP e del quadro finanziario, nonché i CUP di riferimento per il *bypass* ferroviario di Augusta sulla tratta ferroviaria Catania-Siracusa e il collegamento ferroviario nel porto di Augusta.

Il senatore [CAMPARI](#) (L-SP-PSd'Az) si compiace che il Governo abbia recepito le indicazioni della sua parte politica per quanto attiene al nodo di Bologna, riconoscendo la dovuta attenzione alla situazione problematica in cui versa il ponte Leonardo.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (PD) manifesta la sua perplessità rispetto alla decisione di commissariare un numero di opere che rischia di essere eccessivo e di avere effetti controproducenti rispetto alle finalità di velocizzazione proprie dell'istituto del commissariamento, al quale si dovrebbe fare ricorso con discernimento.

Ritiene inoltre non facilmente comprensibile la scelta di commissariare anche opere di piccole dimensioni e di attribuire a un unico commissario ben 15 opere stradali.

Osserva che la previsione in virtù della quale i commissari si devono servire delle proprie strutture senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica può essere condivisibile con riferimento ai commissari che operano all'interno di contesti molto strutturati come ANAS e RFI, ma diventa problematica ad esempio per i provveditori regionali alle opere pubbliche, le cui strutture sono affette

da croniche insufficienze di risorse, e, a maggior ragione, per i dirigenti pubblici in quiescenza. Considerato, infine, che il Governo ha scelto di non adottare un criterio restrittivo nell'individuazione delle nuove opere da commissariare, chiede che siano inserite nella nuova lista anche due opere già segnalate in passato dal suo Gruppo: la SS 12 area tangenziale di Verona e la Potenza-Bari.

La senatrice [PERGREFFI](#) (*L-SP-PSd'Az*) esprime preoccupazione in merito alla possibilità che alcuni commissari si trovino a doversi occupare di un numero eccessivo di opere, osserva che è importante capire come la nomina dei commissari impatti sui tempi di realizzazione delle opere e appoggia le richieste di inserire tra le opere da commissariare la Tirrenica e la Potenza-Bari.

Il senatore [SANTILLO](#) (*M5S*) afferma che, a suo avviso, la politica del ricorso ai commissariamenti dovrebbe terminare, considerato che negli ultimi anni il legislatore ha adottato provvedimenti in materia di semplificazioni che hanno introdotto poteri derogatori estremamente significativi. Anche in assenza di commissariamenti, ANAS e RFI possono già usufruire di strumenti molto incisivi, addirittura superiori a quelli di cui godevano i commissari in passato. Prima di procedere alla nomina di nuovi commissari, bisognerebbe effettuare una valutazione che consenta di comprendere l'impatto dei commissariamenti sui tempi di realizzazione delle opere e capire quanti siano i responsabili unici di procedimento.

Il vice ministro BELLANOVA riferisce che l'orientamento sulle opere menzionate dal senatore Margiotta, così come su altre, è quello di istituire tavoli tecnici specifici che consentano di coordinare l'interlocuzione delle varie realtà istituzionali coinvolte nell'*iter*.

Per quanto riguarda il numero delle opere da commissariare, ricorda che è stata la stessa 8ª Commissione, nel parere reso sul precedente schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, a sollecitare il commissariamento di un lungo elenco di opere, per cui il Governo si è attenuto a un chiaro indirizzo del Parlamento.

Peraltro, la lista delle opere contenuta nello schema attualmente all'esame delle Commissioni parlamentari è frutto non solo del recepimento da parte del Governo delle indicazioni contenute nei pareri parlamentari ma anche di un percorso di ascolto e confronto tra Governo e Gruppi parlamentari coordinato dallo stesso Ministro, del quale il provvedimento in esame costituisce la sintesi.

Sul tema della sproporzione tra il numero delle opere da commissariare e quello dei commissari designati si impegna a riferire al Ministro quanto emerso nel corso del dibattito odierno.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2301) Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92, recante misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport**  
(Parere alla 13a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [PERGREFFI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il provvedimento in esame, che introduce misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e disposizioni in materia di sport. In particolare, al fine di consentire l'attuazione delle politiche di transizione ecologica definite nel PNRR e di conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione e di politica ambientale assunti in ambito europeo e con l'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, l'articolo 1 autorizza, per il biennio 2021-2022, il Ministero della transizione ecologica ad assumere a tempo indeterminato 218 unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica.

L'articolo 2 reca disposizioni volte a definire l'articolazione della struttura di missione per l'attuazione del PNRR, istituita presso il Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021 (il cosiddetto decreto "semplificazioni", attualmente in corso di esame



presso la Camera dei deputati).

Esso inoltre proroga dal 30 giugno 2021 al 31 luglio 2021 il termine entro il quale i regolamenti di organizzazione del Ministero della transizione ecologica e del Ministero dello sviluppo economico, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, potranno essere adottati con procedura semplificata in deroga al procedimento ordinario stabilito dall'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge n. 400 del 1988.

L'articolo 3 prevede che il Ministero della transizione ecologica, per l'espletamento delle attività tecniche e scientifiche correlate all'attuazione del PNRR, si possa avvalere di personale dell'ENEA e dell'ISPRA. Reca inoltre precisazioni sulla dipendenza funzionale dal suddetto Ministero del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri.

Con l'articolo 4 sono introdotte disposizioni volte al rafforzamento dei poteri dei soggetti attuatori dei quali si possono avvalere i Presidenti delle Regioni - subentrati nelle funzioni dei Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014 - per lo svolgimento delle attività di progettazione e di esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, nonché misure volte a potenziare la dotazione di personale da destinare alle attività per il contrasto al dissesto idrogeologico.

Ulteriori precisazioni riguardano la disciplina dei Commissari straordinari per l'attuazione degli interventi di bonifica nei siti contaminati di interesse nazionale di Crotone e Brescia Caffaro.

È infine istituito il Commissario straordinario per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del lago di Garda. A tale Commissario, individuato nel prefetto di Brescia, sono attribuiti i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge "sblocca cantieri".

L'articolo 5, al fine di consentire una più efficace partecipazione italiana agli eventi e ai negoziati internazionali sui temi ambientali, prevede la nomina di un inviato speciale per il cambiamento climatico da parte del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministro della transizione ecologica.

L'articolo 6 innalza da tre a cinque il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione dell'ENEA.

L'articolo 7 prevede che la disposizione contenuta nel decreto-legge semplificazioni del 2021 attualmente all'esame della Camera dei deputati che attribuisce la competenza per la valutazione ambientale dei progetti ricompresi nel PNRR, di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del PNIEC alla Commissione PNRR-PNIEC si applichi alle istanze presentate a partire dal prossimo 31 luglio.

L'articolo in esame stabilisce inoltre che anche il trasferimento alla competenza statale delle istanze riguardanti i progetti per la realizzazione di impianti fotovoltaici con potenza complessiva superiore a 10MW, anch'esso previsto da una disposizione contenuta nel suddetto decreto semplificazioni, trovi applicazione con riferimento alle istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021.

Ulteriori disposizioni riguardano poi il personale della Commissione PNRR-PNIEC, nonché la Scuola nazionale dell'amministrazione.

L'articolo 8 reca disposizioni per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, che integrano l'articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2020.

Tale articolo, in particolare, ha disciplinato l'istituzione e l'attività della società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.", assegnandole lo scopo statutario di realizzare, quale centrale di committenza e stazione appaltante, le opere infrastrutturali per lo svolgimento delle Olimpiadi del 2026 che sarebbero state individuate con un successivo decreto ministeriale.

Sempre al fine di realizzare tali opere - individuate con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 7 dicembre 2020 - e ove ne ricorrano le condizioni, il citato articolo 3 ha inoltre autorizzato il Presidente del Consiglio dei ministri a nominare uno o più commissari straordinari dotati dei poteri e delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge "sblocca cantieri", vale a dire della possibilità di svolgere le funzioni di stazione appaltante e di operare in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto della legislazione antimafia e degli obblighi

derivanti dalla normativa europea.

Sempre l'articolo 3 del decreto-legge n. 16 ha infine attribuito all'organo di amministrazione della Società i poteri sostitutivi e le facoltà in materia di contratti pubblici già previsti dall'articolo 61, commi 5 e 8, del decreto-legge n. 50 del 2017 per il Commissario incaricato della realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino di Cortina del marzo 2020 e del febbraio 2021.

L'articolo 8 del provvedimento in esame interviene dunque su tale quadro normativo per attribuire come scopo statutario alla Società non solo la realizzazione ma anche la progettazione delle opere previste per lo svolgimento delle Olimpiadi e per ricomprendere tra tali opere anche le opere finanziate interamente, anche connesse e di contesto relative agli impianti sportivi olimpici, sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla Società, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con le regioni interessate, e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica delegata allo sport, da adottare entro il 31 ottobre 2021.

Ulteriori integrazioni riguardano le funzioni e i poteri attribuiti ai Commissari straordinari nominati dal Presidente del Consiglio, che vengono ampliati con il richiamo alla disciplina contenuta nell'intero articolo 4 del decreto-legge "sblocca cantieri", invece che nel solo comma 3.

Tra i poteri e le facoltà attribuite all'organo di amministrazione della Società sono inoltre inseriti anche quelli previsti dai commi 4 e 7 dell'articolo 61 del già citato decreto-legge n. 50 del 2017, che disciplinano le modalità per l'approvazione del piano degli interventi e la dichiarazione di pubblica utilità.

Sempre con riferimento alla Società, è infine disposta l'applicazione dell'articolo 23-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001, in materia di mobilità del personale tra pubbliche amministrazioni e settore privato.

L'articolo 9 detta norme sul personale del CONI mentre l'articolo 10 contiene le disposizioni finanziarie.

In conclusione, segnala che nel corso dei lavori della Commissione ambiente è emersa l'intenzione del Governo di presentare un emendamento volto ad inserire nel disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 80 del 2021 (A.S. n. 2272, all'esame delle Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia del Senato) i contenuti del decreto-legge in titolo. Indipendentemente dal seguito che il Governo vorrà dare a tale intenzione, ritiene che l'8ª Commissione dovrebbe comunque procedere all'espressione del parere, affinché resti agli atti il lavoro di approfondimento sui profili di interesse e, in particolare, sull'articolo 8.

Il seguito dell'esame è rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) rinnova l'invito ai capigruppo di maggioranza a incontrarsi per sciogliere i nodi politici preliminari alla prosecuzione dell'esame in Commissione dei disegni di legge n. 1415 e congiunti, in materia di riforma della RAI.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il Presidente del Senato - in risposta alla lettera con cui le era stato comunicato l'inserimento all'ordine del giorno della 8ª Commissione dei disegni di legge n. 2037 e seguenti in materia di volo da diporto, ai fini del raggiungimento delle possibili intese con la Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del regolamento del Senato - lo ha invitato a riferire alla 8ª Commissione l'orientamento emerso nel corso delle interlocuzioni con il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente della IX Commissione della Camera dei deputati favorevole a proseguire in tale sede la trattazione delle iniziative legislative pendenti.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta della Commissione, convocata domani, mercoledì 7 luglio, alle ore 8,30, non avrà più luogo. Resta invece confermata la seduta prevista, sempre domani, alle ore 12,30 ovvero alla sospensione dei lavori d'Aula, se successiva.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

## 1.4.2.3.2. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 209 (ant.) del 07/07/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)  
MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 2021  
209ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[COLTORTI](#)

*Interviene il vice ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Teresa Bellanova.*

*La seduta inizia alle ore 12,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione di ulteriori interventi infrastrutturali da realizzare ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e dei commissari straordinari individuati per ciascuna opera ( [n. 262](#) )**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il relatore Mallegni ha depositato uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, e chiede se vi siano ancora colleghi interessati a intervenire in discussione.

Il senatore [D'ARIENZO](#) (PD), nel ringraziare il relatore per il lavoro svolto, ricorda che, in sede di espressione del parere sul precedente schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la Commissione aveva convenuto di richiedere al Governo l'inserimento nel provvedimento attualmente all'esame delle Camere di una lista di opere specificamente elencate. Rileva tuttavia l'esistenza di una discrasia tra la lista condivisa allora e quella successivamente inserita nel provvedimento in esame e condivide l'orientamento volto a inserire ulteriori opere.

Lamenta inoltre il fatto che sul fronte della realizzazione delle opere per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, più volte evocato nel suddetto parere della Commissione, nulla si è mosso finora.

Ricorda i temi dell'evidente sovraccarico di lavoro su certi commissari e delle difficoltà connesse alle strutture di supporto per alcuni di essi, sollevati nel corso della seduta di ieri dal senatore Margiotta.

Si dice infine sicuro che tutte le questioni segnalate potranno trovare una giusta composizione se la Commissione avrà a disposizione un tempo ulteriore per effettuare i necessari approfondimenti.

Il senatore [SANTILLO](#) (*M5S*), nel ringraziare il relatore per il lavoro svolto, sollecita da parte del Governo un chiarimento in merito alla situazione del Parco della giustizia di Bari.

Per quanto concerne lo squilibrio nel rapporto tra il numero dei commissari e quello delle opere, non condivide l'idea di aumentare il numero di commissari, considerato che ogni intervento avrà comunque il suo responsabile unico di procedimento, mentre condivide la proposta di prevedere la nomina di subcommissari.

Esprime perplessità sulla formulazione dell'ultima osservazione, nel punto in cui invita a privilegiare i dipendenti della pubblica amministrazione nell'individuazione dei nominativi dei commissari.

Per questi motivi condivide la proposta di chiedere al Governo la disponibilità ad attendere il parere della Commissione ancora per qualche giorno.

Il senatore [DE FALCO](#) (*Misto*) si esprime favorevolmente sullo schema di parere predisposto dal relatore e, in particolare, su quello che gli appare come il suo nucleo essenziale e cioè la necessità di procedere alla realizzazione del Corridoio tirrenico, un asse di rilievo nazionale che versa in condizioni penose e pericolose. Su questo non si può che essere d'accordo.

Una riflessione andrebbe invece compiuta sulla formulazione dell'ultima osservazione, in quanto nell'individuazione dei nominativi dei commissari bisognerebbe partire senz'altro dal pubblico impiego.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il relatore [MALLEGNI](#) (*FIBP-UDC*), con riferimento alla richiesta di chiarimento formulata dal senatore Santillo, segnala che, in sede di stesura del parere, da un'interlocuzione con il Ministero della giustizia è emersa la necessità di inserire nel provvedimento in esame le opere relative al Parco della giustizia di Bari, che sono rimaste escluse dalla lista trasmessa alle Camere per un mero disguido. Chiede comunque conferma della circostanza al rappresentante del Governo.

Più in generale, afferma che lo schema di parere da lui predisposto prende le mosse da quello precedente, del quale peraltro il senatore D'Arienzo era il relatore. In quella sede, il Senato adottò la giusta decisione di redigere una elencazione di opere delle quali si chiedeva l'inserimento nel provvedimento in esame, cosa che invece la Camera dei deputati non fece.

Alcune delle opere elencate nel primo parere sono state inserite nel nuovo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri mentre altre sono rimaste escluse, per cui se l'intenzione è quella di ribadire quanto già convenuto nel primo parere egli non potrà che essere favorevole.

Concorda con la proposta dei colleghi di chiedere la disponibilità del Governo ad attendere il parere della Commissione fino alla settimana prossima, in modo da poter approfondire tutte le questioni sollevate.

Con riferimento a queste ultime, chiarisce che in sede di predisposizione dello schema di parere egli è stato guidato dalla volontà di indicare alcuni temi e delle possibili soluzioni al Governo, riconoscendo però a quest'ultimo un margine di azione. Pertanto, con riferimento alla questione dello squilibrio tra numero delle opere e numero dei commissari è stata formulata la duplice proposta di aumentare il numero dei commissari o di nominare dei subcommissari.

La parte finale dell'osservazione sulle caratteristiche dei commissari nasce invece da una segnalazione della senatrice Di Girolamo, che aveva proposto l'aggiunta delle parole "purché siano dipendenti della pubblica amministrazione" che egli ha riformulato in "privilegiando i dipendenti della pubblica amministrazione", proprio nell'ottica di lasciare maggiori margini di flessibilità al Governo.

Si dichiara comunque disponibile a lavorare con i colleghi interessati per una migliore formulazione di questa e delle altre osservazioni.

Il vice ministro BELLANOVA, con riferimento alla questione del Parco della giustizia di Bari, prende

atto di quanto riferito dal relatore in merito alle interlocuzioni intercorse con altri rappresentanti del Governo e del conseguente inserimento della osservazione nello schema di parere, rispetto alla quale dunque non si oppone.

In merito alla lista delle opere inserite nello schema in esame, ribadisce che essa è stata predisposta in esito ad un ampio processo di coinvolgimento delle Commissioni e dei Gruppi.

Dichiara poi di avere riferito al Ministro la questione già sollevata nel corso della seduta di ieri dello squilibrio tra il numero dei commissari e quello delle opere.

Conferma infine la disponibilità del Governo ad attendere il parere della Commissione.

Il [PRESIDENTE](#), alla luce della disponibilità manifestata dal Governo ad attendere il parere della Commissione, comunica che il seguito dell'esame avrà luogo nella seduta pomeridiana di martedì 13 luglio.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(2301\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92, recante misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport**  
(Parere alla 13a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la relatrice Pergreffi ha predisposto uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che l'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta, in modo tale da dare a tutti i commissari il tempo necessario ad approfondire il contenuto dello schema di parere predisposto dalla relatrice.

La relatrice [PERGREFFI](#) (L-SP-PSd'Az) comunica che, per quanto di sua competenza, nulla osta a rinviare l'esame alla settimana prossima.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 13.*

#### SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 262

L'8a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione di ulteriori interventi infrastrutturali da realizzare ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 e dei commissari straordinari individuati per ciascuna opera (n. 262),

premessi che:

l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 32 del 2019 (il decreto "sblocca cantieri") - come modificato dall'articolo 9 del decreto-legge n. 76 del 2020 (il decreto "semplificazioni") - dispone che, con uno o più DPCM, siano individuati gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o più Commissari straordinari che è disposta con i medesimi decreti;

i DPCM sono adottati su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari;

con uno o più decreti successivi - da adottare entro il 30 giugno 2021 - il Presidente del Consiglio dei ministri potrà individuare ulteriori interventi per i quali disporre la nomina di Commissari straordinari;

in data 11 marzo 2021, l'8ª Commissione ha approvato un parere favorevole con osservazioni sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione degli interventi infrastrutturali ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 (nuovo testo), che individuava 58 interventi e 29 commissari straordinari;

in data 15 giugno 2021, il Governo ha trasmesso lo schema di decreto del Presidente del Consiglio in esame, che individua ulteriori 44 opere per le quali si prevede la nomina di 13 commissari straordinari;

nel corso della seduta della 8ª Commissione del 6 luglio 2021, il rappresentante del Governo ha depositato una nota recante l'aggiornamento di dati informativi relativi all'elenco delle opere, con particolare riferimento alla SS 64 Porrettana - Nodo ferro stradale Casalecchio di Reno Stralcio Sud, alla Galleria Sant'Anna, al *bypass* ferroviario di Augusta sulla tratta ferroviaria Catania - Siracusa e al collegamento ferroviario nel porto di Augusta,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- inserire le opere relative al Corridoio tirrenico nell'elenco degli interventi per i quali dovrà essere nominato un Commissario straordinario di cui allo schema di decreto in esame, al fine di agevolare la conclusione degli accordi tra SAT e ANAS e di avviare una procedura di appalto integrato;
- integrare l'elenco delle opere per le quali procedere alla nomina del Commissario straordinario di cui allo schema di decreto in esame con il Parco della giustizia di Bari;
- considerato che alcuni dei commissari vengono designati per un numero elevato di opere - alle quali, in certi casi, vanno aggiunte le opere di cui essi già si occupano in virtù dei provvedimenti precedentemente adottati dal Governo - e che le opere assegnate a un solo commissario sono a volte disseminate sull'intero territorio nazionale, si ritiene quindi di dover aumentare il numero dei commissari, al fine di ridurre il numero di interventi assegnati ad ognuno di loro, e/o di nominare subcommissari che presentino caratteristiche di maggiore radicamento nei territori sui quali insistono le opere;
- come già sollecitato nel parere reso in data 11 marzo 2021 sul precedente schema di decreto, si ricorra in sede di individuazione dei nominativi dei commissari, a criteri e caratteristiche ulteriori

rispetto a quelli seguiti nella proposta in esame, ricorrendo anche a soggetti che non siano incardinati nelle strutture dalle quali provengono i commissari individuati dall'atto precedente e da quello ora all'esame delle Commissioni parlamentari, privilegiando i dipendenti della pubblica amministrazione.

#### SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2301

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo,

premessi che:

il decreto-legge in esame introduce misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e disposizioni in materia di sport;

con riferimento ai profili di competenza della Commissione lavori pubblici, l'articolo 8 del provvedimento reca disposizioni per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026;

in particolare, tale articolo introduce come scopo statutario della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a. non solo la realizzazione ma anche la progettazione delle opere previste per lo svolgimento delle Olimpiadi e ricomprende tra tali opere anche quelle finanziate interamente, anche connesse e di contesto relative agli impianti sportivi olimpici, sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla società, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con le regioni interessate. Sono inoltre ampliate le funzioni e i poteri attribuiti ai Commissari straordinari nominati dal Presidente del Consiglio e all'organo di amministrazione della società,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

relativamente alle opere da realizzare per garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026:

- si prevedano misure atte a sterilizzare gli effetti dei ricorsi in fase di gara, onde evitare la paralisi da contenzioso;
- si preveda l'applicazione dell'articolo 125 del codice del processo amministrativo - recante ulteriori disposizioni processuali per le controversie relative a infrastrutture strategiche - alle controversie, alle procedure di espropriazione (a esclusione di quelle relative alla determinazione delle indennità espropriative), nonché alle procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi previsti;
- si preveda l'applicazione dei criteri e della disciplina di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 per la realizzazione degli interventi previsti, se incidenti sulle zone di protezione speciale e sui siti di importanza comunitaria;
- si valuti l'opportunità di prevedere misure volte a tutelare l'esecuzione vera e propria delle opere, ad esempio ricorrendo alla scelta del contraente in forma assimilabile alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara oppure ricorrendo all'istituto dell'affidamento a contraente generale su



progetto definitivo;

- si valuti l'opportunità di adottare specifiche e ponderate deroghe in ordine alla movimentazione di terre e rocce da scavo;

- si valuti l'opportunità di adottare misure di semplificazione operativa per quanto concerne le verifiche volte ad impedire infiltrazioni criminali.

## 1.4.2.3.3. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 210 (pom.) del 13/07/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**  
MARTEDÌ 13 LUGLIO 2021  
210ª Seduta

*Presidenza della Vice Presidente*  
[VONO](#)

*Interviene il vice ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Teresa Bellanova.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione di ulteriori interventi infrastrutturali da realizzare ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e dei commissari straordinari individuati per ciascuna opera ( [n. 262](#) )**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 luglio.

La [PRESIDENTE](#) comunica che il Governo ha fatto pervenire un nuovo aggiornamento dei dati informativi dell'elenco delle opere, che differisce da quello di cui è stato dato conto nel corso dell'ultima seduta per l'inserimento del CUP relativo al Centro di formazione dei Vigili del Fuoco dell'Aquila.

Il relatore [MALLEGNI](#) (FIBP-UDC) illustra un nuovo schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, che, da un lato, accoglie numerose osservazioni formulate dai Gruppi e, dall'altro, lascia al Governo un adeguato margine operativo.

Il senatore [CIOFFI](#) (M5S), nel ringraziare il relatore per il lavoro svolto, esprime qualche perplessità in merito alla formulazione dell'osservazione che menziona la necessità di abilitare alcuni Commissari a svolgere il ruolo di stazione appaltante. A suo avviso, si dovrebbe mirare alla riduzione del numero delle stazioni appaltanti e non invece a crearne delle nuove, potendo avvalersi per lo svolgimento di tali funzioni dei Provveditorati alle opere pubbliche. Peraltro, la separazione delle funzioni tra

Commissario straordinario e Provveditorato garantirebbe anche maggiore linearità. Invita pertanto il relatore e il rappresentante del Governo a svolgere una riflessione sul punto.

La senatrice [PERGREFFI](#) (*L-SP-PSd'Az*) propone di modificare la prima osservazione, eliminando il riferimento alla nomina di un Commissario straordinario per ogni regione interessata dai Giochi olimpici Milano Cortina 2026. Considerato, infatti, che alcune delle opere in questione ricadono nel territorio di più regioni, la nomina di una pluralità di Commissari straordinari potrebbe risultare problematica e sarebbe dunque più efficace la nomina di un solo Commissario.

Chiede poi che l'elenco delle opere per le quali procedere alla nomina del Commissario straordinario sia integrato con l'intervento SS 9 Via Emilia - variante all'abitato di Santa Giustina in comune di Rimini, che risulta interamente finanziato ed era già stato inserito nel parere reso dalla Commissione a marzo.

Sottopone infine alla valutazione del relatore l'opportunità di inserire anche la realizzazione del velodromo di Spresiano e, per quanto concerne gli interventi relativi alla strada SS 1 Aurelia, il completamento della variante a Sanremo.

Il senatore [SANTILLO](#) (*M5S*) ringrazia il relatore e dichiara di condividere le perplessità manifestate dal senatore Cioffi sull'attribuzione ai Commissari straordinari delle funzioni di stazioni appaltanti, mentre ritiene fondamentale l'apertura di apposite contabilità speciali.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (*PD*) si associa ai ringraziamenti al relatore per il lavoro di gran pregio e condotto con metodo inclusivo. Con riferimento alle perplessità manifestate dal senatore Cioffi, spiega che l'osservazione in questione, che è stata inserita nello schema di parere del relatore su sua richiesta, è finalizzata ad agevolare la posizione di alcuni dei soggetti designati Commissari straordinari, in particolare i dirigenti ministeriali in quiescenza, che non hanno stazioni appaltanti di riferimento. Insiste pertanto per il mantenimento della osservazione, auspicando che il relatore possa proporre una riformulazione condivisa.

Il senatore [CIOFFI](#) (*M5S*) dichiara di comprendere le ragioni esposte dal senatore Margiotta, ma osserva che proprio i soggetti esterni alla pubblica amministrazione avrebbero difficoltà a svolgere le funzioni di stazione appaltante. Concorda però sul fatto che il relatore saprà certamente trovare una formulazione che possa essere condivisa da tutti.

Alla luce di quanto emerso nel corso del dibattito, il relatore [MALLEGNI](#) (*FIBP-UDC*) riformula la prima osservazione, eliminando le parole "per ogni Regione interessata dai Giochi Olimpici", e introduce una nuova osservazione volta ad integrare l'elenco delle opere per le quali procedere alla nomina del Commissario straordinario con l'intervento SS 9 Via Emilia - variante all'abitato di Santa Giustina in comune di Rimini. Riformula infine l'osservazione relativa allo svolgimento delle funzioni di stazione appaltante da parte dei Commissari.

In assenza di richieste di intervento in dichiarazione di voto, la [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione il nuovo schema di parere favorevole con osservazioni con le ulteriori modifiche accolte dal relatore, pubblicato in allegato, che risulta approvato.

La [PRESIDENTE](#) si compiace per il voto unanime espresso dalla Commissione.

*IN SEDE CONSULTIVA*

***(2272) Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia***

(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 giugno.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, la [PRESIDENTE](#), in qualità di relatrice, illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, dichiarando la propria disponibilità a valutare eventuali proposte di modifica o integrazione che i colleghi le vorranno sottoporre.

Il seguito dell'esame è rinviato.

**[\(2301\) Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92, recante misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport](#)**

(Parere alla 13a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 luglio.

La relatrice [PERGREFFI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra un nuovo schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

In assenza di richieste di intervento in dichiarazione di voto, la [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione il nuovo schema di parere favorevole con osservazioni della relatrice, che risulta approvato.

La [PRESIDENTE](#) si compiace per il voto unanime espresso dalla Commissione.

**[\(Doc. LXXXVI, n. 4\) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2021](#)**

**[\(Doc. LXXXVII, n. 4\) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020](#)**

(Parere alla 14a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore [ASTORRE](#) (PD) illustra i provvedimenti in titolo.

La Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea è lo strumento nel quale, come previsto dalla legge n. 234 del 2012, vengono illustrati gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire, nell'anno di riferimento, nell'ambito della sua partecipazione alle attività dell'Unione europea.

La premessa evidenzia che, al fine di rendere più chiari gli obiettivi fissati e le azioni da intraprendere per il loro raggiungimento, l'impostazione della Relazione per il 2021 è stata rinnovata: resta la suddivisione nelle parti dedicate, rispettivamente, allo sviluppo del processo di integrazione europea (Parte I); alle politiche strategiche (Parte II); alle iniziative nazionali rispetto alla dimensione esterna dell'Unione europea (Parte III) e alle attività per il coordinamento nazionale delle politiche europee (Parte IV).

Ciascuna Parte è però articolata al suo interno in macro tematiche, che costituiscono la base delle politiche europee, e per ciascuna di esse vengono fissati gli obiettivi chiave, indicate le azioni che si intendono promuovere e illustrati i risultati attesi.

In particolare, le politiche strategiche sono espone con riferimento ai macro settori della sostenibilità ambientale e crescita economica, dell'innovazione e digitalizzazione e della coesione sociale.

Come evidenziato nelle premesse del documento, infatti, la cornice per la definizione degli impegni politici e delle azioni che il Governo ha in programma per il 2021 rimane costituita dalle priorità individuate fin dall'inizio dalla Commissione von der Leyen, poi integrate dagli obiettivi derivanti

dall'attuazione delle iniziative messe in campo come risposta europea agli effetti devastanti della crisi pandemica, e in particolare dal Next Generation EU.

Con particolare riferimento alle tematiche di interesse per la Commissione, nell'ambito delle azioni volte a perseguire le finalità del Green deal e della transizione ambientale come volano per una crescita economica sostenibile, tra gli obiettivi che il Governo si pone figura il miglioramento dell'intermodalità tra le diverse reti di trasporto che costituiscono il Sistema Nazionale Integrato dei Trasporti (SNIT), con particolare attenzione alle infrastrutture lineari di 1° e 2° livello relative a ferrovie, strade e autostrade, sistemi di trasporto rapido di massa, ciclovie, trasporti marittimi e trasporto aereo. Per ciascuna tipologia di infrastruttura vengono individuate le azioni da mettere in campo e i risultati attesi, complessivamente volti - anche in vista della revisione della rete TEN-T, che potrebbe essere formalizzata in una proposta di regolamento nel corso del 2021 - al progressivo allineamento delle priorità infrastrutturali nazionali con quelle europee, con inclusione dei nodi e delle sezioni della rete ad oggi mancanti.

In sintesi, tra gli obiettivi per il settore delle ferrovie figurano: lo sviluppo graduale dell'alta velocità di rete e la velocizzazione delle linee esistenti; l'aggiornamento tecnologico delle direttrici e dei nodi ferroviari; l'implementazione dello standard ERTMS; la realizzazione di interventi sulla rete regionale, sia per le ferrovie interconnesse che per quelle isolate, nonché di interventi di potenziamento a supporto del trasporto merci, con il potenziamento delle tratte individuate come prioritarie.

Con riferimento alle strade ed autostrade, i risultati attesi delle azioni da realizzare comprendono tra l'altro: l'aumento dell'efficienza e della resilienza della rete viaria nazionale; l'attuazione del piano straordinario di verifica e messa in sicurezza delle opere d'arte insistenti sulle arterie stradali A24 ed A25; il progressivo completamento degli itinerari autostradali appartenenti alla rete TEN-T; il miglioramento delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture autostradali sia in termini di riduzione dell'incidentalità sia in termini di durabilità delle opere; la fluidificazione e il decongestionamento del traffico in prossimità dei centri urbani.

Ulteriori obiettivi sono poi quelli di sviluppare i sistemi di trasporto rapido di massa nelle città metropolitane e nei comuni con popolazione maggiore o uguale a 100.000 abitanti nonché di completare, entro il 2021, il progetto di fattibilità tecnica ed economica di tutte le ciclovie del sistema nazionale e finanziare la progettazione dei lotti funzionali.

Per quanto riguarda i trasporti marittimi, oltre al potenziamento dei collegamenti intermodali e dei centri logistici, tra le ulteriori finalità degli interventi figurano il miglioramento della sostenibilità ambientale e dell'efficientamento energetico dei porti e la riduzione delle emissioni connesse al traffico navale e all'attività di movimentazione merci, anche in funzione di una ripresa di competitività del sistema portuale nazionale.

Con riferimento infine al trasporto aereo, le priorità sono individuate nell'implementazione graduale, su taluni aeroporti, di un sistema finalizzato alla completa digitalizzazione delle operazioni aeroportuali; nella definizione di procedure che agevolino il sequenziamento degli aeromobili in fase di avvicinamento, anche al fine di una più efficace pianificazione delle sequenze di arrivo che minimizzi i ritardi e i consumi complessivi; nell'introduzione di una nuova piattaforma per lo svolgimento delle operazioni di pianificazione e controllo del traffico aereo; nell'aggiornamento e nella revisione degli aeroporti ritenuti strategici; nell'incremento dell'attrattività e della competitività del settore cargo aereo, con lo sviluppo di centri cargo strategici; nell'incremento dei collegamenti su ferro agli aeroporti; nel miglioramento dei servizi offerti ai passeggeri all'interno dei terminal aeroportuali. L'altro grande settore di intervento riguarda la mobilità, in relazione alla quale la strategia italiana è imperniata, in coerenza con il Green deal europeo, sul potenziamento delle forme di mobilità sostenibile a trazione alternativa, pubblica e privata, nonché sullo sviluppo della logistica sostenibile delle merci, finalizzata alla riduzione delle emissioni inquinanti e di CO<sub>2</sub>. In quest'ottica particolare importanza viene attribuita all'implementazione della rete di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici, alla realizzazione di impianti di GNL per il settore del trasporto marittimo, alla promozione del trasferimento modale dalla gomma al treno. Azioni specifiche saranno inoltre indirizzate a

potenziare la mobilità locale, sempre nell'ottica della sostenibilità.

Alla transizione verde si accompagnerà la transizione digitale, che avrà un impatto rilevante per la modernizzazione di tutti i settori della vita del Paese.

Di qui le iniziative volte, innanzitutto, a favorire la diffusione delle competenze digitali e la riduzione del divario digitale, a facilitare lo sviluppo di infrastrutture digitali efficienti e sicure e ad individuare nuove regole per il mercato digitale nonché strumenti di tutela giuridica connessi ai processi di innovazione e digitalizzazione.

La Relazione dà quindi conto delle azioni che il Governo intende perseguire nei singoli ambiti, dalla pubblica amministrazione alla giustizia, dalla sanità alla difesa, dalla cultura ai settori delle imprese, del turismo e dei trasporti.

Con riferimento a quest'ultimo settore, oltre a partecipare attivamente ai negoziati per la definizione delle proposte regolamentari per la disciplina dei sistemi automatizzati di guida, l'azione del Governo avrà come obiettivo il potenziamento tecnologico e la digitalizzazione, per finalità di sicurezza ed efficienza, delle infrastrutture viarie (Smart Road); lo sviluppo del Corridoio verde digitale del Brennero, quale progetto volto a migliorare la fluidità del traffico su uno dei più importanti assi di trasporto tra il Mediterraneo e il Nord Europa, ottenendo nel contempo una drastica riduzione delle emissioni; la messa a punto di una piattaforma nazionale abilitante per i veicoli connessi, con l'offerta di servizi innovativi rilevanti soprattutto nelle realtà urbane; la promozione di un trasporto pubblico sostenibile, sicuro e connesso (TPL 4.0); la digitalizzazione della catena logistica, attraverso lo sviluppo di piattaforme informatiche e di servizi ad alto contenuto tecnologico a supporto dei processi logistico-portuali; la digitalizzazione e l'innovazione dei sistemi aeroportuali, in funzione di un graduale aumento della capacità aeroportuale e dell'ottimizzazione nella gestione delle rotte aeree. Con riferimento al settore aereo, la Relazione segnala inoltre che permane l'obiettivo dell'accoglimento, nell'ambito del negoziato per la revisione dei regolamenti sul Cielo unico europeo, che potrebbe concludersi nel corso del 2021, delle proposte elaborate a livello nazionale.

Sempre in relazione alle politiche per la digitalizzazione e l'innovazione, la Relazione dà infine conto dell'intenzione del Governo di continuare a seguire con attenzione i lavori per l'elaborazione della nuova direttiva sulla cibersicurezza (direttiva NIS 2), che dovrebbe sostituire la normativa europea attualmente vigente allo scopo di aumentare il livello di resilienza dell'Unione europea contro le minacce informatiche, consentendo ai cittadini e alle imprese di beneficiare di servizi e strumenti digitali affidabili sicuri.

Per quanto concerne la Relazione consuntiva, in essa il Governo dà conto delle attività e delle iniziative intraprese nell'ambito della partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel corso del 2020. La premessa evidenzia come l'eccezionalità dell'anno trascorso abbia pesantemente condizionato il perseguimento degli obiettivi programmati, richiedendo una straordinaria capacità di adattamento in termini di rimodulazione in corsa di strategie e impegni.

Di questo la Relazione dà conto, evidenziando sia gli scostamenti riscontrati rispetto agli obiettivi originari che i nuovi obiettivi assunti nel corso dell'anno e originariamente non previsti.

Al fine di rendere più agevole l'esame in sede parlamentare, inoltre, il documento segue l'impostazione della relazione programmatica 2021.

Si suddivide in 5 parti, la prima delle quali è dedicata all'esposizione delle tematiche relative al quadro istituzionale dell'Unione europea e allo sviluppo del processo di integrazione.

La seconda parte dà conto degli aspetti su cui si è concentrata l'attenzione del Governo nell'ambito delle politiche orizzontali e settoriali ed è in questa parte che si ritrovano i temi di interesse per la 8ª Commissione.

La terza parte illustra i risultati raggiunti nella partecipazione all'azione esterna dell'Unione.

La quarta e la quinta parte riferiscono sulle attività di comunicazione e formazione sull'attività dell'Unione europea e sulle attività per il coordinamento nazionale delle politiche europee svolte nel corso dell'anno.

Con riferimento alle materie che rientrano nella competenza della Commissione, la Relazione si sofferma innanzitutto sull'impegno dedicato alle iniziative per il completamento del mercato unico

digitale, evidenziando che nel corso del 2020 è stata avviata la revisione della Strategia nazionale banda ultralarga, con la finalità di raggiungere e superare - con un piano complessivo di investimenti di oltre 4 miliardi - gli obiettivi fissati dalla Commissione europea per il 2025, introducendo il *target* di almeno 1 Gbit/s per tutti.

Viene poi dato conto della collaborazione alle attività promosse dall'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA) per rafforzare la sicurezza cibernetica, in riferimento sia alla definizione degli obiettivi strategici che alla elaborazione dei sistemi di certificazione della sicurezza, anche in relazione ai servizi *cloud*.

Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, sono stati avviati i percorsi di attuazione della Strategia nazionale, a cominciare da quelli che, attraverso l'utilizzo di applicazioni di intelligenza artificiale, puntano alla trasformazione digitale della pubblica amministrazione.

Sono infine state avviate le procedure di preselezione nazionale per l'istituzione della rete europea dei Poli europei di innovazione digitale - EDIHs, con la comunicazione alla Commissione della lista dei 45 *hub* candidati a partecipare alle procedure di gara.

La Relazione dà quindi conto delle attività che hanno portato alla definizione della Legge sui servizi digitali (COM(2020)825) - che modifica la direttiva sul commercio elettronico, con l'obiettivo di definire regole nuove nell'ambito del mercato interno dei servizi digitali, aumentando e armonizzando le responsabilità delle piattaforme online (compresi i soggetti di Paesi terzi che operano nell'Unione) - e della Legge sui mercati digitali (COM(2020)842), che ha l'obiettivo di definire norme *ex ante* per regolamentare i mercati caratterizzati dalla presenza di grandi piattaforme.

Si sofferma quindi sulla posizione assunta dall'Italia nei negoziati relativi alla proposta di regolamento in materia di dati personali nelle comunicazioni elettroniche e alla proposta di regolamento relativa alle misure volte ad impedire i blocchi geografici ingiustificati.

È poi ricordato l'impegno del Governo nelle attività volte a favorire l'obbligo di fatturazione elettronica nel settore degli appalti, nonché per la definizione di *standard* comuni in materia di governo digitale e interoperabilità.

In relazione allo sviluppo delle reti digitali, è proseguita l'attività per la realizzazione delle infrastrutture a banda ultralarga, con particolare riferimento all'attuazione del Piano BUL; sono state inoltre assunte misure per il sostegno alla domanda di connettività, mediante l'emissione di *voucher* a favore delle famiglie a basso reddito; nell'ottica di ridurre i costi di installazione delle infrastrutture, è proseguita infine l'attività di mappatura attraverso il catasto delle infrastrutture (SINFI).

È stata poi estesa a diversi ospedali l'operatività del piano "WiFi Italia", complementare all'iniziativa europea WiFi4EU, volta alla costruzione di una rete *wifi* che consenta di collegarsi con un unico accesso a tutte le reti pubbliche gestite da autorità locali.

La Relazione evidenzia inoltre che sono stati selezionati i progetti da finanziarie a valere sul programma di supporto alle tecnologie emergenti nell'ambito del 5G, finalizzato alla sperimentazione sui temi dell'intelligenza artificiale, dell'*internet* delle cose e del *blockchain*.

Dà infine conto delle azioni realizzate nel corso dell'anno per la liberazione della banda 700 MHz, sottolineando che la tabella di marcia per la liberazione delle frequenze relativa al territorio nazionale risulta sostanzialmente rispettata.

Con riferimento al settore dei trasporti, la Relazione si sofferma innanzitutto sulle questioni affrontate in materia di trasporto stradale nel corso dei negoziati che si sono tenuti in sede europea per la definizione delle proposte legislative assunte nell'ambito dell'iniziativa "Europa in movimento", presentata dalla Commissione europea nel maggio del 2017.

Ampio spazio è dedicato, in particolare, all'illustrazione delle criticità relative alla proposta di direttiva sulla tassazione dei veicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture e sono evidenziate nel dettaglio le principali questioni emerse nonché la posizione assunta dall'Italia.

Viene poi sottolineato l'impegno del Governo nella definizione di taluni provvedimenti legislativi approvati in via definitiva, tra i quali quelli relativi ai tempi di guida e di riposo e di distacco dei conducenti, in relazione ai quali gli obiettivi negoziali dell'Italia sono stati sostanzialmente approvati.

La Relazione dà quindi conto dell'adozione, nel corso del 2020, del regolamento (UE) 2020/698, con il quale, facendo fronte ad un'esigenza emersa a seguito dell'emergenza sanitaria, sono state introdotte misure per la proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni nonché per il rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in alcuni settori della legislazione europea in materia di trasporti. L'adozione di tale provvedimento, che ha riguardato tra l'altro, le direttive sul controllo periodico dei veicoli, la patente di guida, la qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali, ha consentito il riconoscimento a livello europeo di deroghe concesse unilateralmente dagli Stati membri nelle fasi iniziali della pandemia.

Nel settore del trasporto marittimo, la Relazione informa del recepimento della direttiva che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e sottolinea la prosecuzione dell'impegno per promuovere la transizione navale da gasolio a GNL. Evidenzia che è stata implementata l'attività per il riciclaggio ecocompatibile dei mezzi navali, in linea con la strategia dell'economia circolare e con gli impegni assunti in tema di sostenibilità ambientale, di rispetto dell'ambiente marino e costiero e per la salute dei lavoratori.

Pone infine l'accento sulla redazione dei piani di gestione dello spazio marittimo, nell'ambito di una strategia integrata di pianificazione e gestione delle aree marittime finalizzata a favorire lo sviluppo ecosostenibile dei mari e degli oceani e a sviluppare un processo decisionale coordinato, coerente e trasparente con riguardo alle politiche settoriali dell'Unione che interessano i mari, le isole, le regioni costiere e ultra periferiche.

Con riferimento al trasporto aereo, la Relazione riferisce sugli accordi orizzontali e globali definiti e in corso di finalizzazione, fornendo indicazioni sull'andamento dei vari negoziati.

In relazione alle reti transeuropee di trasporto, il documento evidenzia la continuità con la quale il Governo ha seguito il processo di revisione delle politiche di sviluppo dei tracciati e dei nodi della rete globale e centrale, che dovrebbe sfociare nella presentazione, nel 2021, di una nuova proposta legislativa.

La Relazione ricorda che un contributo sulle linee preliminari di riesame è stato inserito nell'allegato al DEF 2020 "Italiaveloce" e che il processo di revisione potrà prevedere un'evoluzione della struttura geografica della rete TEN-T nonché il suo adeguamento a nuove esigenze legate ad obiettivi di connettività e accessibilità, sostenibilità ambientale, interoperabilità e intermodalità, anche con riferimento alla possibilità di duplice uso civile e militare delle infrastrutture di trasporto.

In relazione ai fondi europei a disposizione per lo sviluppo della rete TEN-T, il documento evidenzia che il Governo ha posto in essere azioni volte a sostenere la dotazione finanziaria del "Meccanismo per collegare l'Europa".

Infine, nella parte dedicata alla riforma delle pubbliche amministrazioni, la Relazione dà conto delle iniziative assunte per lo sviluppo della strategia digitale del settore pubblico, con riferimento tra l'altro al consolidamento della strategia *cloud* e all'adesione italiana al progetto europeo GAIA-X e si sofferma sull'impegno per la trasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni, evidenziando l'importanza delle misure per la digitalizzazione dei servizi introdotte con il decreto-legge n. 76 del 2020 (decreto "semplificazioni").

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**[\(2308\)](#) *Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020***

**[\(2309\)](#) *Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021***

(Parere alla 5a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

La [PRESIDENTE](#), in qualità di relatrice, illustra i provvedimenti in titolo assegnati alla 8ª Commissione in sede consultiva.

Il rendiconto è il documento che espone i risultati della gestione dell'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente. Come previsto dalla legge di contabilità e finanza pubblica, il rendiconto per il 2020 è stato sottoposto, prima della presentazione al Parlamento, al giudizio di parificazione della



Corte dei conti, che è stato reso lo scorso 23 giugno.

La finalità dell'assestamento del bilancio dello Stato è invece quella di consentire un aggiornamento, a metà esercizio, degli stanziamenti del bilancio anche sulla scorta della consistenza dei residui accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente.

In entrambi i disegni di legge gli aspetti di competenza della Commissione sono quelli relativi allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, limitatamente alla Missione n. 15 "Comunicazioni".

Con riferimento al disegno di legge relativo al rendiconto generale (A.S. 2308), lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il 2020 (Tabella 10), come risultante dall'approvazione della legge di bilancio per medesimo anno, recava stanziamenti complessivi di competenza pari a circa 15,8 miliardi. Nel corso dell'esercizio 2020, tali previsioni hanno registrato un aumento e si sono attestate a 18,2 miliardi di euro, di cui 8,9 miliardi riferiti alle spese correnti e 9,3 di parte capitale.

L'ammontare dei residui a fine esercizio è di 19,1 miliardi, rispetto ad una previsione iniziale di 15,1 miliardi.

Analizzando le singole missioni, la missione n. 14 "Infrastrutture pubbliche e logistica" continua a qualificarsi come uno dei cardini del bilancio del Ministero, con una dotazione finale di competenza che ammonta a 6,8 miliardi di euro, assorbiti per 4,7 miliardi dal programma relativo ai "Sistemi stradali, autostradali ed intermodali" (14.11). In tale ambito, circa 4 miliardi nel 2020 sono stati destinati al finanziamento degli interventi di competenza dell'Anas nel settore stradale attraverso il fondo per gli investimenti. L'altro programma di spesa di particolare rilevanza nella missione n. 14 riguarda le "Opere strategiche, l'edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità" (14.10) con una previsione definitiva di circa 1,9 miliardi di euro, finalizzati, per una quota pari a 1,1 miliardi, alle azioni per il finanziamento delle opere di preminente interesse nazionale.

La missione n. 13 "Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto", che costituisce l'altro grande settore di intervento di competenza del MIT, presenta per il 2020 previsioni definitive di competenza per 10,1 miliardi, con un aumento di circa 1,9 miliardi rispetto alle previsioni iniziali. Gran parte degli stanziamenti risultano allocati sul programma relativo allo "Sviluppo e sicurezza della mobilità locale" (13.6), con particolare riferimento agli interventi finalizzati al concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, ai quali secondo le previsioni definitive sono stati destinati per il 2020 circa 6,6 miliardi di euro, con un aumento di circa 1 miliardo rispetto alle previsioni iniziali, in larga parte determinato dagli interventi assunti nel corso dell'anno per sostenere il settore a seguito dell'emergenza da COVID-19.

Più limitati infine sono i contenuti finanziari della missione n. 19 "Casa e assetto urbanistico", con una previsione definitiva di spesa di circa 386 milioni di euro, nonché della missione n. 7 "Ordine pubblico e sicurezza", che reca una dotazione finale di competenza di circa 861,7 milioni, interamente assorbiti dal programma relativo alla sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste, per le attività del personale appartenente al Corpo delle Capitanerie di porto. Infine la missione n. 32 "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" reca una previsione definitiva di spesa di 81,3 milioni di euro.

Per quanto riguarda il rendiconto della spesa del Ministero dello sviluppo economico (Tabella 3), ha rilievo per la competenza della 8ª Commissione la missione n. 15, relativa alle "Comunicazioni". Rispetto ad una previsione iniziale di competenza di 529,1 milioni di euro, le previsioni definitive sono pari a 657,6 milioni di euro. Di questi, 599,1 milioni sono destinati al programma relativo ai "Servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali" (15.8), in larga parte finalizzato agli interventi per lo sviluppo delle reti a banda ultralarga e del 5G e al riassetto delle frequenze (422,3 milioni).

Sempre con riferimento alla missione n. 15, le autorizzazioni definitive di cassa per il 2020 risultano pari a 844,7 milioni, mentre l'ammontare dei residui a fine esercizio è di 510 milioni di euro.

Per quanto riguarda il disegno di legge di assestamento per il 2021 (A.S. 2308), lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità

sostenibili - (Tabella 10), approvato con l'ultima legge di bilancio recava spese iniziali per complessivi 14,8 miliardi di euro in conto competenza e 15,6 miliardi di euro come autorizzazioni di cassa. La consistenza dei residui presunti al 1° gennaio 2021 risultava di 9,8 miliardi di euro. Le previsioni assestate ammontano ora complessivamente a 16,2 miliardi di euro per la competenza e a 17,9 miliardi per la cassa, mentre i residui sono quantificati in 19,1 miliardi di euro. Nella nota illustrativa che accompagna il disegno di legge si dà conto delle variazioni rispetto alle previsioni iniziali, distinguendo quelle introdotte in forza di atti amministrativi adottati nel periodo gennaio-maggio 2021 e quelle ora proposte con il disegno di legge di assestamento. Per il 2021, le variazioni più significative sono quelle introdotte per atto amministrativo, che hanno comportato un aumento complessivo sia delle dotazioni di competenza che delle autorizzazioni di cassa di circa 1,4 miliardi di euro, in larga parte conseguenti all'applicazione delle misure introdotte con il decreto-legge n. 41 del 2021 (decreto-legge "sostegni"). Le variazioni proposte invece con il disegno di legge di assestamento aumentano le dotazioni, rispettivamente, di circa 3,8 milioni di euro per la competenza e 899,1 milioni di euro per la cassa. Sempre la nota illustrativa pone in evidenza che le variazioni alla competenza sono connesse alle esigenze emerse dall'effettivo svolgimento della gestione, tenuto altresì conto della situazione della finanza pubblica, mentre le modifiche alle autorizzazioni di cassa sono dovute alla necessità di assestare le previsioni sia alla nuova consistenza dei residui, sia alle variazioni proposte per la competenza, tenuto conto delle concrete capacità operative dell'amministrazione. Le variazioni ai residui - quantificate in 9,3 miliardi di euro - trovano infine motivo nella necessità di adeguare i residui presunti a quelli risultanti dal rendiconto del 2020, tenuto conto delle eventuali variazioni compensative intervenute nel conto dei residui passivi medesimi in relazione all'attuazione di particolari disposizioni legislative. Con riferimento alle missioni e ai programmi nei quali si articola lo stato di previsione del Ministero, per la missione n. 14 "Infrastrutture pubbliche e logistica", il disegno di legge di assestamento propone una riduzione delle previsioni di competenza di 1,1 milioni di euro, nonché un aumento delle autorizzazioni di cassa di circa 487 milioni di euro. La variazione dei residui ammonta a oltre 7 miliardi di euro, in gran parte riferiti al programma "Sistemi stradali, autostradali ed intermodali" (14.11), ed in particolare all'azione relativa alle infrastrutture stradali ed autostradali in gestione ANAS e relative intermodalità (+5,3 miliardi di euro). Per quanto riguarda la missione n. 13 "Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto", le variazioni proposte con l'assestamento comportano un aumento di circa 9,6 milioni di euro per la competenza e di circa 369,6 milioni per la cassa, mentre la consistenza dei residui aumenta complessivamente di circa 2,2 miliardi di euro, assorbiti per 1 miliardo dal programma "Sviluppo e sicurezza della mobilità locale" (13.6). La missione n. 19 "Casa e assetto urbanistico" registra per il 2021 un aumento delle previsioni di cassa di 12 milioni di euro e una diminuzione dei residui di 5 milioni. Per la missione n. 7 "Ordine pubblico e sicurezza", interamente riferita al programma relativo alla "Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste" (7.7), le previsioni assestate comportano un aumento di 33,4 milioni di euro per la cassa e di 4,2 milioni per i residui. Diminuiscono invece le previsioni per la missione n. 32, "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche", per la quale si propone una riduzione di 4,7 milioni di euro per la competenza, di 2,9 per la cassa e di 7,6 per i residui. Per quanto riguarda lo stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico (Tabella 3), le previsioni contenute nella legge di bilancio in relazione alla missione n. 15 "Comunicazioni", prevedevano una dotazione di 381,1 milioni di euro per la competenza e di 382,5 milioni come autorizzazioni di cassa. La consistenza dei residui era valutata in 2,6 milioni di euro. Le previsioni assestate, comprensive sia delle variazioni dipendenti da atti amministrativi che di quelle proposte con il disegno di legge in esame, fanno registrare un aumento delle dotazioni di competenza, il cui valore complessivo ammonta ora a 457,4 milioni di euro, mentre le autorizzazioni di cassa passano a 621,1 milioni di euro. Il valore dei residui è quantificato in 510,1 milioni di euro.

Le variazioni rispetto alle previsioni iniziali proposte con il disegno di legge di assestamento sono infine quantificate in un aumento di circa 116 mila euro per la competenza, di 161,1 milioni per la cassa e di 507,5 milioni per i residui. Le variazioni sia della cassa che dei residui sono quasi interamente assorbite dal programma "Servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali" (15.8).

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,10.*

#### NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 262

L'8ª Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione di ulteriori interventi infrastrutturali da realizzare ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 e dei commissari straordinari individuati per ciascuna opera (n. 262),

premesse che:

l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 32 del 2019 (il decreto "sblocca cantieri") - come modificato dall'articolo 9 del decreto-legge n. 76 del 2020 (il decreto "semplificazioni") - dispone che, con uno o più DPCM, siano individuati gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o più Commissari straordinari che è disposta con i medesimi decreti;

i DPCM sono adottati su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari;

con uno o più decreti successivi, da adottare entro il 30 giugno 2021, il Presidente del Consiglio dei ministri può individuare ulteriori interventi per i quali disporre la nomina di Commissari straordinari;

in data 11 marzo 2021, l'8ª Commissione ha approvato un parere favorevole con osservazioni sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione degli interventi infrastrutturali ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 (nuovo testo) (atto del Governo n. 241), che individuava 58 interventi e 29 commissari straordinari;

in data 15 giugno 2021, il Governo ha trasmesso lo schema di decreto del Presidente del Consiglio in esame, che individua ulteriori 44 opere per le quali si prevede la nomina di 13 commissari straordinari;

si rileva una importante discrasia tra la volontà espressa dalla Commissione e l'elenco delle opere proposte, a scapito del ruolo di indirizzo del Parlamento negato con motivazioni tecniche non condivisibili;

nel corso della seduta della 8ª Commissione del 6 luglio 2021, il rappresentante del Governo ha depositato una nota recante l'aggiornamento di dati informativi relativi all'elenco delle opere, con particolare riferimento alla SS 64 Porrettana - Nodo ferro stradale Casalecchio di Reno Stralcio Sud, alla Galleria Sant'Anna, al *bypass* ferroviario di Augusta sulla tratta ferroviaria Catania - Siracusa e al collegamento ferroviario nel porto di Augusta. Successivamente è stato inoltre fornito il CUP relativo al Centro di formazione nazionale per gli allievi Vigili del Fuoco nella città di L'Aquila;

considerato che, stante la scadenza al 2050, indicata dall'Unione europea, per il raggiungimento della neutralità climatica, la qualità della gestione della risorsa idrica rappresenta a tutti gli effetti un elemento non trascurabile. Per il settore del servizio idrico integrato emerge l'esigenza di sviluppare e di rafforzare un sistema infrastrutturale idoneo a promuovere sostenibilità e resilienza,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- si ritiene urgente, attesi i risvolti economici e di immagine delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, individuare un Commissario straordinario per ogni Regione interessata dai Giochi Olimpici, dotato dei poteri e delle funzioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, al fine di accelerare tutte le opere connesse e necessarie per lo svolgimento dei Giochi Olimpici 2026, comprese le opere olimpiche di cui al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31;
- inserire le opere relative al Corridoio tirrenico nell'elenco degli interventi per i quali dovrà essere nominato un Commissario straordinario di cui allo schema di decreto in esame, al fine di agevolare la conclusione degli accordi tra SAT e ANAS e di avviare una procedura di appalto integrato;
- inserire le opere relative alla variante della SS 12 "dell'Abetone e del Brennero", tratto di variante da Buttapietra sud alla tangenziale sud di Verona, nonché quelle relative alla SS 96 Potenza-Bari;
- integrare l'elenco delle opere per le quali procedere alla nomina del Commissario straordinario di cui allo schema di decreto in esame con il Parco della giustizia di Bari;
- prevedere tra le opere stradali per le quali nominare un Commissario straordinario la Pedemontana piemontese tratta Masserano-Ghemme e la variante di Demonte sulla SS 21 "della Maddalena";
- integrare l'elenco delle opere per le quali procedere alla nomina del Commissario straordinario di cui allo schema di decreto in esame con la tranvia Piazza Venezia - Piazza Vittorio Emanuele II, Roma;
- integrare l'elenco delle opere per le quali procedere alla nomina del Commissario straordinario di cui allo schema di decreto in esame con la funivia Battistini - Casalotti, Roma;
- integrare l'elenco delle opere per le quali procedere alla nomina del Commissario straordinario di cui allo schema di decreto in esame con le opere di completamento dell'infrastrutturazione portuale del porto di Brindisi;
- valutare l'opportunità di velocizzare l'*iter* propedeutico all'adozione del secondo stralcio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico - sezione acquedotti;
- considerato che alcuni dei commissari vengono designati per un numero elevato di opere - alle quali, in certi casi, vanno aggiunte le opere di cui essi già si occupano in virtù dei provvedimenti precedentemente adottati dal Governo - e che le opere assegnate a un solo commissario sono a volte

disseminate sull'intero territorio nazionale, si ritiene quindi di dover aumentare il numero dei commissari, al fine di ridurre il numero di interventi assegnati ad ognuno di loro, e/o di nominare subcommissari che presentino caratteristiche di maggiore radicamento nei territori sui quali insistono le opere;

- laddove il commissario non sia supportato da strutture adeguate e/o corrispondenti all'impegno da sostenere, anche per evitare l'evidente sovraccarico in capo a pochi commissari, dovrà essere valutata la possibilità di ricorrere a posizioni sub commissariali anche con soggetti che non siano incardinati nelle strutture dalle quali provengono i commissari individuati, purché dipendenti della pubblica amministrazione;

- sarà necessario abilitare alcuni commissari a svolgere il ruolo di stazione appaltante e autorizzare l'apertura di apposita contabilità speciale ai sensi dei commi 3 e 3-bis dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, laddove la struttura esistente preposta alla realizzazione dell'opera non sia sufficientemente adeguata e/o corrispondente all'impegno da sostenere;

- per i commissari abilitati alla funzione di stazione appaltante e dotati di apposita contabilità speciale dovrà essere autorizzato il ricorso al sub-commissario prevedendo che la quota percentuale, a valere sulle disponibilità del quadro economico dell'opera, sia più elevata di quanto già indicato nei provvedimenti precedentemente adottati dal Governo, da destinare alle spese per la logistica e la struttura di supporto tecnico connesse alla realizzazione dell'opera;

- analoghe previsioni (funzione di stazione appaltante, contabilità speciale, sub-commissario e potenziamento della struttura di supporto tecnico) dovranno essere contemplate, mediante integrazione dei provvedimenti già adottati dal Governo, anche per i precedenti commissari laddove le carenze delle attuali stazioni appaltanti e la relativa contabilità, di tipo tradizionale, non permettano di assicurare la necessaria speditezza nella realizzazione delle opere.

#### PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 262

L'8ª Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione di ulteriori interventi infrastrutturali da realizzare ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 e dei commissari straordinari individuati per ciascuna opera (n. 262),

premessi che:

l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 32 del 2019 (il decreto "sblocca cantieri") - come modificato dall'articolo 9 del decreto-legge n. 76 del 2020 (il decreto "semplificazioni") - dispone che, con uno o più DPCM, siano individuati gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o più Commissari straordinari che è disposta con i medesimi decreti;

i DPCM sono adottati su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari;

con uno o più decreti successivi, da adottare entro il 30 giugno 2021, il Presidente del Consiglio dei ministri può individuare ulteriori interventi per i quali disporre la nomina di Commissari straordinari;

in data 11 marzo 2021, l'8ª Commissione ha approvato un parere favorevole con osservazioni sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione degli interventi infrastrutturali ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 (nuovo testo) (atto del Governo n. 241), che individuava 58 interventi e 29 commissari straordinari;

in data 15 giugno 2021, il Governo ha trasmesso lo schema di decreto del Presidente del Consiglio in esame, che individua ulteriori 44 opere per le quali si prevede la nomina di 13 commissari straordinari;

si rileva una importante discrasia tra la volontà espressa dalla Commissione e l'elenco delle opere proposte, a scapito del ruolo di indirizzo del Parlamento negato con motivazioni tecniche non condivisibili;

nel corso della seduta della 8ª Commissione del 6 luglio 2021, il rappresentante del Governo ha depositato una nota recante l'aggiornamento di dati informativi relativi all'elenco delle opere, con particolare riferimento alla SS 64 Porrettana - Nodo ferro stradale Casalecchio di Reno Stralcio Sud, alla Galleria Sant'Anna, al *bypass* ferroviario di Augusta sulla tratta ferroviaria Catania - Siracusa e al collegamento ferroviario nel porto di Augusta. Successivamente è stato inoltre fornito il CUP relativo al Centro di formazione nazionale per gli allievi Vigili del Fuoco nella città di L'Aquila;

considerato che, stante la scadenza al 2050, indicata dall'Unione europea, per il raggiungimento della neutralità climatica, la qualità della gestione della risorsa idrica rappresenta a tutti gli effetti un elemento non trascurabile. Per il settore del servizio idrico integrato emerge l'esigenza di sviluppare e di rafforzare un sistema infrastrutturale idoneo a promuovere sostenibilità e resilienza,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- si ritiene urgente, attesi i risvolti economici e di immagine delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, individuare un Commissario straordinario, dotato dei poteri e delle funzioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, al fine di accelerare tutte le opere connesse e necessarie per lo svolgimento dei Giochi Olimpici 2026, comprese le opere olimpiche di cui al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31;
- inserire le opere relative al Corridoio tirrenico nell'elenco degli interventi per i quali dovrà essere nominato un Commissario straordinario di cui allo schema di decreto in esame, al fine di agevolare la conclusione degli accordi tra SAT e ANAS e di avviare una procedura di appalto integrato;
- inserire le opere relative alla variante della SS 12 "dell'Abetone e del Brennero", tratto di variante da Buttapietra sud alla tangenziale sud di Verona, nonché quelle relative alla SS 96 Potenza-Bari;
- integrare l'elenco delle opere per le quali procedere alla nomina del Commissario straordinario di cui allo schema di decreto in esame con il Parco della giustizia di Bari;
- prevedere tra le opere stradali per le quali nominare un Commissario straordinario la Pedemontana piemontese tratta Masserano-Ghemme e la variante di Demonte sulla SS 21 "della Maddalena";
- integrare l'elenco delle opere per le quali procedere alla nomina del Commissario straordinario di cui allo schema di decreto in esame con la tranvia Piazza Venezia - Piazza Vittorio Emanuele II,

Roma;

- integrare l'elenco delle opere per le quali procedere alla nomina del Commissario straordinario di cui allo schema di decreto in esame con la funivia Battistini - Casalotti, Roma;
- integrare l'elenco delle opere per le quali procedere alla nomina del Commissario straordinario di cui allo schema di decreto in esame con le opere di completamento dell'infrastrutturazione portuale del porto di Brindisi;
- integrare l'elenco delle opere per le quali procedere alla nomina del Commissario straordinario di cui allo schema di decreto in esame con l'intervento SS 9 Via Emilia - variante all'abitato di Santa Giustina in comune di Rimini;
- valutare l'opportunità di velocizzare l'*iter* propedeutico all'adozione del secondo stralcio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico - sezione acquedotti;
- considerato che alcuni dei commissari vengono designati per un numero elevato di opere - alle quali, in certi casi, vanno aggiunte le opere di cui essi già si occupano in virtù dei provvedimenti precedentemente adottati dal Governo - e che le opere assegnate a un solo commissario sono a volte disseminate sull'intero territorio nazionale, si ritiene quindi di dover aumentare il numero dei commissari, al fine di ridurre il numero di interventi assegnati ad ognuno di loro, e/o di nominare subcommissari che presentino caratteristiche di maggiore radicamento nei territori sui quali insistono le opere;
- laddove il commissario non sia supportato da strutture adeguate e/o corrispondenti all'impegno da sostenere, anche per evitare l'evidente sovraccarico in capo a pochi commissari, dovrà essere valutata la possibilità di ricorrere a posizioni sub commissariali anche con soggetti che non siano incardinati nelle strutture dalle quali provengono i commissari individuati, purché dipendenti della pubblica amministrazione;
- si valuti l'opportunità di abilitare alcuni commissari a svolgere il ruolo di stazione appaltante e autorizzare l'apertura di apposita contabilità speciale ai sensi dei commi 3 e 3-*bis* dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, laddove la struttura esistente preposta alla realizzazione dell'opera non sia sufficientemente adeguata e/o corrispondente all'impegno da sostenere;
- per i commissari abilitati alla funzione di stazione appaltante e dotati di apposita contabilità speciale dovrà essere autorizzato il ricorso al sub-commissario prevedendo che la quota percentuale, a valere sulle disponibilità del quadro economico dell'opera, sia più elevata di quanto già indicato nei provvedimenti precedentemente adottati dal Governo, da destinare alle spese per la logistica e la struttura di supporto tecnico connesse alla realizzazione dell'opera;
- analoghe previsioni (funzione di stazione appaltante, contabilità speciale, sub-commissario e potenziamento della struttura di supporto tecnico) dovranno essere contemplate, mediante integrazione dei provvedimenti già adottati dal Governo, anche per i precedenti commissari laddove le carenze delle attuali stazioni appaltanti e la relativa contabilità, di tipo tradizionale, non permettano di assicurare la necessaria speditezza nella realizzazione delle opere.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2301

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo,

premessi che:

il decreto-legge in esame introduce misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e disposizioni in materia di sport;

con riferimento ai profili di competenza della Commissione lavori pubblici, l'articolo 8 del provvedimento reca disposizioni per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026;

in particolare, tale articolo introduce come scopo statutario della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a. non solo la realizzazione ma anche la progettazione delle opere previste per lo svolgimento delle Olimpiadi e ricomprende tra tali opere anche quelle finanziate interamente, anche connesse e di contesto relative agli impianti sportivi olimpici, sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla società, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con le regioni interessate. Sono inoltre ampliate le funzioni e i poteri attribuiti ai Commissari straordinari nominati dal Presidente del Consiglio e all'organo di amministrazione della società,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

relativamente alle opere da realizzare per garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026:

- si prevedano misure atte a sterilizzare gli effetti dei ricorsi in fase di gara, onde evitare la paralisi da contenzioso;
- si preveda l'applicazione dell'articolo 125 del codice del processo amministrativo - recante ulteriori disposizioni processuali per le controversie relative a infrastrutture strategiche - alle controversie, alle procedure di espropriazione (a esclusione di quelle relative alla determinazione delle indennità espropriative), nonché alle procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi previsti;
- si preveda l'applicazione dei criteri e della disciplina di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 per la realizzazione degli interventi previsti, se incidenti sulle zone di protezione speciale e sui siti di importanza comunitaria;
- si valuti l'opportunità di prevedere misure volte a tutelare l'esecuzione vera e propria delle opere;
- si valuti l'opportunità di adottare specifiche e ponderate deroghe in ordine alla movimentazione di terre e rocce da scavo;
- si valuti l'opportunità di adottare misure di semplificazione operativa per quanto concerne le verifiche volte ad impedire infiltrazioni criminali.



## **1.4.2.4. 10<sup>^</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)**

## 1.4.2.4.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 159 (ant.) del 30/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)**  
**MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 2021**  
**159ª Seduta (1ª pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**GIROTTO**

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2301) Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92, recante misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport**  
(Parere alla 13ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente relatore **GIROTTO** (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, che autorizza, in primo luogo, il Ministero della transizione ecologica (MITE) a effettuare assunzioni di personale (articolo 1) al fine di conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione e di politica ambientale e di dare attuazione alle politiche di transizione ecologica prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

L'articolo 2 dispone, ai commi da 1 a 3, in materia di struttura di missione per l'attuazione del PNRR presso il MITE stabilendo che, fino al completamento del Piano e comunque fino al 31 dicembre 2026, essa sia articolata in una struttura di coordinamento e in due uffici di livello dirigenziale generale, questi ultimi fino a un massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale complessivi. Il comma 2 prevede che sono conseguentemente resi indisponibili, nell'ambito della dotazione organica del MITE, tre posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario, prevedendo la copertura finanziaria degli oneri.

Il comma 3 proroga al 31 luglio 2021, rispetto al 30 giugno 2021 già previsto, per il MITE il termine di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 22 del 2021, in base al quale i regolamenti di riorganizzazione del Ministero, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anziché con regolamenti governativi. Analogamente, il comma 4 dell'articolo 2 proroga dal 30 giugno 2021 al 31 luglio 2021 il termine finale di durata della procedura semplificata per l'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione.

L'articolo 3 - prosegue il Presidente relatore - dispone che il Ministero della transizione ecologica può avvalersi dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) per l'espletamento delle attività tecniche e scientifiche correlate all'attuazione del PNRR, fino a un contingente massimo

per ciascun ente di trenta unità di personale non dirigenziale collocato fuori ruolo o in posizione di comando presso gli uffici del MITE. Si demandano l'individuazione delle unità di personale e le modalità dell'avvalimento ad un protocollo di intesa a titolo gratuito tra il Ministero della transizione ecologica e tali soggetti.

La relazione illustrativa al decreto-legge afferma che la possibilità di avvalimento viene prevista tenuto conto delle vaste competenze in materia di energia e ambiente attribuite ad opera del citato decreto-legge n. 22 del 2021 e, in particolare, per provvedere tempestivamente all'assolvimento dei compiti e delle funzioni relative all'attuazione del PNRR.

Il comma 2 reca la copertura finanziaria dei relativi oneri, pari a 315.900 euro per l'anno 2021 e a 631.800 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Ad essi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo all'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

L'articolo 6, comma 1, eleva da tre a cinque il numero dei componenti il consiglio di amministrazione dell'ENEA. Il Presidente relatore ricorda che attualmente il consiglio di amministrazione, formato da tre componenti, incluso il presidente, è nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il MITE, per quattro anni, rinnovabili una sola volta, ed i componenti sono scelti tra persone con elevata e documentata qualificazione tecnica, scientifica o gestionale nei settori di competenza dell'ENEA. Il comma 2 provvede alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 32.000 euro per il 2021 e a 64.000 euro a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

Il comma 1 dell'articolo 7 prevede che le disposizioni relative alla Commissione istruttoria per la VIA dei progetti PNRR-PNIEC - recate dall'articolo 8, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come novellato dall'articolo 17 del decreto-legge n. 77 del 2021 - si applicano alle istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021. Il Presidente relatore segnala che l'articolo 17, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 77 del 2021 (il cui disegno di legge di conversione è attualmente all'esame della Camera) ha riscritto il comma 2-*bis* dell'articolo 8 del Codice dell'ambiente al fine di ampliare l'ambito di attività della Commissione tecnica PNIEC anche alla valutazione ambientale di competenza statale dei progetti del PNRR. Conseguentemente la Commissione ha assunto la nuova denominazione di "Commissione tecnica PNRR-PNIEC". La relazione illustrativa motiva l'introduzione della disposizione in esame alla luce del fatto che "non è prevista una disciplina transitoria per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 77 del 2021 e la piena funzionalità della Commissione PNRR-PNIEC".

Lo stesso comma prevede altresì che l'articolo 31, comma 6, del decreto-legge n. 77 del 2021, che trasferisce alla competenza statale la VIA relativa ai progetti relativi agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW, si applica alle istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021.

Il comma 2 reca alcune modifiche al testo dell'articolo 8 del Codice dell'ambiente in materia di collocamento in posizione di fuori ruolo, comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione del personale delle pubbliche amministrazioni nominato quale membro della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, nonché di trattamento economico fondamentale del personale.

Il Presidente relatore rammenta che, al fine di assicurare il necessario supporto tecnico e giuridico alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC era stato previsto che la stessa Commissione si avvallesse di un Comitato tecnico istruttorio posto alle dipendenze funzionali dell'allora Ministero dell'ambiente e formato da trenta unità di personale pubblico. Tale Comitato però non è mai stato istituito.

In conclusione, propone di votare il parere nella seduta di martedì prossimo.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *AFFARI ASSEGNATI*

#### **Razionalizzazione, trasparenza e struttura di costo del mercato elettrico ed effetti in bolletta in capo agli utenti ( [n. 397](#) )**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 giugno.

Il presidente relatore [GIROTTO](#) (*M5S*) illustra un nuovo schema di risoluzione, pubblicato in allegato, che recepisce ulteriori contributi provenienti dai senatori e, per le vie brevi, dall'Esecutivo. Al riguardo, anticipa che nell'impegno n. 12 il Ministero della transizione ecologica suggerirebbe di eliminare il riferimento alle grandi e medie imprese, in quanto non previste dalle direttive europee. Rende noto, infine, che il Dicastero ha manifestato l'esigenza di disporre di un tempo più ampio per approfondire il testo.

Il senatore [RIPAMONTI](#) (*L-SP-PSd'Az*) prende atto della proposta del Ministero, invitando a verificare se le norme europee si riferiscano solo alle medie imprese e non anche alle grandi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA*

#### **Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga il regolamento (UE) n. 347/2013 ( [n. COM\(2020\) 824 definitivo](#) )**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) rammenta che la Commissione aveva convenuto di fissare a venerdì 2 luglio il termine per far pervenire eventuali proposte di modifica allo schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 24 giugno.

Il senatore [RIPAMONTI](#) (*L-SP-PSd'Az*) domanda se sia possibile posticipare tale termine.

La Commissione conviene quindi di fissare a martedì 6 luglio il termine per far pervenire eventuali proposte di modifica al citato schema di risoluzione.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

## NUOVO SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 397

La 10ª Commissione permanente,

in esito all'istruttoria condotta sull'affare assegnato n. 397 sulla razionalizzazione, la trasparenza e la struttura di costo del mercato elettrico e sugli effetti in bolletta in capo agli utenti, premesso che:

la direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, che gli Stati membri devono recepire entro il 30 giugno 2021, fissa un obiettivo vincolante dell'Unione europea per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia dell'Unione nel 2030. Tale direttiva reca anche norme relative al sostegno finanziario per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, all'autoconsumo di tale tipologia di energia elettrica, all'uso di energia da fonti rinnovabili nel settore del riscaldamento e raffrescamento e nel settore dei trasporti, alla cooperazione regionale tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e i Paesi terzi, alle garanzie di origine, alle procedure amministrative e all'informazione e alla formazione. Fissa altresì criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa;

il 1º gennaio 2020 è entrato in vigore il regolamento europeo sul mercato interno dell'energia elettrica (regolamento (UE) 2019/943) che ha sostituito il precedente regolamento sull'elettricità CE/714/2009 nell'ambito del *Clean energy for all Europeans package*. Il predetto regolamento stabilisce norme volte a garantire il funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica e include requisiti relativi allo sviluppo dell'energia rinnovabile e alla politica ambientale. In particolare, vengono previste specifiche misure per taluni tipi di impianti di generazione di energia da fonti rinnovabili con riferimento alla responsabilità del bilanciamento, al dispacciamento e al ridispacciamento, nonché alla soglia per le emissioni di CO<sub>2</sub> della nuova capacità di generazione ove tale capacità sia soggetta a misure temporanee per assicurare il necessario livello di adeguatezza delle risorse. Il succitato regolamento, inoltre, indica che gli Stati membri, prima di introdurre meccanismi di capacità, dovrebbero delineare obiettivi di adeguatezza delle risorse sulla base di una procedura trasparente e verificabile e valutare le distorsioni normative che gravano sulla questione connessa dell'adeguatezza delle risorse, adottando misure volte a eliminare le distorsioni individuate; solo laddove tali misure risultino incapaci di risolvere i problemi di adeguatezza, dovrebbero essere introdotti meccanismi di capacità. In caso di meccanismi di capacità già in atto, inoltre, gli Stati membri dovrebbero riesaminarli alla luce del regolamento: in particolare, gli stessi dovrebbero risultare temporanei, aperti alla partecipazione di tutte le risorse in grado di fornire le prestazioni tecniche previste, compresi lo stoccaggio dell'energia e la gestione sul versante della domanda; inoltre, la selezione dei fornitori dovrebbe avvenire tramite un percorso trasparente, non discriminatorio e competitivo, prevedendo limiti a 550 g per le emissioni di CO<sub>2</sub> di origine fossile per kWh di energia elettrica e, a partire al più tardi dal 2025, di 350 kg di CO<sub>2</sub> di origine fossile in media all'anno per kW installato. In caso di applicazione di meccanismi di capacità è anche necessario che gli Stati membri prevedano un parametro di affidabilità e che tali meccanismi siano aperti alla partecipazione transfrontaliera. Infine, il regolamento prevede, oltre a una valutazione nazionale dell'adeguatezza, anche una valutazione a livello europeo, in particolare effettuata dall'ENTSO per l'energia elettrica. Secondo il citato regolamento, infine, preliminarmente all'adozione di un meccanismo di capacità, dovrebbe essere valutato se un meccanismo di riserva strategica sarebbe in grado di risolvere i problemi di adeguatezza denunciati;

la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020", all'articolo 19 stabilisce i principi e criteri direttivi per l'attuazione del citato regolamento (UE) 2019/943, tra i quali quello di prevedere disposizioni di semplificazione e modifica della disciplina del dispacciamento e

dei mercati all'ingrosso dell'energia volte a tener conto delle nuove esigenze di flessibilità del sistema e della necessità di integrazione della generazione distribuita, degli aggregatori, delle fonti rinnovabili non programmabili, dei sistemi di accumulo e della gestione della domanda. A tal fine, prevede, fra l'altro, il ricorso a contratti di acquisto di energia a prezzo dinamico, l'avvio di sperimentazioni e attività di dispacciamento locale e auto-dispacciamento, l'attivazione di servizi di flessibilità e ancillari sulle reti di distribuzione e misure per lo sviluppo degli stoccaggi e la loro effettiva partecipazione ai mercati;

inoltre, entro il 31 dicembre 2020, l'Italia avrebbe dovuto recepire la direttiva (UE) 2019/944, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, e che modifica la direttiva 2012/27/UE, la quale prevede che sia garantita ai clienti la possibilità di scegliere offerte di mercato che, per sfruttare la riduzione dei costi di produzione originata dalle rinnovabili, particolarmente in alcune ore della giornata, si riferiscano a contratti con prezzo dinamico dell'energia elettrica, ovvero che rispecchino la variazione del prezzo sui mercati, al fine di orientare i consumi verso le ore di produzione rinnovabile. Con la stessa logica di orientare i consumi verso le ore di produzione rinnovabile, l'articolo 18, comma 7, del sopra citato regolamento (UE) 2019/943 e l'articolo 18 della direttiva (UE) 2001/2018 prevedono, rispettivamente, tariffe di distribuzione differenziate per fasce orarie e sostegno a contratti pluriennali di vendita di energia elettrica rinnovabile;

in generale, l'articolo 3 del regolamento (UE) 2019/943, stabilisce che "le regole del mercato permettono la decarbonizzazione del sistema elettrico e quindi dell'economia anche consentendo l'integrazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili". Ne consegue che le regole del mercato dell'energia devono essere orientate alla transizione energetica;

nonostante il termine per il recepimento sopra ricordato, i principi e i criteri direttivi per l'attuazione di detta direttiva (UE) 2019/944 sono stati previsti solo dalla citata legge 22 aprile 2021, n. 53, che, all'articolo 12 richiede di definire la disciplina relativa alle comunità energetiche dei cittadini, aggiornare e semplificare il quadro normativo in materia di configurazioni per l'autoconsumo e di definire il quadro normativo semplificato per lo sviluppo e la diffusione dei sistemi di accumulo e per la partecipazione degli stessi ai mercati dell'energia elettrica e dei servizi, in coerenza con i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, "allo scopo di definire una disciplina unica in materia di comunità energetiche, autoconsumo collettivo e sistemi di accumulo e prevedere, nel rispetto della sicurezza del sistema, l'avvio di sperimentazioni per un graduale passaggio a un sistema di auto-dispacciamento, volto a promuovere un ruolo più attivo dei gestori delle reti di distribuzione e una migliore valorizzazione dell'apporto della generazione distribuita, anche attraverso un sistema di premi e penalità, che stimoli produttori e consumatori di energia a bilanciare le proprie posizioni a livello locale", nonché stabilisce semplificazioni e stimoli per accordi a lungo termine di vendita di energia elettrica rinnovabile e la attivazione di servizi per la flessibilità e la sicurezza del sistema anche sulle reti di distribuzione; risulta, dunque, in via di elaborazione e sviluppo una serie di strumenti che dovrebbero, in tempi quanto più celeri possibile, favorire il consumo nelle ore di produzione rinnovabile e garantire una maggiore capacità di evitare problemi di adeguatezza, grazie ai servizi che dovranno essere offerti per mezzo degli stoccaggi e degli impegni di flessibilità che saranno assunti da cittadini, imprese e produttori nell'ambito dei nuovi servizi da sviluppare in attuazione delle sopra citate normative; considerato che:

il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) individua nel mercato della capacità uno dei principali strumenti per garantire l'adeguatezza del sistema elettrico e, contestualmente, per promuovere investimenti nel lungo periodo che siano coerenti con il processo di decarbonizzazione del settore;

qualora vi siano i presupposti per sviluppare un mercato della capacità anche per gli anni successivi al 2023, esso dovrà comunque essere sviluppato in conformità ai principi degli articoli da 20 a 27 del regolamento (UE) 2019/943 e, in particolare, dovrà essere coerente con il principio per cui "sono aperti alla partecipazione di tutte le risorse in grado di fornire le prestazioni tecniche previste, compresi lo stoccaggio dell'energia e la gestione sul versante della domanda". Inoltre, esso non dovrà

prevedere impegni ulteriori rispetto a quelli strettamente necessari tenendo conto in tale valutazione anche delle capacità di generazione e flessibilità future, come previsto dal regolamento (UE) 2019/943 già richiamato;

solo le risorse tradizionali termoelettriche sono in grado di fornire servizi di adeguatezza continuativamente, mentre le rinnovabili, gli stoccaggi e la domanda flessibile sono capaci di fornire i predetti servizi solo per periodi di tempo limitati. Il mercato della capacità dovrebbe, quindi, prevedere per tali risorse, obblighi di offerta per il minore numero possibile di ore, compatibilmente con le esigenze sistemiche. Ciò consentirebbe anche alle risorse come la domanda flessibile, gli stoccaggi e le fonti rinnovabili di poter partecipare e offrire con la stessa competitività degli impianti termoelettrici e, dunque, garantirebbe una competizione effettiva e neutrale fra le diverse fonti; al contrario, richiedere obblighi di offerta per periodi di sei ore potrebbe risultare troppo gravoso, alla luce dell'enorme crescita che avranno in certe fasce della giornata le immissioni di energia da rinnovabili, già facilmente stimabili in considerazione delle risorse e degli obiettivi vincolanti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

con la delibera 507/2020/R/eel, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) ha avviato un procedimento finalizzato alla predisposizione di una proposta al Ministro dello sviluppo economico sullo *standard* di adeguatezza del sistema elettrico italiano;

in ottemperanza di detta delibera 507/2020/R/eel, Terna ha predisposto la propria proposta in merito allo *standard* di adeguatezza del sistema elettrico italiano, in vista dell'avvio delle aste del mercato delle capacità per il 2024-2025, ponendo tale proposta in consultazione fino al 25 giugno 2021; rilevato che:

la competitività del settore industriale italiano è da considerarsi uno degli obiettivi prioritari nel disegno del nuovo sistema elettrico e della transizione energetica ed ecologica;

i settori manifatturieri energivori esposti alla concorrenza stanno subendo il forte incremento dei prezzi della CO<sub>2</sub> che si trasferiscono sui prezzi dell'energia elettrica, incremento determinato dai fondamentali del percorso di transizione energetica ma anche dalla massiva partecipazione a questo mercato di *hedge*, fondi e speculazioni finanziarie;

come previsto dalla direttiva (UE) 2019/944 e dal regolamento (UE) 2019/943, la partecipazione della domanda ad una qualunque forma di flessibilità e di servizio ancillare deve avere carattere assolutamente volontario e prevedere criteri di accesso e remunerazione trasparenti e non discriminatori, escludendo ogni forma di obbligo per dei soggetti la cui priorità deve rimanere quella di ottimizzare i propri processi produttivi a salvaguardia della competitività e del complessivo sviluppo economico nazionale;

il mercato elettrico italiano è sempre stato caratterizzato da prezzi all'ingrosso più elevati rispetto al resto d'Europa. Ciò deriva dal *mix* di generazione, sbilanciato sul gas naturale (importato oltre il 90 per cento). Negli ultimi anni, dal 2012 in poi, il *gap* si è via via ridotto grazie all'entrata in servizio di nuova capacità rinnovabile;

nonostante il miglioramento e le misure assunte negli ultimi anni, l'Italia mantiene dunque ancora un *gap* nel prezzo della materia con gli altri Paesi europei per quanto riguarda il prezzo complessivo dell'energia elettrica, con diretto impatto sulla competitività delle aziende e del potere d'acquisto delle famiglie, specie quelle in condizioni di povertà energetica;

il prezzo complessivo rimane più alto rispetto agli altri Paesi europei soprattutto a causa dei maggiori costi di dispacciamento dovuti alla mancanza di concorrenza in alcune zone del Mercato dei servizi di dispacciamento (MSD), degli elevati costi per i servizi di rete (distribuzione) e per gli oneri di sistema, nonché ad orientare il consumo alle ore di produzione rinnovabile;

la decarbonizzazione potrà e dovrà comportare benefici economici considerevoli sugli importi della bolletta elettrica, producendo una riduzione del costo complessivo dell'energia elettrica a parità di costo del gas, se si riuscirà ad aumentare la concorrenza del MSD, ridurre il costo della distribuzione e tenere sotto controllo gli oneri di sistema;

la razionalizzazione del mercato elettrico, anche finalizzata a un contenimento dei costi in capo ai clienti finali, passa necessariamente per il perseguimento di specifici obiettivi, quali un mercato di

dispacciamento e dei servizi più aperto ed efficiente, nel quale gli aggregati di impianti, gli stoccaggi, l'idrogeno e le fonti rinnovabili non solo possano mettere a disposizione capacità per servizi (come è avvenuto con le unità virtuali abilitate miste - UVAM), ma siano anche effettivamente chiamati a svolgere tali servizi, aumentando così la concorrenza, che in caso contrario continuerebbe ad essere ridotta;

nel corso degli anni vi è stato un progressivo incremento della spesa per oneri di dispacciamento nel settore elettrico. Alle criticità ancora oggi presenti nel sistema elettrico, in termini di adeguatezza e sicurezza, si è cercato di porre rimedio con i meccanismi di capacità elaborati per il 2022 e il 2023, ricorrendo ancora e in maniera pressoché esclusiva al contributo prioritario delle fonti fossili con requisiti restrittivi per gli impianti diversi dai termoelettrici da portare a un livello di concorrenza insufficiente, senza ribassi rispetto ai valori d'asta e quindi con un incremento significativo dei costi del meccanismo rispetto a quanto inizialmente stimato, mentre al fine di raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione al 2050 sarà fondamentale adottare un nuovo approccio che comprenda un'ampia partecipazione degli accumuli, della domanda, dei sistemi di produzione per elettrolisi dell'idrogeno (cd. idrogeno verde) e di fonti rinnovabili non programmabili (FRNP) ai mercati dei servizi di sicurezza e adeguatezza. Le prossime aste per il mercato della capacità dovranno, dunque, necessariamente aprirsi maggiormente a tali strumenti, fermo restando che il meccanismo del *capacity market* non potrà essere l'unico strumento per promuovere lo sviluppo degli accumuli e dei servizi di *demand response*, ma occorrerà combinare ulteriori strumenti che forniscano un adeguato segnale di prezzo di lungo termine per gli investimenti degli operatori, gli impegni in questa sede sono da intendersi riferiti all'attuazione delle direttive 2001/2018 e 944/2019, per quanto coerenti con le disposizioni delle medesime direttive e della legge delega e da attuarsi con ulteriori futuri provvedimenti per quanto dalle stesse esorbita; impegna il Governo a:

- 1) dare una rapida e piena attuazione alla direttiva 2019/944, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, secondo i principi e i criteri direttivi dettati dall'articolo 12 della legge 22 aprile 2021, n. 53, prevedendo di:
  - a) definire la disciplina relativa alle comunità energetiche dei cittadini e alle comunità di energia rinnovabile;
  - b) aggiornare e semplificare il quadro normativo in materia di configurazioni per l'autoconsumo;
  - c) definire il quadro normativo semplificato per lo sviluppo e la diffusione dei sistemi di accumulo e per la partecipazione degli stessi ai mercati dell'energia elettrica e dei servizi, in coerenza con i principi e criteri direttivi per l'attuazione della citata direttiva (UE) 2018/2001, in particolare sviluppando un mercato per servizi semplificati di flessibilità e sicurezza anche a livello locale sulle reti di distribuzione e indirizzando il consumo verso le ore di produzione rinnovabile attraverso contratti di energia basati su prezzi dinamici, tariffe di distribuzione per fascia oraria e meccanismi di auto-bilanciamento fra produzione e consumo che consentano di fare, come negli altri Paesi europei, in modo sicuro e conveniente accordi diretti fra produttori e consumatori per il consumo di energia rinnovabile;
- 2) dare piena attuazione alla direttiva (UE) 2018/2001 entro i termini previsti dalla legge, introducendo, fra l'altro, meccanismi di semplificazione che consentano di accelerare l'installazione di nuova potenza a fonti rinnovabili, nell'ambito di configurazioni di autoconsumo collettivo o comunità energetiche anche in abbinamento a sistemi di accumulo o domanda flessibile, al fine di incrementare la quota di contributo di tali tecnologie all'adeguatezza del sistema elettrico;
- 3) adeguare rapidamente le norme nazionali al regolamento 2019/943, sul mercato interno dell'energia elettrica, secondo i principi e criteri direttivi dell'articolo 19 della legge 22 aprile 2021, n. 53, nonché perseguire, in coerenza con le disposizioni comunitarie, la semplificazione e la modifica della disciplina del dispacciamento e dei mercati all'ingrosso dell'energia volte a tener conto delle nuove esigenze di flessibilità del sistema e della necessità di integrazione della generazione distribuita, degli aggregatori, delle fonti rinnovabili non programmabili, dei sistemi di accumulo e della gestione della domanda;



- 4) valutare le necessarie riforme al mercato della capacità, al fine di un suo utilizzo quale strumento di ultima istanza e, in particolare:
  - a) intraprendere le azioni necessarie alla dismissione anticipata o alla marginalizzazione della produzione a carbone, con particolare riferimento alle nuove aste del mercato della capacità 2024 e 2025 e a favorire un'accelerazione dei tempi di autorizzazione delle infrastrutture di rete che consentano la realizzazione degli investimenti in tempi coerenti con gli obiettivi di decarbonizzazione, ponendo, in prospettiva, soglie di emissioni più stringenti;
  - b) assicurare la neutralità tecnologica, la effettiva concorrenzialità e economicità del sistema e il rispetto del principio che il mercato della capacità debba limitarsi a quanto strettamente necessario, prevedendo di limitare gli obblighi di offerta del mercato della capacità per le FRNP al minore numero di ore possibile durante la giornata, tenuto conto che ogni ora in eccesso rispetto alla effettiva necessità è un fattore di esclusione dal mercato di tutti i soggetti diversi dagli impianti termoelettrici, e rivedendo alla luce di tale ultimo principio gli obblighi di offerta per sei ore per le fonti rinnovabili non programmabili, i fattori di *derating* di rinnovabili e stoccaggi e l'equilibrio complessivo dello strumento;
  - c) approfondire le criticità che hanno reso difficoltosa la partecipazione di aggregati di unità non rilevanti ai precedenti meccanismi di capacità, al fine di consentire la adeguata partecipazione degli stessi nelle future procedure;
  - d) valutare di posticipare, per tutto quanto non risulti assolutamente indifferibile, la previsione di importanti contingenti di capacità nuova alla ridefinizione dei meccanismi e delle regole da attuare per i periodi successivi al 2026, prevedendo che in tali meccanismi sia privilegiato il ricorso a stoccaggi, rinnovabili e gestione della domanda, per i quali si sarà nel frattempo creato un contesto normativo definito, consentendo così al mercato della capacità di essere anche uno strumento per la transizione energetica, in coerenza con il principio dell'articolo 3 del regolamento 2019/943 che funzionalizza il mercato allo scopo della transizione energetica, tenuto conto che non si può prescindere dal considerare, in una ottica generale di economicità, che un investimento nelle rinnovabili e negli strumenti di flessibilità connessi risulta necessario se si vuole raggiungere gli obiettivi di transizione energetica previsti dal PNIEC;
- 5) valutare preliminarmente, come previsto dall'articolo 21, comma 3, del regolamento (UE) 943/2019, se l'introduzione di un meccanismo di riserva strategica sia in grado di risolvere i problemi di adeguatezza;
- 6) valutare la opportunità di rafforzare la premialità individuata dal mercato delle capacità nei confronti della domanda, così che la stessa possa beneficiare della remunerazione prevista anche attraverso contratti di lungo periodo, ferma restando la esenzione dagli oneri di finanziamento del meccanismo, ossia dal corrispettivo trasferito in bolletta;
- 7) valutare le modalità per una corretta interazione tra gli obiettivi di adeguatezza e le esigenze di decarbonizzazione, tenuto conto che contratti di lungo periodo come quelli per la capacità nuova nelle procedure del 2022 e 2023 (in particolare, contratti ultradecennali) tendono a premiare le tecnologie che risultano maggiormente mature, le quali, tuttavia, rischiano una precoce obsolescenza rispetto all'evoluzione degli obiettivi stessi di decarbonizzazione e quindi in una visione di medio termine potrebbero risultare maggiormente costose, anche tenendo conto delle esternalità ambientali, rispetto a una combinazione di fonti a energia rinnovabile, accumuli e meccanismi di *demand response*;
- 8) valutare lo sviluppo di ulteriori strumenti di incentivazione, anche attraverso il mercato della capacità, alle fonti rinnovabili impiegate assieme a sistemi di accumulo, così da estrarre il massimo potenziale da simili risorse;
- 9) aggiornare l'attuale contesto regolatorio e le norme di *unbundling* dei distributori in media e bassa tensione, così da garantire un *unbundling* proprietario, prevedendo anche la creazione di un *Independent System Operator* (ISO) per garantire la massima trasparenza dei piani di sviluppo di rete, al fine di limitare i conflitti di interesse dei distributori alla luce dell'ampliamento del ruolo degli stessi con riguardo alla gestione di servizi sulle loro reti, nonché prevedere un meccanismo di allocazione degli utili derivanti dal servizio di distribuzione elettrica, con destinazione esclusiva a beneficio dei

nuovi investimenti di rete;

10) prevedere un intervento normativo per la definizione delle procedure autorizzative, ove mancanti, necessarie alla realizzazione dei sistemi di accumulo e per l'introduzione di forme di remunerazione a lungo termine derivanti da procedure competitive, che ne consentano lo sviluppo e la gestione efficiente, in considerazione della rilevanza dei medesimi sistemi di accumulo ai fini del raggiungimento degli obiettivi fissati al 2030 inerenti all'incremento e all'integrazione della generazione da fonti rinnovabili;

11) prevedere misure idonee a semplificare la normativa vigente in materia di configurazioni per l'autoconsumo individuale, anche attraverso l'introduzione di una definizione unica e coerente con il nuovo quadro europeo che sostituisca le numerose definizioni dei sistemi semplici di produzione e di consumo attualmente presenti nell'ordinamento nazionale e finalizzate a individuare le configurazioni realizzabili per l'autoconsumo individuale, con criteri semplici ed univoci, ad esempio stabilendo che l'unico requisito per l'autoconsumo sia che l'unità di consumo e l'unità di produzione servita sono entro una certa distanza geografica, senza alcuna ulteriore specificazione;

12) implementare un modello virtuale per l'autoconsumo collettivo in edifici e condomini e per le comunità energetiche estese anche a medie e grandi imprese e a enti del terzo settore e università, consentendo a ogni soggetto partecipante di modificare le proprie scelte senza dover al contempo richiedere nuove connessioni o realizzare nuovi collegamenti elettrici;

13) implementare, esclusivamente per i condomini di nuova costruzione, nonché su condomini già esistenti con contatori centralizzati, anche in virtù delle iniziative di cui alla delibera 23 dicembre 2019 566/2019/R/eel, in alternativa al sistema virtuale di cui al punto precedente, la possibilità di realizzare un modello di autoconsumo fisico mediante un unico punto di connessione: ciò costituirebbe una notevole semplificazione, permettendo il reale dispiegarsi delle iniziative di autoconsumo collettivo, e darebbe più ampia attuazione alle finalità del meccanismo dello scorporo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h), della legge di delegazione europea 2019-2020, ferma restando la predisposizione degli impianti elettrici per garantire l'immediata e costante possibilità per i consumatori aderenti di poter tornare ad operare singolarmente sul libero mercato, tramite un proprio punto di connessione;

14) sempre con riferimento alle comunità energetiche, operare una distinzione del concetto di autoconsumo da quello di condivisione dell'energia, tenuto conto che nell'attuale fase transitoria prevista dall'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, i due concetti coincidono, nonché a consentire l'effettiva condivisione dell'energia all'interno delle comunità attraverso la compensazione effettiva fra produzione e consumo nella stessa zona di mercato;

15) con riferimento ai sistemi di autoconsumo da fonti rinnovabili, anche collettivo, adottare ogni opportuna iniziativa volta a:

a) favorirne la diffusione, prevedendo il graduale superamento dello scambio sul posto con salvaguardia delle iniziative già esistenti e favorendo la diffusione dei sistemi di accumulo;

b) prevedere incentivi per le comunità di energia rinnovabile con speciali misure di supporto a contrasto della povertà energetica e volte a consentire l'effettiva condivisione dell'energia all'interno delle comunità attraverso la compensazione effettiva fra produzione e consumo nella stessa zona di mercato;

c) considerare l'opportunità di prevedere la possibilità per le comunità di energia rinnovabile di accedere ai meccanismi di conto termico e ai titoli di efficienza energetica, ovvero alle detrazioni fiscali esistenti, nei casi in cui finanziano interventi di efficienza energetica, in favore dei loro membri;

d) definire un ruolo chiaro, rispetto al funzionamento delle comunità energetiche e dell'autoconsumo, per gli operatori professionali; ad assicurare un livello di remunerazione tale da tutelare la redditività degli investimenti e attrarre i clienti finali verso progetti di autoconsumo;

e) superare l'attuale limitazione della cabina MT/BT, in modo da perseguire un allargamento degli ambiti territoriali delle comunità energetiche, garantendo comunque il rispetto del concetto di prossimità come previsto dalle direttive europee ed innalzare le attuali soglie di potenza dei singoli impianti di produzione ammessi alle comunità, consentendo la partecipazione anche a quegli impianti connessi a livelli di tensione diversi dalla bassa tensione;

- 16) completare la riforma del dispacciamento elettrico, avviata a luglio 2019 dall'Autorità di Regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), così da favorire, il raggiungimento degli obiettivi europei in termini di decarbonizzazione, attraverso una partecipazione attiva e diretta di tutte le fonti rinnovabili, nonché a completare l'integrazione dei mercati italiani con quelli degli altri Paesi europei, tenendo conto del quadro normativo europeo, in particolare del nuovo regolamento elettrico e *Network Code*;
- 17) garantire la prosecuzione della sperimentazione prevista dai progetti pilota di cui alla deliberazione dell'allora Autorità per l'energia elettrica e il gas del 5 maggio 2017 (300/2017/R/eel), che consente la partecipazione delle risorse non abilitate, ivi incluse le risorse diffuse, al mercato per il servizio di dispacciamento, nonché ad ampliare l'attuale fase di sperimentazione, introducendo nuovi progetti pilota, quali quelli finalizzati a consentire l'erogazione della regolazione della tensione da parte delle fonti rinnovabili e della riserva secondaria, anche in forma aggregata, da parte delle risorse attualmente escluse, con forte attenzione a garantire che i servizi non siano solo messi a disposizione, ma anche effettivamente prestati;
- 18) garantire una maggiore trasparenza circa le modalità tecniche con cui sono determinate da parte di Terna le curve di domanda per il mercato della capacità, nonché i vincoli temporali alle offerte delle diverse tecnologie, in vista dell'avvio delle successive aste del mercato delle capacità, anche con riferimento alle complessive necessità prospettiche di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale, garantendo che tali modalità tecniche siano vagliate dal Ministero della transizione ecologica e dall'ARERA, anche avvalendosi del supporto di soggetti terzi in grado di assicurare la opportuna competenza in materia di pianificazione energetica;
- 19) prevedere l'ampliamento dell'elencazione dei servizi di dispacciamento erogabili delle UVAM di cui all'articolo 4 del Regolamento MSD UVAM, (approvato con la deliberazione 422/2018/R/eel dell'ARERA), valutando altresì la previsione di incentivi espliciti in funzione dei servizi medesimi, al fine di creare i presupposti per realizzare un'infrastruttura solida ed eterogenea per l'erogazione di servizi di bilanciamento, in modo da agevolare il coinvolgimento delle piccole risorse, delle comunità energetiche e della mobilità elettrica;
- 20) garantire una pianificazione strutturata e continuativa dei servizi nei mercati del dispacciamento, della flessibilità, del bilanciamento da richiedere a aggregatori, rinnovabili, stoccaggi, e consumo, con l'obiettivo di perseguire un effettivo utilizzo delle risorse di aggregatori, rinnovabili, stoccaggi e consumo;
- 21) introdurre nuovi meccanismi di mercato secondario, gestiti da controparte centrale, atti a assicurare, nel pieno rispetto degli impegni presi e della eleggibilità delle risorse coinvolte e riconosciute da Terna, possibili aggiustamenti delle posizioni degli aggregatori (*Balance Service Provider - BSP*) a vantaggio del sistema e della qualità del servizio.

## 1.4.2.4.2. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 161 (pom.) del 06/07/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)**  
MARTEDÌ 6 LUGLIO 2021  
**161ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**GIROTTO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Vannia Gava.*

*La seduta inizia alle ore 15,35*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2301) Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92, recante misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport**  
(Parere alla 13ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 giugno.

Nessuno chiedendo di intervenire nel dibattito, il presidente relatore **GIROTTO** (M5S) propone l'approvazione di un parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere favorevole è approvata dalla Commissione.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Proposta di nomina dell'ingegner Gilberto Dialuce a Presidente dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) ( n. 91 )**  
(Parere al Ministro della transizione ecologica. Esame. Parere favorevole)

Il presidente relatore **GIROTTO** (M5S) illustra la proposta di nomina, soffermandosi sul *curriculum* del candidato e proponendo l'espressione di un parere favorevole.

Si procede alla votazione, a scrutinio segreto, del parere sulla proposta di nomina. Partecipano i senatori **ANASTASI** (M5S), **BIASOTTI** (Misto-IeC), **COLLINA** (PD), **CROATTI** (M5S), **GIROTTO** (M5S), **LANZI** (M5S), **MARTELLI** (Misto), **MARTI** (L-SP-PSd'Az), **MOLLAME** (L-SP-PSd'Az), **PIANASSO** (L-SP-PSd'Az), **Pietro PISANI** (L-SP-PSd'Az), **RIPAMONTI** (L-SP-PSd'Az) e

[VACCARO](#) (M5S).

All'esito della votazione, la proposta di nomina dell'ingegner Gilberto Dialuce è approvata con 11 voti favorevoli, 1 contrario e 1 astenuto.

*AFFARI ASSEGNATI*

**Razionalizzazione, trasparenza e struttura di costo del mercato elettrico ed effetti in bolletta in capo agli utenti ( n. 397 )**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e sospensione)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana del 30 giugno, nel corso della quale il [PRESIDENTE](#) ricorda di avere illustrato, in qualità di relatore, un nuovo schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta. Rammenta altresì di aver preannunciato una riformulazione dell'impegno di cui al numero 12, inerente l'autoconsumo collettivo in edifici e condomini.

Rispondendo ad un quesito del senatore [RIPAMONTI](#) (L-SP-PSd'Az) sulla possibilità che anche le carceri rientrino in tali previsioni, si esprime in senso contrario, trattandosi di edilizia residenziale. In attesa dell'arrivo del sottosegretario Vannia Gava, propone di sospendere brevemente la seduta e di anticipare la seduta della Sottocommissione per i pareri.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è sospeso.

*ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI*

Il [PRESIDENTE](#) dispone l'anticipazione della seduta della Sottocommissione per i pareri, già convocata al termine della seduta plenaria.

La Commissione prende atto.

*La seduta, sospesa alle ore 15,45, riprende alle ore 16.*

*AFFARI ASSEGNATI*

**Razionalizzazione, trasparenza e struttura di costo del mercato elettrico ed effetti in bolletta in capo agli utenti ( n. 397 )**

(Ripresa dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Riprende l'esame, precedentemente sospeso.

Il sottosegretario Vannia GAVA illustra alcune proposte di modifica al nuovo schema di risoluzione illustrato dal Presidente relatore nella prima seduta pomeridiana del 30 giugno, con particolare riferimento agli impegni al Governo. In merito all'impegno di cui al numero 3, propone di inserire le parole: «per l'armonizzazione delle regole del mercato», nel corso dei lavori in ambito comunitario. Quanto all'impegno di cui al numero 4, suggerisce modifiche formali alle lettere *b)* e *d)*, mentre in merito all'impegno numero 9 propone di sopprimere le parole da: «prevedendo anche» fino a: «sviluppo di rete», e di apportare alcune precisazioni rispetto ai termini impiegati.

Relativamente agli impegni di cui ai numeri 12, 14 e 20, invita a inserire le parole: «valutare la possibilità di», chiedendo poi di sopprimere gli impegni di cui ai numeri 16, 17 e 19, in quanto riferiti alle competenze dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA). In ultima analisi, chiede di eliminare anche l'impegno di cui al numero 21.

Il presidente relatore [GIROTTO](#) (M5S) si riserva di valutare le indicazioni del Sottosegretario.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,05.*

## **1.4.2.5. 14<sup>^</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)**

# 1.4.2.5.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 246 (pom.) del 07/07/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)**  
**MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 2021**  
**246ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[STEFANO](#)

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

*ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA*

**Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento (UE) 2016/1628 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per alcune macchine munite di motori nell'intervallo di potenza tra 56 kW e 130 kW e superiore a 300 kW al fine di far fronte agli effetti della crisi della COVID-19 ( [n. COM\(2021\) 254 definitivo](#) )**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio )

Il relatore [CESARO](#) (*FIBP-UDC*) introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, che intende modificare il regolamento (UE) 2016/1628, che stabilisce prescrizioni relative ai limiti di emissioni inquinanti di motori destinati alle macchine mobili non stradali, al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno e al tempo stesso un livello elevato di sicurezza pubblica e di protezione dell'ambiente.

Il regolamento (UE) 2016/1628 è stato precedentemente modificato dal regolamento (UE) 2020/1040, del 15 luglio 2020. Tale modifica ha posticipato di 12 mesi, a causa della pandemia di COVID-19, il periodo transitorio previsto per l'adeguamento di alcune sottocategorie di motori alle prescrizioni relative alle emissioni inquinanti previste dalla cosiddetta "fase V", con scadenza 1° gennaio 2020, e per tutte le sottocategorie con scadenza 1° gennaio 2019.

Considerando che la persistenza delle perturbazioni nella catena di approvvigionamento e nella produzione, causate dalla pandemia di COVID-19, continuano a causare ritardi nella produzione e nell'immissione sul mercato di macchine mobili non stradali, con la proposta di regolamento in esame si provvede a integrare la predetta proroga con una nuova proroga delle disposizioni transitorie relative all'adeguamento di tutte le sottocategorie di motori alle prescrizioni relative alle emissioni inquinanti con scadenza 1° gennaio 2020, diverse da quelle già interessate dalla precedente proroga. Si tratta delle sottocategorie dei cosiddetti "motori di transizione", ovvero nell'intervallo di potenza tra i 56 kW e i 130 kW.

Al fine di evitare gravi danni economici ai costruttori di macchine non stradali, la proposta di



regolamento in esame intende, quindi, posticipare di 6 mesi (scadenza 31 dicembre 2021) il termine per la produzione delle macchine munite dei predetti motori e di 9 mesi (30 settembre 2022) per la loro immissione sul mercato. La proroga si applicherà anche ai veicoli agricoli e forestali muniti di motori di transizione, in quanto soggetti alle disposizioni sulle emissioni inquinanti delle macchine mobili non stradali.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, si osserva che la base giuridica è individuata nell'articolo 114 del TFUE, che consente di adottare misure per il ravvicinamento delle legislazioni nazionali ai fini dell'instaurazione e del funzionamento del mercato interno.

La proposta risulta conforme al principio di sussidiarietà dal momento che solo mediante un atto dell'Unione è possibile intervenire in modo uniforme per il buon funzionamento dell'intero mercato unico europeo e per il raggiungimento degli obiettivi europei di riduzione delle emissioni inquinanti.

La proposta risulta altresì conforme al principio di proporzionalità poiché si limita a stabilire una proroga delle disposizioni transitorie, commisurata alla durata prevista delle perturbazioni causate dalla pandemia di COVID-19.

La proposta rientra tra le quelle del cosiddetto "*fast track*", aventi carattere di urgenza in ragione della pandemia da Covid-19. Si prevede, pertanto, l'applicazione della deroga prevista dall'articolo 4 del Protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali, allegato ai Trattati, che consente al Legislatore europeo di adottare un atto legislativo, sottoposto allo scrutinio di sussidiarietà da parte dei Parlamenti nazionali, anche prima dello scadere delle otto settimane previste dal Protocollo n. 2. Il ricorso a tale procedura era stato preannunciato dalla Commissione europea con una lettera inviata l'8 aprile 2020 a tutti i Parlamenti nazionali.

Il Relatore osserva, infine, che la proposta è oggetto di analisi da parte di cinque Camere dei Parlamenti nazionali degli Stati membri, nessuna delle quali ha, ad oggi, sollevato criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, e che non è pervenuta la relazione del Governo.

Il senatore [Simone BOSSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene importante che sia acquisita la posizione del Governo sull'atto in esame.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(2301) Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92, recante misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport**  
(Parere alla 13a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [RICCIARDI](#) (*M5S*) illustra il contenuto del disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge n. 92, del 23 giugno 2021, che reca disposizioni per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport.

Il provvedimento risponde alla necessità e urgenza di rafforzare gli uffici del Ministero della transizione ecologica al fine di conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione e di politica ambientale assunti in ambito europeo e internazionale, e ribaditi anche nel PNRR. Inoltre, per garantire la tempestiva realizzazione degli interventi previsti in vista delle Olimpiadi di Milano e Cortina 2026, il provvedimento intende assicurare al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) una propria ed effettiva dotazione organica per il compimento dei suoi fini istituzionali.

Il decreto-legge in esame è composto da 11 articoli. In particolare, l'articolo 1 autorizza il Ministero della transizione ecologica (MITE) ad assumere 218 unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica (ingegneria, fisica, architettura, economia, scienze biologiche, scienze chimiche, scienze geologiche e geofisiche, scienze della comunicazione, scienze naturali, ambientali,

agrarie e forestali, scienze statistiche, informatica), con contratto a tempo indeterminato, mediante le procedure concorsuali previste dal decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, allo scopo di consentire l'attuazione delle politiche di transizione ecologica, anche nell'ambito del PNRR, nonché di supportare le funzioni della Commissione tecnica PNRR-PNIEC di cui all'articolo 8, comma 2-*bis*, del Codice dell'ambiente, inserito dal decreto-legge n. 76 del 2020 e sostituito dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, sulla *governance* del PNRR (attualmente all'esame della Camera), e di conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione e di politica ambientale assunti in ambito UE e con la Convenzione di Parigi sui cambiamenti climatici.

L'articolo 2 disciplina, per la parte relativa al Ministero della transizione ecologica, la Struttura di missione per l'attuazione del PNRR, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto *governance* n. 77 del 2021, la cui durata è prevista fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. La Struttura viene articolata secondo un modello dipartimentale con un ufficio di coordinamento e uffici di carattere dirigenziale generale.

L'articolo 3, per l'espletamento delle attività tecniche e scientifiche correlate all'attuazione del PNRR, consente al Ministero della transizione ecologica, di avvalersi di personale dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e del Comando per la tutela agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri.

L'articolo 4 modifica la disciplina relativa alle attività dei Presidenti di Regione nella loro veste di Commissari per il dissesto idrogeologico, prevedendo anche l'assunzione di un contingente di personale non dirigenziale nel numero massimo complessivo di 200 unità. L'articolo interviene, inoltre, sulla disciplina di nomina dei Commissari per la realizzazione degli interventi di bonifica di siti inquinati di interesse nazionale (SIN) di Crotone e di Brescia Caffaro. Infine, il Prefetto di Brescia è nominato Commissario straordinario per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del lago di Garda.

L'articolo 5 istituisce la figura dell'inviato speciale per il cambiamento climatico, nominato dal Ministro degli affari esteri e dal Ministro della transizione ecologica, per rappresentare il Governo italiano agli eventi e ai negoziati internazionali sui temi ambientali e climatici, il cui mandato ha durata non superiore a quello dei ministri che ne dispongono la nomina.

L'articolo 6 aumenta da 3 a 5 i componenti del consiglio di amministrazione dell'ENEA, mentre l'articolo 7 differisce l'efficacia delle nuove norme relative alla citata Commissione tecnica PNRR-PNIEC, incaricata dell'istruttoria per la valutazione di impatto ambientale dei progetti ricompresi nel PNRR e nel PNIEC, stabilendone l'applicazione alle sole istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021. Inoltre, l'articolo introduce una norma transitoria nel decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, sul rafforzamento della PA e della Giustizia ai fini del PNRR (attualmente all'esame del Senato), con cui si stabilisce che, fino alla nomina della nuova figura del Segretario generale della Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA), il dirigente amministrativo in carica permanga nelle sue funzioni, limitatamente al disbrigo degli atti strettamente attinenti all'ordinaria amministrazione.

L'articolo 8 reca disposizioni relative ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026. La novella incide sullo scopo statutario della Società pubblica "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa", cui è affidato il compito di realizzare le opere previste per lo svolgimento delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi invernali 2026, prevedendo che la Società si occupi della progettazione (oltre che della realizzazione) delle opere individuate con decreto ministeriale, nonché delle opere finanziate interamente sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla Società medesima e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero con decreto ministeriale, entro il 31 ottobre 2021. In tal modo, la Società diventa centrale di committenza e stazione appaltante anche per le opere sportive, che potranno essere realizzate direttamente dalla stessa o, attraverso le previste convenzioni, dalle regioni interessate.

L'articolo 9 novella la disciplina concernente l'organizzazione e il funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), demandando allo stesso la facoltà di definire, con proprio atto, l'articolazione della propria dotazione organica, nonché i criteri e le modalità per il reclutamento del

personale finalizzato al completamento della medesima pianta organica, in virtù dell'autonomia organizzativa e in coerenza con gli standard di indipendenza e autonomia previsti dal Comitato olimpico internazionale. La disposizione consente, tra l'altro, il ricorso alle procedure concorsuali semplificate di cui al decreto-legge n. 44 del 2021.

L'articolo 10 autorizza il Ministro dell'economia ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio necessarie all'attuazione del decreto, mentre l'articolo 11 ne dispone l'entrata in vigore.

La Relatrice ritiene, in conclusione, che il provvedimento non presenti criticità in ordine alla sua compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

La senatrice [BONINO](#) (*Misto-+Eu-Az*) chiede delucidazioni sulle caratteristiche della prevista figura dell'inviato speciale per il cambiamento climatico, di cui all'articolo 5, tra cui l'individuazione delle strutture di supporto necessarie all'esercizio delle sue funzioni. La Senatrice chiede inoltre se la società per le Olimpiadi invernali di cui all'articolo 8 sia di proprietà pubblica o privata.

Il [PRESIDENTE](#) evidenzia come l'articolo 5 preveda che la predetta figura di inviato speciale avrà il supporto tecnico e organizzativo fornito dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero della transizione ecologica, nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali già disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Evidenzia, inoltre, che la Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» è di proprietà pubblica.

Il senatore [FAZZOLARI](#) (*FdI*) esprime perplessità circa la prevista applicazione delle procedure concorsuali semplificate, di cui al decreto n. 44 del 2021, per l'assunzione di 218 unità di personale nei ruoli del Ministero per la transizione ecologica, al posto delle procedure ordinarie.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) chiede delucidazioni circa le modalità dell'avvalimento, previsto all'articolo 3 del disegno di legge, di 30 unità di personale dell'ENEA e di altrettante dell'ISPRA, da parte del Ministero per la transizione ecologica, per l'espletamento delle attività tecniche e scientifiche correlate all'attuazione del PNRR, di cui è previsto il trasferimento presso il Ministero. In particolare, non ritiene opportuna la sottrazione di personale a tali enti, soprattutto in considerazione dei delicati compiti che rimangono in capo all'ISPRA.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che l'istituto giuridico previsto è quello dell'avvalimento di personale.

La relatrice [RICCIARDI](#) (*M5S*) assicura lo svolgimento degli approfondimenti richiesti, di cui terrà conto nella redazione di un parere per la Commissione di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***(2272) Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia***  
(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 23 giugno.

Il presidente [STEFANO](#) (*PD*), in assenza della senatrice Masini, illustra i contenuti dello schema di parere, da lei predisposto, sul provvedimento in titolo, di conversione del decreto-legge n. 80 del 9 giugno 2021, recante disposizioni finalizzate al rafforzamento delle capacità delle Pubbliche amministrazioni e del sistema Giustizia, in attuazione di quanto previsto nel PNRR.

Ricorda, quindi, che il decreto-legge si compone di 19 articoli e quattro allegati relativi ai

profili professionali del personale di cui si prevede il reclutamento ed evidenza, in particolare, che l'articolo 8, comma 3, attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, i compiti di: assicurare il raccordo con il Semestre europeo, in cui vi rientrano le Raccomandazioni specifiche per Paese, in merito ai progressi compiuti nella realizzazione del PNRR, e con il Programma nazionale di riforma; curare i rapporti con la Banca europea per gli investimenti e con altri soggetti per eventuali partecipazioni pubblico-private attivate per l'attuazione del PNRR; verificare eventuali proposte di modifica all'Accordo di prestito di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e resilienza.

Sottolinea che il reclutamento di personale per gli incarichi previsti dagli articoli 9, 10, 11 e 13 è subordinato all'approvazione del PNRR da parte della Commissione europea e del Consiglio dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241, e ricorda, al riguardo, che il PNRR presentato dall'Italia è stato approvato dalla Commissione europea il 22 giugno 2021.

Richiama, infine, gli articoli da 11 a 17, con cui si stabiliscono interventi finalizzati a dare attuazione alle misure di rafforzamento dell'Amministrazione della giustizia, previste dal PNRR.

Il provvedimento è ritenuto, nelle disposizioni che lo compongono, coerente con l'ordinamento dell'Unione europea e pertanto si propone di esprimere un parere non ostativo.

Il [PRESIDENTE](#), in assenza di richieste di intervento, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente [STEFANO](#) comunica che, su impulso della senatrice Bonino, è stata programmata, per martedì 13 luglio, alle ore 14, l'audizione dell'Ambasciatore del Canada in Italia, Alexandra Bugailiskis, sulle prospettive del partenariato tra Canada e Unione europea, con particolare riferimento al CETA, da svolgersi in Ufficio di Presidenza allargato a tutti i senatori.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta, già convocata per domani, giovedì 8 luglio alle ore 13, non avrà luogo.

*La seduta termina alle ore 14,35.*

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2272**

La Commissione,  
esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge n. 80 del 9 giugno 2021, recante disposizioni finalizzate al rafforzamento delle capacità delle Pubbliche amministrazioni e del sistema Giustizia, in attuazione di quanto previsto nel PNRR;  
considerato che il decreto-legge si compone di 19 articoli e quattro allegati relativi ai profili professionali del personale di cui si prevede il reclutamento;  
considerato, in particolare, che l'articolo 8, comma 3, attribuisce al Ministero dell'economia e delle

finanze, Dipartimento del tesoro, i compiti di: assicurare il raccordo con il Semestre europeo, in cui vi rientrano le Raccomandazioni specifiche per Paese, in merito ai progressi compiuti nella realizzazione del PNRR, e con il Programma nazionale di riforma; curare i rapporti con la Banca europea per gli investimenti e con altri soggetti per eventuali partecipazioni pubblico-private attivate per l'attuazione del PNRR; verificare eventuali proposte di modifica all'Accordo di prestito di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e resilienza; considerato che il reclutamento di personale per gli incarichi previsti dagli articoli 9, 10, 11 e 13 è subordinato all'approvazione del PNRR da parte della Commissione europea e del Consiglio dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241, e che il PNRR presentato dall'Italia è stato approvato dalla Commissione europea il 22 giugno 2021; considerato che gli articoli da 11 a 17 stabiliscono interventi finalizzati a dare attuazione alle misure di rafforzamento dell'Amministrazione della giustizia, previste dal PNRR; rilevata l'assenza di profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

## 1.4.2.5.2. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 247 (pom.) del 13/07/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)  
MARTEDÌ 13 LUGLIO 2021  
247ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[STEFANO](#)

*La seduta inizia alle ore 15.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, in riferimento all'Atto Senato n. 2169, ha presentato la riformulazione 10.0.1 (testo 3) e che il senatore Candiani ha presentato la riformulazione 36.0.2 (testo 5). Comunica inoltre che la senatrice Casolati ha ritirato la propria firma all'emendamento 3.1 (testo 2).

La Commissione prende atto.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1571) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare")**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 13a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice [GARAVINI](#) (IV-PSI), relatrice, dà conto degli ulteriori emendamenti 2.1 (testo 2), 2.8 (testo 2), 2.18 (testo 3), 2.100 (testo 2) e 5.0.1 (testo 4), riferiti al disegno di legge in titolo. Ricordato il parere espresso sul testo e sugli emendamenti in data 18 novembre 2020 e valutato che gli ulteriori emendamenti presentati non presentano criticità in ordine alla loro compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea propone alla Commissione, quindi, di esprimere un parere, per quanto di competenza, non ostativo.

Il [PRESIDENTE](#), constatata l'assenza di richieste di intervento, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

*ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA*

**Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento**

**(UE) 2016/1628 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per alcune macchine munite di motori nell'intervallo di potenza tra 56 kW e 130 kW e superiore a 300 kW al fine di far fronte agli effetti della crisi della COVID-19 ( [n. COM\(2021\) 254 definitivo](#) )**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea )

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 luglio.

Il relatore [CESARO](#) (*FIBP-UDC*) ricorda che la proposta di regolamento in esame interviene per prorogare l'entrata in vigore di talune prescrizioni relative ai limiti di emissioni inquinanti di motori già prodotti entro il 31 dicembre 2019, destinati alle macchine mobili non stradali, in ragione della pandemia da Covid-19, che ha determinato persistenti perturbazioni nella catena di approvvigionamento e nella produzione e immissione sul mercato di macchine mobili non stradali, al fine di evitare gravi danni economici ai costruttori di macchine non stradali.

Con la proposta di regolamento in esame si intende quindi posticipare di 6 mesi, al 31 dicembre 2021, il termine per la produzione delle macchine munite dei predetti motori e di 9 mesi, al 30 settembre 2022, per la loro immissione sul mercato. La proroga si applicherà anche ai veicoli agricoli e forestali muniti di motori di transizione, in quanto soggetti alle disposizioni sulle emissioni inquinanti delle macchine mobili non stradali.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui la si ritiene conforme agli interessi nazionali e ai principi di sussidiarietà e proporzionalità.

La proposta è, inoltre, stata oggetto di analisi da parte di otto Camere dei Parlamenti nazionali degli Stati membri, nessuna delle quali ha sollevato criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Ritiene, pertanto, di confermare l'orientamento favorevole già espresso nella precedente seduta, circa il rispetto, da parte della proposta, dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Ricorda, infine, che la proposta rientra nella procedura d'urgenza (*fast track*) prevista dall'articolo 4 del Protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali, che consente l'adozione dell'atto legislativo anche prima dello scadere delle otto settimane previste dal Protocollo n. 2 sullo scrutinio di sussidiarietà e proporzionalità. In tal senso, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la proposta, che è stata pubblicata lo scorso 30 giugno, divenendo il regolamento (UE) 2021/1068.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(2301\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92, recante misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport**

(Parere alla 13a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 luglio.

La relatrice [RICCIARDI](#) (*M5S*), dopo aver ricordato i contenuti del disegno di legge, e rilevato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, propone alla Commissione di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con alcune osservazioni invita la Commissione di merito a valutare con attenzione le esigenze funzionali degli enti di cui all'articolo 3 del disegno di legge, a fronte della previsione dell'avvalimento, da parte del Ministero per la transizione ecologica, per l'espletamento delle attività tecniche e scientifiche correlate all'attuazione del PNRR, di 30 unità di personale non dirigenziale dell'ENEA e di altrettante dell'ISPRA, mediante collocamento fuori ruolo o in posizione di comando, in considerazione dei delicati compiti che rimangono in capo a tali enti. Propone, inoltre, di invitare la Commissione di merito a specificare l'estensione e la natura politica del mandato da conferire

all'istituenda figura dell'inviato speciale per il cambiamento climatico, prevista dall'articolo 5, considerato che per le riunioni in sede di Consiglio europeo e di Consiglio dell'Unione europea deve essere assicurata, rispettivamente, la partecipazione a livello di Capi di Stato o di Governo e a livello di Ministri (o Sottosegretari) competenti per materia, titolati in base all'ordinamento costituzionale nazionale.

Il senatore [Simone BOSSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede delucidazioni in merito al ruolo nei negoziati internazionali dell'inviato speciale per il cambiamento climatico, previsto dall'articolo 5 del decreto-legge e richiamato nello schema di parere. Ritiene che sia una figura organizzatoria poco chiara, che suscita perplessità e di cui andrebbero calibrati meglio il ruolo e i poteri.

La senatrice [BONINO](#) (*Misto-+Eu-Az*) si associa alle perplessità manifestate dal senatore Bossi, rilevando che nei negoziati europei in Consiglio la posizione italiana debba essere rappresentata da un Ministro o altro soggetto che abbia gli stessi poteri a livello ministeriale. Non può quindi essere una figura tecnica. Osserva inoltre che, essendo stato istituito un apposito Ministero per la transizione ecologica, è a questo e ai suoi referenti che dovrebbe essere esercitata la rappresentanza dell'Italia negli eventi e nei negoziati internazionali sui temi ambientali.

La senatrice [CASOLATI](#) (*L-SP-PSd'Az*) si associa.

Il senatore [LICHERI](#) (*M5S*) sottolinea il possibile contrasto della disposizione in esame con la normativa europea qualora essa dovesse riferirsi anche alla partecipazione dell'inviato speciale ai lavori del Consiglio dell'Unione. Ritiene opportuno che questo punto venga specificato meglio nello schema di parere della Relatrice.

Il senatore [FAZZOLARI](#) (*FdI*) ritiene necessario specificare che l'inviato speciale previsto dall'articolo 5, in ragione dei vincoli posti dall'ordinamento europeo, non può partecipare ai negoziati europei che riguardano i temi ambientali e il cambiamento climatico, in particolare in sede di Consiglio dell'Unione. Osserva come la partecipazione italiana ai tavoli europei in questa materia richieda una particolare legittimazione europea, che non può non essere rispettata dall'ordinamento nazionale. Ribadisce inoltre quanto già osservato nella precedente seduta circa l'improprietà dell'utilizzo di un provvedimento normativo quale il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, e delle modalità semplificate da esso previste per le procedure concorsuali pubbliche, per procedere alle duecentodiciotto assunzioni previste dall'articolo 1, in assenza ad oggi delle particolari criticità derivanti dalla pandemia.

Interviene nuovamente il senatore [Simone BOSSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) per reiterare le sue considerazioni critiche in merito all'articolo 5.

La senatrice [GIANNUZZI](#) (*Misto*) ritiene che l'osservazione del senatore Fazzolari sulle procedure assunzionali di cui all'articolo 1 vada inserita nel parere della Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene opportuno che lo schema di parere rifletta il dibattito svolto nella seduta odierna.

La relatrice [RICCIARDI](#) (*M5S*) ritiene molto utili i rilievi esposti dai Senatori intervenuti, di cui si farà carico predisponendo un nuovo schema di parere per la prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(728-B) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati



(Parere alla 9a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [Simone BOSSI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatore, illustra il disegno di legge recante norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale, che è stato approvato dal Senato della Repubblica il 25 settembre 2019 e successivamente modificato dalla Camera dei deputati il 16 giugno 2021. L'esame verte quindi sulle sole parti modificate dalla Camera dei deputati.

All'articolo 1, comma 1, lettera *a*), la definizione di principio della salubrità è modificata, identificandola nella sicurezza igienico-sanitaria dell'alimento prodotto, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia igienico-sanitaria e di controlli da parte delle aziende sanitarie locali.

La lettera *b*) dell'articolo 1, comma 1, riguardante il principio della marginalità o della limitata produzione, è soppressa.

L'articolo 1, comma 3, è modificato con la specifica che i prodotti ottenuti da carni di animali provenienti dall'azienda agricola devono derivare da animali regolarmente macellati in un macello registrato o riconosciuto che abbia la propria sede nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione o delle province contermini.

L'articolo 3, comma 1, relativo all'etichettatura, è modificato denotando la facoltà e non l'obbligo di indicare sull'etichetta dei prodotti alimentari, la dicitura "PPL - piccole produzioni locali" seguita dal nome del comune o della provincia di produzione e dal numero di registrazione dell'attività, rilasciato dall'autorità sanitaria locale a seguito di sopralluogo preventivo svolto in azienda, secondo le modalità individuate con il decreto di cui all'articolo 11.

L'articolo 4, comma 1, è modificato prevedendo l'istituzione del logo PPL (non più marchio PPL) con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Inoltre, la modifica stabilisce che la forma del logo sia scelta mediante svolgimento di un concorso di idee, bandito entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, le cui condizioni e modalità di svolgimento sono stabilite con il decreto di cui al periodo precedente.

L'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5, relativi alle norme sull'utilizzo del marchio PPL, sono soppressi.

L'articolo 4, comma 6, è modificato stabilendo che il logo è esposto nei luoghi di vendita diretta, nei mercati, negli esercizi commerciali o di ristorazione ovvero negli spazi espositivi appositamente dedicati o è comunque posto in evidenza all'interno dei locali, anche degli esercizi della grande distribuzione, ed è pubblicato nelle piattaforme informatiche di acquisto o distribuzione che forniscono i prodotti di cui all'articolo 1.

All'articolo 5, comma 1, la lettera *c*) è modificata, eliminando la limitazione della fornitura diretta al consumatore finale, da parte degli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione in ambito locale, pari al 50 per cento della produzione annuale dell'azienda produttrice.

L'articolo 7, comma 1, relativo ai requisiti strutturali dei locali destinati alle attività, è modificato stabilendo che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei regolamenti (CE) n. 852/2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, e n. 853/2004, in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, in applicazione dei principi di flessibilità e semplificazione previsti nei medesimi regolamenti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stabilire, al fine di semplificare la normativa in materia, i requisiti strutturali dei locali destinati alle attività di lavorazione, produzione e vendita dei prodotti PPL, anche allo scopo di preservare le caratteristiche e le tradizioni territoriali degli stessi. I successivi commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 7 sono soppressi.

All'articolo 11, comma 1, lettera *d*), così come al comma 5 dello stesso articolo e ai commi 1 e 2 dell'articolo 12, è modificato il termine "marchio" PPL in "logo" PPL.

L'articolo 13 reca modifiche alla clausola di invarianza finanziaria.

Il provvedimento è ritenuto, nelle disposizioni che lo compongono, coerente con l'ordinamento dell'Unione europea e pertanto il Relatore illustra alla Commissione uno schema di parere non ostativo.

La senatrice [BONINO](#) (*Misto-+Eu-Az*) rileva come talvolta siano i provvedimenti adottati a livello nazionale a porre requisiti e condizioni non richiesti dalla normativa europea. Molto spesso invece si preferisce addossare all'Unione europea la responsabilità degli eccessi di regolazione che però, talvolta, non sono ad essa imputabili.

Il [PRESIDENTE](#), in assenza di ulteriori richieste di intervento, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato.

La Commissione approva.

**[\(2308\)](#) *Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020***

**[\(2309\)](#) *Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021***

(Parere alla 5a Commissione. Esame congiunto con esiti distinti. Parere favorevole sul disegno di legge n. 2308 e parere favorevole sul disegno di legge n. 2309)

La senatrice [MASINI](#) (*FIBP-UDC*), relatrice, introduce l'esame dei disegni di legge in titolo, recanti il rendiconto sull'esercizio finanziario 2020 e l'assestamento delle previsioni relative al bilancio 2021, ricordando anzitutto che l'emergenza pandemica da Covid-19 ha determinato, per l'esercizio 2020, un peggioramento rispetto alle previsioni iniziali. Si sono, infatti, rese necessari una serie di provvedimenti di spesa, con relativi scostamenti di bilancio, presentati dal Governo e approvati dalle Camere.

La necessità del peggioramento dei saldi si pone, tuttavia, in linea con il quadro normativo europeo, considerato che nel marzo 2020 la Commissione europea ha attivato la clausola di salvaguardia generale del Patto di stabilità e crescita, per consentire agli Stati membri di reagire in modo adeguato all'emergenza per ridurre al minimo l'impatto economico e sociale della pandemia. Tale sospensione del Patto di stabilità sarà mantenuta attiva almeno fino a tutto il 2022.

Il disegno di legge sul rendiconto 2020 espone, ai primi tre articoli, i risultati complessivi relativi alle amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario 2020, riferendosi, rispettivamente, alle entrate (con accertamenti per 943,5 miliardi di euro), alle spese (con impegni per 1.076,1 miliardi di euro) e alla gestione finanziaria di competenza, intesa come differenza tra il totale di tutte le entrate accertate e il totale di tutte le spese impegnate, che evidenzia un disavanzo di 132,6 miliardi di euro. L'articolo 4 espone la situazione finanziaria del conto del Tesoro, che evidenzia, al 31 dicembre 2020, un disavanzo di 324,2 miliardi di euro.

L'articolo 5 reca l'approvazione dell'Allegato n. 1 contenente l'elenco dei decreti con i quali sono stati effettuati prelevamenti dal "Fondo di riserva per le spese imprevedute" e l'approvazione dell'Allegato n. 2 relativo alle eccedenze di impegni e di pagamenti risultate in sede di consuntivo, rispettivamente sul conto della competenza, relative alle unità di voto degli stati di previsione della spesa dei Ministeri. L'articolo 6 espone la situazione patrimoniale dello Stato al 31 dicembre 2020, di cui al conto generale del patrimonio, da cui risultano attività per un totale di circa 1.004 miliardi di euro e passività per un totale di circa 3.219 miliardi, con una eccedenza passiva al 31 dicembre 2020 di 2.215,3 miliardi di euro e, infine, l'articolo 7 dispone l'approvazione del Rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato secondo le risultanze indicate negli articoli precedenti.

Per quanto riguarda il disegno di legge sull'assestamento delle previsioni per il bilancio 2021, la Relatrice evidenzia che esso provvede ad aggiornare, per l'anno 2021, le previsioni di entrata e gli stanziamenti di spesa, in relazione al quadro macroeconomico definito nel Documento di economia e finanza 2021 dello scorso mese di aprile, nonché agli andamenti di bilancio e di finanza pubblica, e alle ulteriori esigenze di gestione, rispetto a quanto già considerato nella legge di bilancio per il triennio 2021-2023, segnalate dalle amministrazioni centrali dello Stato per l'esercizio finanziario in corso.

Il disegno di legge incorpora le variazioni di bilancio derivanti dagli atti amministrativi adottati da

gennaio a maggio, pari a -40,7 miliardi di euro, derivanti principalmente dall'attuazione del decreto legge n. 41 del 2021 (decreto Sostegni), emanato per il finanziamento di interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19, per i quali il Parlamento ha autorizzato il ricorso all'indebitamento, alle quali propone un miglioramento del saldo netto da finanziare nella misura di una variazione positiva pari a 1,3 miliardi di euro, derivante, in particolare, dalle maggiori entrate derivanti da giochi, principalmente lotterie, di quelle provenienti dai dividendi da versare da parte delle società partecipate, nonché di quelle risultanti dalla proroga a titolo oneroso per il rilascio delle autorizzazioni e delle licenze per i servizi di telecomunicazione.

L'articolo 1 introduce nella legge di bilancio per l'anno 2020 le occorrenti variazioni degli stanziamenti degli stati di previsione esposte nelle tabelle annesse al disegno di legge. In particolare, nella Tabella n. 2, relativa al MEF, viene proposta, nell'ambito della Missione n. 4 "l'Italia in Europa e nel mondo", una variazione positiva di 350 milioni di euro, derivante dalla nuova decisione sulle risorse proprie dell'UE che ha determinato un aumento della contribuzione dell'Italia al bilancio dell'Unione a titolo della risorsa basata sul RNL (reddito nazionale lordo), parzialmente compensata con una riduzione pari a 100 milioni di euro delle somme da versare a titolo di risorse proprie tradizionali dell'UE. Inoltre, con il provvedimento di assestamento, il saldo netto da finanziare del bilancio si attesta a 232,8 miliardi, con un peggioramento di 39,4 miliardi di euro, rispetto a quello previsto nel disegno di legge di bilancio 2021.

La Relatrice ritiene quindi che, sulla base delle decisioni adottate dall'Unione europea in risposta alla crisi derivante dalla pandemia da COVID-19, tra cui l'attivazione della clausola di salvaguardia generale del Patto di stabilità e crescita, che sarà mantenuta attiva fino a tutto il 2022, i provvedimenti in esame non presentino profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e presenta due distinti schemi di parere.

Il [PRESIDENTE](#), quindi, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere favorevole illustrato dalla Relatrice in relazione al disegno di legge n. 2308, pubblicato in allegato.

La Commissione approva.

Successivamente, il [PRESIDENTE](#) pone in votazione lo schema di parere favorevole illustrato dalla Relatrice in relazione al disegno di legge n. 2309, pubblicato in allegato.

La Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SU ULTERIORI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1571**

La 14ª Commissione,  
esaminati gli ulteriori emendamenti 2.1 (testo 2), 2.8 (testo 2), 2.18 (testo 3), 2.100 (testo 2), 5.0.1 (testo 4), riferiti al disegno di legge in titolo;  
richiamato il parere espresso sul testo e sugli emendamenti in data 18 novembre 2020;  
valutato che gli ulteriori emendamenti presentati non presentano criticità in ordine alla loro compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,  
esprime per quanto di competenza parere non ostativo.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 728-B**

La 14a Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge in titolo;

richiamato il parere sul testo espresso in data 18 aprile 2019;

considerate in particolare:

- la modifica dell'articolo 3, comma 1, relativo all'etichettatura, con la quale si stabilisce la possibilità di indicare sull'etichetta la dicitura "PPL - piccole produzioni locali", sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni europee, di cui al regolamento (UE) n.1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011;

- la modifica all'articolo 7, comma 1, relativo ai requisiti strutturali dei locali destinati alle attività, la quale attribuisce alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano il compito di stabilire, al fine di semplificare la normativa in materia, i requisiti strutturali dei locali destinati alle attività di lavorazione, produzione e vendita dei prodotti PPL, anche allo scopo di preservare le caratteristiche e le tradizioni territoriali degli stessi, nel rispetto dei regolamenti (CE) n. 852/2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, e n.853/2004, in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, in applicazione dei principi di flessibilità e semplificazione previsti nei medesimi regolamenti (CE); valutata l'assenza di profili di criticità del testo in esame rispetto all'ordinamento dell'Unione europea, esprime per quanto di competenza parere non ostativo.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2308**

La 14a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo;

considerato che:

- gli articoli 1, 2 e 3 espongono i risultati complessivi relativi alle amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario 2020 e sono riferiti rispettivamente alle entrate (con accertamenti per 943,5 miliardi di euro), alle spese (con impegni per 1.076,1 miliardi di euro) e alla gestione finanziaria di competenza, intesa come differenza tra il totale di tutte le entrate accertate e il totale di tutte le spese impegnate, che evidenzia un disavanzo di 132,6 miliardi di euro;

- l'articolo 4 espone la situazione finanziaria del conto del Tesoro, che evidenzia, al 31 dicembre 2020, un disavanzo di 324,2 miliardi di euro;

- l'articolo 5 reca: l'approvazione dell'Allegato n. 1 contenente l'elenco dei decreti con i quali sono stati effettuati prelevamenti dal "Fondo di riserva per le spese impreviste"; l'approvazione dell'Allegato n. 2 relativo alle eccedenze di impegni e di pagamenti risultate in sede di consuntivo, rispettivamente sul conto della competenza, relative alle unità di voto degli stati di previsione della spesa dei Ministeri;

- l'articolo 6 espone la situazione patrimoniale dello Stato al 31 dicembre 2020, di cui al conto generale del patrimonio, da cui risultano attività per un totale di circa 1.004 miliardi di euro e passività per un totale di circa 3.219 miliardi, con una eccedenza passiva al 31 dicembre 2020 di 2.215,3 miliardi di

euro;

- l'articolo 7 dispone l'approvazione del Rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato secondo le risultanze indicate negli articoli precedenti;

rilevato che l'emergenza pandemica da Covid-19 ha determinato, per l'esercizio 2020, un peggioramento rispetto alle previsioni iniziali, con la necessità di un progressivo aggiornamento dei saldi programmatici, attuato nel corso del 2020 tramite successivi scostamenti di bilancio, presentati dal Governo e approvati dalle Camere;

ricordato che nel marzo 2020 è stata attivata la clausola di salvaguardia generale del Patto di stabilità e crescita, per consentire agli Stati membri di reagire in modo adeguato all'emergenza per ridurre al minimo l'impatto economico e sociale della pandemia e che la clausola sarà mantenuta attiva almeno fino a tutto il 2022;

valutato, pertanto, che il provvedimento in titolo non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2309**

La 14ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo;

considerato che esso provvede ad aggiornare, per l'anno 2021, le previsioni di entrata e gli stanziamenti di spesa, in relazione al quadro macroeconomico definito nel Documento di economia e finanza 2021 dello scorso mese di aprile, nonché agli andamenti di bilancio e di finanza pubblica, e alle ulteriori esigenze di gestione, rispetto a quanto già considerato nella legge di bilancio per il triennio 2021-2023, segnalate dalle amministrazioni centrali dello Stato per l'esercizio finanziario in corso;

considerato, in particolare, che:

- il disegno di legge incorpora le variazioni di bilancio derivanti dagli atti amministrativi adottati da gennaio a maggio, pari a -40,7 miliardi di euro, derivanti principalmente dall'attuazione del decreto legge n. 41 del 2021 (decreto Sostegni), emanato per il finanziamento di interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza da Covid-19, per i quali il Parlamento ha autorizzato il ricorso all'indebitamento. A tali variazioni, il disegno di legge propone un miglioramento del saldo netto da finanziare nella misura di una variazione positiva pari a 1,3 miliardi di euro, derivante, in particolare, dalle maggiori entrate derivanti da giochi, principalmente lotterie, di quelle provenienti dai dividendi da versare da parte delle società partecipate, nonché di quelle risultanti dalla proroga a titolo oneroso per il rilascio delle autorizzazioni e delle licenze per i servizi di telecomunicazione;

- l'articolo 1 introduce nella legge di bilancio per l'anno 2020 le occorrenti variazioni degli stanziamenti degli stati di previsione esposte nelle tabelle annesse al disegno di legge;

- nella Tabella n. 2, relativa al MEF, viene proposta, nell'ambito della Missione n. 4 "l'Italia in Europa e nel mondo", una variazione positiva di 350 milioni di euro, derivante dalla nuova decisione sulle risorse proprie dell'UE che ha determinato un aumento della contribuzione dell'Italia al bilancio dell'Unione a titolo della risorsa basata sul RNL (reddito nazionale lordo), parzialmente compensata con una riduzione pari a 100 milioni di euro delle somme da versare a titolo di risorse proprie tradizionali dell'UE;

rilevato che con il provvedimento di assestamento il saldo netto da finanziare del bilancio si attesta a 232,8 miliardi, con un peggioramento di 39,4 miliardi di euro, rispetto a quello previsto nel disegno di legge di bilancio 2021;

valutato che, sulla base delle decisioni adottate dall'Unione europea in risposta alla crisi derivante dalla pandemia da Covid-19, tra cui l'attivazione della clausola di salvaguardia generale del Patto di stabilità e crescita, che sarà mantenuta attiva fino a tutto il 2022, il provvedimento in titolo non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

## 1.4.2.5.3. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 248 (pom.) del 14/07/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)  
MERCOLEDÌ 14 LUGLIO 2021  
248ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[STEFANO](#)

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

[\(Doc. LXXXVI, n. 4\)](#) *Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2021*

[\(Doc. LXXXVII, n. 4\)](#) *Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2020*

(Esame congiunto e rinvio)

Il senatore [CANDIANI](#) (L-SP-PSd'Az), relatore, illustra il Documento LXXXVI, n. 4, recante la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2021, che è stata presentata al Parlamento il 24 giugno di quest'anno, in base a quanto prescritto dall'articolo 13, comma 1, della legge n. 234 del 2012.

La Relazione programmatica per il 2020 si apre con una breve premessa del sottosegretario Amendola, che fa riferimento all'eccezionalità della situazione derivante dalla crisi pandemica da Covid-19, in cui, tuttavia, i tre pilastri già precedentemente delineati dalla Commissione europea, sotto la guida della presidente Von der Leyen, del *Green Deal*, della innovazione e digitalizzazione e della coesione sociale, restano gli obiettivi prioritari dell'Europa, su cui basare non solo la ripresa dalla crisi sanitaria ed economica, ma anche il deciso affermarsi di un nuovo progetto di integrazione europea nel costruire un'Europa più sicura e più prospera. La Relazione si innesta quindi non soltanto sul programma di lavoro della Commissione europea, che ne rimane comunque il principio ispiratore, ma si integra anche con il più ampio orizzonte di *Next Generation EU*.

Il testo della Relazione, inoltre, come di consueto, è preceduto da una sintesi, che enuclea le singole posizioni e azioni che il Governo intende concretamente portare avanti, in relazione a ciascuno dei settori delle politiche dell'Unione europea.

A seguire, il corpo della Relazione programmatica è strutturata in quattro parti, articolate al loro interno in macro tematiche. Il rapporto è arricchito con i dati statistici di settore forniti dall'ISTAT, in particolare in materia di *Green Deal*, crescita economica, innovazione e digitalizzazione, politiche attive del lavoro e migrazione.

La Parte prima "Sviluppo del processo di integrazione europea", è dedicata alle politiche e alle iniziative volte al rafforzamento del processo di integrazione europea sotto il profilo sia economico che istituzionale, con particolare riguardo alla necessità di dare nuovo slancio alla democrazia europea, in cui la Commissione europea ritiene che i cittadini abbiano bisogno di un ruolo più incisivo nel processo decisionale e più attivo nella definizione delle priorità. Inoltre, questa sezione è dedicata alla dimensione macro-economica, con particolare riguardo al rafforzamento dell'Unione economica e monetaria, dell'Unione dei mercati dei capitali e dell'Unione bancaria più solide, come volano per conseguire stabilità e competitività e conseguentemente assicurare un ruolo più forte dell'euro sullo scenario internazionale.

In tale contesto, il Governo concentrerà l'azione sugli obiettivi ritenuti prioritari per l'Italia, primo tra tutti il consolidamento della svolta epocale data dalla decisione di procedere all'emissione di debito comune, adottata dal Consiglio europeo straordinario del 17-21 luglio 2020. Particolare attenzione verrà prestata anche alla costruzione di nuovi rapporti con il Regno Unito e alla partecipazione del Governo alla Piattaforma *Fit for future*, nell'ambito della *better regulation*. Nel quadro dell'Unione Economica e Monetaria, l'Italia porterà inoltre avanti l'istanza di completamento dell'Unione bancaria e dei capitali e l'istituzione di una capacità fiscale centrale. Con l'obiettivo di ridurre le divergenze e di rafforzare il ruolo dell'Europa nell'economia globale, si promuoverà il passaggio a un modello di sviluppo che contempra anche un'adeguata domanda interna, supportando i consumi interni UE con opportune azioni di *policy*. Il Governo promuoverà una più ampia riforma delle regole fiscali europee, nell'ottica di una fiscalità equa, semplice e sostenibile. Inoltre, lavorerà a una riforma del bilancio dell'Unione europea anche attraverso l'introduzione di risorse proprie supplementari che possano contribuire a finanziare il rimborso dei prestiti contratti all'interno del programma *Next Generation EU* e che incrementi la capacità delle istituzioni di implementare in modo più efficace le politiche europee.

La Parte seconda "Le politiche strategiche", è la parte più corposa poiché, in linea con l'azione europea, sviluppa i tre pilastri programmatici del *Green Deal* (con la riduzione delle emissioni di almeno il 55 per cento entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990), dell'innovazione e digitalizzazione, e della coesione sociale. La strategia di fondo è quella di indirizzare la trasformazione digitale a beneficio dei cittadini e delle imprese, contribuendo nel contempo a raggiungere l'obiettivo di un'Europa neutra dal punto di vista climatico entro il 2050. Inoltre, il pilastro europeo dei diritti sociali sarà la "bussola della ripresa dell'Europa" con il preciso scopo di evitare gli squilibri, rafforzando in forma strutturale l'equità sociale.

In questo quadro, il Governo intende intraprendere numerose iniziative che si radicano nell'idea del *Green Deal* come volano per garantire una crescita sostenibile. Il Governo promuoverà l'adozione a livello europeo di una Strategia di Sviluppo Sostenibile, delinea la Strategia nazionale per la biodiversità 2030 e la strategia "Dal produttore al consumatore", e sarà impegnato nel negoziato sulla legge europea per il Clima con la finalità di garantire che gli strumenti finanziari e di *policy* individuati consentano il processo di decarbonizzazione verso l'obiettivo di neutralità al 2050. Inoltre, il Governo lavorerà per la revisione della normativa in materia di tassazione dell'energia, proseguirà nella messa in sicurezza del patrimonio scolastico e nella riconversione ecologica del patrimonio statale, sosterrà la transizione verde riguardo al patrimonio culturale, paesaggistico e turistico. Per favorire la transizione ecologica delle imprese, la posizione dell'Italia si baserà tra l'altro sul *Made Green in Italy*, sulla sperimentazione della certificazione dell'ecosostenibilità di proposte di investimento promosse da imprese private, nonché sul lavoro di territorializzazione e di coinvolgimento dei giovani attuato nell'ambito della Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile. Il Governo ritiene inoltre che occorrerà rafforzare la progettazione ecosostenibile e l'etichettatura ecologica per limitare la produzione di rifiuti, per ottenere un riciclo di qualità, per ridurre le emissioni climalteranti e per aumentare la sostenibilità dei prodotti e dei consumi. Una particolare attenzione verrà dedicata alle infrastrutture, sotto il profilo del miglioramento e sviluppo dell'intermodalità tra le diverse reti di trasporto che costituiscono il Sistema Nazionale Integrato dei Trasporti (SNIT) e alle infrastrutture lineari di 1° e 2° livello (ferrovie, strade e autostrade, sistemi di trasporto rapido di masse,



ciclovie, trasporti marittimi e trasporto aereo), al fine di ridurre le emissioni inquinanti, con un particolare riguardo anche al trasporto pubblico locale.

Alla transizione verde si accompagnerà la transizione digitale. Il Governo mira a trasformare l'Italia in un grande laboratorio tecnologico, "Laboratorio Italia", capace di proiettare il Paese nell'era digitale attraverso la promozione e la valorizzazione della capacità di innovare. In questo quadro si inseriscono le iniziative legate al mercato digitale e alle nuove regole sulla concorrenza richieste dall'evoluzione tecnologica, unitamente all'individuazione dei necessari strumenti di tutela, anche della e-privacy. Sarà promosso lo sviluppo delle competenze e della cultura digitale necessarie alla crescita sociale ed economica, e lo sviluppo delle infrastrutture digitali come parte integrante della strategia di modernizzazione del settore pubblico. La diffusione dell'identità digitale sarà essenziale anche per efficientare i processi della PA riducendo i tempi e i costi a carico del cittadino per la fruizione dei servizi, rafforzando la sicurezza informatica e semplificando la gestione complessiva dei servizi erogati. Il Governo garantirà il sostegno alla ricerca medica, immunologica e farmaceutica, e la digitalizzazione dell'assistenza medica e dei servizi di prevenzione. Verranno disposti una serie di investimenti infrastrutturali nell'ambito dell'edilizia e della digitalizzazione delle strutture sanitarie pubbliche finalizzati a migliorare la capacità di risposta, adattamento e *governance* del sistema sanitario. Verrà inoltre perseguito il potenziamento digitale della giustizia civile e penale e si parteciperà attivamente ai dibattiti sulla definizione e attuazione del *Media Action Plan* della Commissione Europea, sviluppando inoltre una piattaforma digitale per la fruizione a distanza di attività artistiche e culturali.

Infine, in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale dell'UE, il Governo sarà impegnato nel 2021 sui seguenti fronti prioritari: negoziato sulla legge europea sui dati (*Data act*); negoziato sulla legge europea sui servizi digitali (*Digital Services Act*); negoziato sul *Digital Markets Act*; sviluppi della strategia europea sull'intelligenza artificiale e della strategia europea dei dati; evoluzione delle politiche europee in materia di 5G e *cybersecurity*. In quest'ambito, il Governo lavorerà affinché le misure di sostegno alle imprese per la transizione dei sistemi produttivi siano maggiormente accessibili e, per facilitare gli investimenti privati in tecnologie digitali, si adopererà affinché l'Europa possa proseguire nella strada del cofinanziamento di regimi nazionali di crediti d'imposta provvisori, come nel modello italiano del programma Transizione 4.0.

Si è poi scelto di dedicare una particolare attenzione al tema della coesione sociale, declinata nelle due direttrici "Politiche attive del lavoro e politiche educative per la transizione" e "Promozione dei valori comuni europei". La crisi sanitaria ed economica, infatti, ha messo ancora più in evidenza la necessità di un intervento sul mercato del lavoro che supporti e stimoli i lavoratori, attraverso un processo di riqualificazione, di arricchimento e aggiornamento delle competenze, di promozione degli strumenti di conciliazione vita-lavoro, di supporto all'occupazione femminile. Alla base di questa transizione occupazionale va posta una transizione educativa che mantenga la scuola e l'istruzione al centro delle politiche e delle priorità del Governo, anche dopo la pandemia. Per la tutela del reddito dei lavoratori più fragili il Governo promuoverà l'introduzione del salario minimo legale con lo scopo di garantire ai lavoratori nei settori a basso tasso di sindacalizzazione un livello di reddito collegato ad uno standard minimo dignitoso, evitando al contempo *dumping* contrattuale e rafforzando la contrattazione nei settori in cui è più debole, potenzierà i livelli di tutela e sicurezza del lavoro anche attraverso il supporto alle imprese, nonché rafforzerà le politiche di contrasto al lavoro sommerso. Saranno incentivate misure a favore dell'occupazione femminile e giovanile, quali *start up* innovative in settori emergenti. Verrà inoltre promosso un aumento della natalità e si porranno in essere misure di contrasto alla povertà educativa nel Paese, attraverso politiche di conciliazione vita-lavoro e forme di organizzazione flessibile del lavoro. Il Governo sosterrà la transizione digitale in ambito scolastico in coerenza con il Piano europeo per l'educazione digitale, sostenendo la ricerca e l'innovazione e accompagnando armonicamente il finanziamento dei progetti di ricerca.

La tematica della promozione dei valori comuni europei raccoglie invece temi trasversali e di ampio respiro, che vanno dal nuovo Patto europeo su migrazione ed asilo, alle azioni volte alla eliminazione delle differenze uomo-donna e al sostegno alle famiglie e all'infanzia: tematiche nella gestione delle

quali è necessario che emerga un approccio comune improntato a quel nucleo di valori di solidarietà, di inclusione e di equità che permeano la nostra identità di italiani e di europei. Il Governo punterà al raggiungimento di un compromesso equilibrato che valorizzi il principio di solidarietà, nell'ambito delle proposte normative conseguenti al nuovo Patto europeo su migrazione ed asilo, presentato dalla Commissione europea il 23 settembre 2020 e assicurerà una gestione della dimensione esterna della migrazione attenta al contenimento dei flussi e al rispetto dei diritti umani, nel quadro di un dialogo politico onnicomprensivo con il Continente africano. L'Italia confermerà il proprio sostegno al programma di iniziative già condivise a livello di Unione europea nel settore della sicurezza e s'impegnerà per favorire un ritorno al normale funzionamento della libera circolazione nell'Area Schengen ed il conseguente superamento delle misure prese da diversi Stati membri in connessione con l'allerta sicurezza e con il diffondersi dell'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. In linea con le politiche sociali del Piano nazionale di riforma 2020, il Governo perseguirà il rafforzamento del sistema dei servizi sociali, nell'ottica di costruzione di un sistema sempre più strutturato e l'implementazione della rete per la protezione sociale di uomini, donne e bambini; il potenziamento degli strumenti di lotta alla povertà e la piena operatività del Reddito di cittadinanza, quali strumenti di sostegno alle famiglie e agli individui che versano in condizioni di fragilità. Anche la prevenzione e il contrasto alla violenza maschile sulle donne rappresentano una priorità politica del Governo, in coerenza con gli obblighi assunti dall'Italia con la ratifica della Convenzione di Istanbul e con la Strategia europea per la parità di genere 2020-2025, unitamente al contrasto delle diverse forme di discriminazione e alla tratta degli esseri umani.

La Parte terza "L'Italia e la dimensione esterna dell'UE", affronta le politiche di vicinato, le strategie macroregionali, il rafforzamento dei partenariati e l'allargamento a Est anche sotto il profilo infrastrutturale, nonché le grandi questioni legate alla costruzione di una politica estera di sicurezza e difesa comune. Essa va letta tenendo conto del pilastro politico-programmatico europeo che la Commissione europea ha costruito intorno all'obiettivo "Un'Europa più forte nel mondo". Nel 2021 la Commissione, infatti, si adopererà perché l'Europa svolga un ruolo più attivo e abbia una voce più forte nel mondo, attraverso il rafforzamento del multilateralismo e il consolidamento dei partenariati bilaterali, regionali e globali. Le priorità italiane che vengono declinate in quest'ambito, riguardano, tra l'altro, il processo di allargamento come strumento di pace all'interno dell'Unione, una politica commerciale che favorisca l'*export* italiano, il rafforzamento di una capacità difensiva europea, ma anche la promozione di relazioni culturali internazionali volte alla lotta al traffico illecito dei beni culturali, e alla loro riacquisizione tramite l'azione diplomatica nonché alla tutela e alla promozione del patrimonio culturale come strumento di dialogo multilaterale.

A chiusura della relazione, la Parte quarta "Coordinamento nazionale delle politiche europee", oltre a illustrare l'attività di coordinamento della posizione nazionale sui principali *dossier* europei, soffermandosi in particolare sull'attuazione del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR), affronta le tematiche delle politiche doganali e di coesione, l'obiettivo di riduzione delle infrazioni, la tutela degli interessi finanziari dell'Unione e le strategie di comunicazione e di formazione sulle attività dell'Unione europea.

Il Relatore prosegue, quindi, con l'illustrazione del Documento LXXXVII, n. 4, recante la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa al 2020 è stata presentata il 24 giugno 2021 in base a quanto prescritto dall'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012. La Relazione consuntiva costituisce il principale strumento per l'esercizio della funzione di controllo *ex post* del Parlamento sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea, durante l'anno che si è concluso.

Il testo della Relazione consuntiva relativa al 2020 presenta una struttura complessivamente coerente con le previsioni legislative della legge n. 234 del 2012. Essa è articolata in cinque parti.

La prima parte è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione europea e alle questioni istituzionali e si divide, a sua volta, in due capitoli: il primo concerne le questioni istituzionali, con particolare riferimento al dibattito sul Futuro dell'Unione europea, al processo di integrazione, ai negoziati sul nuovo Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e alle future relazioni con il Regno

Unito, mentre il secondo riguarda il coordinamento delle politiche macroeconomiche e tratta i temi del completamento dell'Unione monetaria, dell'Unione bancaria, del MES e della definizione delle politiche economiche dell'UE.

La seconda parte, quella più consistente del Documento, è dedicata alle misure adottate nel quadro delle politiche orizzontali e settoriali, tra cui le politiche per la migrazione, il mercato interno (beni e servizi, digitale, capitali), fiscalità e dogane, le imprese, ricerca e sviluppo, l'ambiente, energia, trasporti, agricoltura, politiche di coesione, occupazione, affari sociali, salute, istruzione, gioventù, cultura e turismo, giustizia e affari interni, riforma delle pubbliche amministrazioni e statistiche europee.

La terza parte concerne la dimensione esterna dell'Unione europea e descrive l'operato del Governo in relazione alla politica estera e di difesa europea, l'impegno nell'area mediterranea e nell'area dei Balcani occidentali, con i Paesi africani di origine delle migrazioni, i finanziamenti del Fondo europeo della difesa, il commercio internazionale, la cooperazione allo sviluppo e il Servizio di azione esterna.

La quarta parte è dedicata alla comunicazione e formazione sull'attività dell'UE, in cui si tratta anche della promozione di iniziative sul dibattito sul Futuro dell'Europa.

La quinta parte tratta delle attività di coordinamento nazionale delle politiche europee, con particolare riguardo alle attività del Comitato interministeriale per gli affari dell'UE (CIAE), al coordinamento in materia di aiuti di Stato e sulle procedure di infrazione, nonché alle azioni antifrode fiscale e alla cooperazione amministrativa nel mercato interno.

Non figura più la sezione relativa agli adempimenti di natura informativa del Governo al Parlamento e agli enti territoriali, in cui vi rientrano l'attività di "informazione qualificata" sulle proposte legislative europee, che resta invece esplicita unicamente nella tabella di cui all'Appendice IV.

Infine, la Relazione è completata da cinque allegati. I primi tre concernono i Consigli dell'Unione e i Consigli europei, i flussi finanziari dall'UE all'Italia nel 2019 e il recepimento delle direttive nell'anno di riferimento.

Il quarto allegato, come accennato, contiene un elenco delle risoluzioni adottate dal Senato e dalla Camera nel 2020, su proposte legislative e altri documenti europei, senza riportare più, come nella relazione dell'anno precedente, il dispositivo delle indicazioni di indirizzo politico e la descrizione delle azioni messe in atto dal Governo per darvi seguito.

Il quinto allegato reca l'elenco degli acronimi.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(2301) Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92, recante misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport**  
(Parere alla 13a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice **RICCIARDI** (M5S), ricordando brevemente quanto emerso nel corso del dibattito della seduta di ieri, illustra alla Commissione un nuovo schema di parere non ostativo, con le seguenti osservazioni: in riferimento all'articolo 1, che autorizza il Ministero della transizione ecologica ad assumere a tempo indeterminato 218 unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, valuti la Commissione di merito la congruità del ricorso alle procedure concorsuali semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 44 del 2021, considerando che queste rientrano tra le misure urgenti adottate per il contenimento dell'epidemia da Covid-19, peraltro strettamente legate al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020.

In riferimento all'articolo 3, invece, si invita la Commissione di merito a valutare con attenzione le esigenze funzionali degli enti ivi citati, a fronte della previsione dell'avvalimento, da parte del Ministero per la transizione ecologica, per l'espletamento delle attività tecniche e scientifiche correlate all'attuazione del PNRR, di 30 unità di personale non dirigenziale dell'ENEA e di altrettante dell'ISPRA, mediante collocamento fuori ruolo o in posizione di comando, in considerazione dei delicati compiti che rimangono in capo a tali enti.

In riferimento all'articolo 5, infine, si ritiene necessario che siano meglio specificati e delimitati il ruolo e la natura del mandato da conferire all'istituenda figura dell'inviato speciale per il cambiamento climatico e, in particolare, che sia esplicitamente esclusa la rappresentanza del Governo italiano in seno al Consiglio dell'Unione europea, che deve essere assicurata a livello di Ministro o Sottosegretario competente per materia, titolato in base all'ordinamento costituzionale nazionale, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea, secondo cui: "Il Consiglio è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello ministeriale, abilitato a impegnare il governo dello Stato membro che rappresenta e ad esercitare il diritto di voto.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) ribadisce le sue forti perplessità in merito al depauperamento del personale dell'ISPRA conseguente all'avvalimento previsto dall'articolo 3 del decreto-legge in favore del Ministero. A suo avviso andrebbe condotta una valutazione di impatto per comprendere appieno quali siano le figure coinvolte e quali i riflessi sulle funzioni istituzionali dell'ente, che è deputato anche a presidiare l'attuazione della normativa europea di settore. Auspica che in sede di Commissione di merito tali aspetti siano attentamente valutati.

Il [PRESIDENTE](#), constatata l'assenza di ulteriori richieste di intervento, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato.

La Commissione approva.

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S), a nome del proprio Gruppo, chiede che venga garantita la pubblicità dei lavori per il prosieguo dell'esame del disegno di legge n. 2169.

La senatrice [GIANNUZZI](#) (Misto) si associa.

Constatato l'unanime consenso della Commissione, il presidente [STEFANO](#) avverte che verrà inviata la prescritta richiesta al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il [PRESIDENTE](#) informa che, nel corso dell'audizione dell'Ambasciatore del Canada in Italia, signora Alexandra Bugailiskis, sulle prospettive del partenariato tra Canada e Italia, con particolare riferimento al CETA, svolto ieri in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta prevista per domani 15 luglio, alle ore 13, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 14,45.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2301**

La Commissione,  
esaminato il provvedimento in titolo, recante disposizioni per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport;  
condivisa la necessità di rafforzare gli uffici del Ministero della transizione ecologica, ai fini dell'attuazione agli interventi previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del PNIEC, per conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione e di politica ambientale assunti in ambito europeo e internazionale;  
considerato che il provvedimento intende, inoltre, garantire la tempestiva realizzazione degli interventi necessari in vista delle Olimpiadi di Milano e Cortina 2026, assicurando al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) una propria ed effettiva dotazione organica per il compimento dei suoi fini istituzionali;  
considerato, in particolare, che:  
- l'articolo 1, al fine di consentire l'attuazione delle politiche di transizione ecologica, anche con riferimento al PNRR, autorizza il Ministero della transizione ecologica ad assumere a tempo indeterminato 218 unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, applicando le procedure concorsuali semplificate, di cui al decreto n. 44 del 2021;  
- l'articolo 2 è volto a disciplinare, per la parte relativa al Ministero della transizione ecologica, la Struttura di missione per l'attuazione del PNRR, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto n. 77 del 2021, sulla *governance* del PNRR, la cui durata è prevista fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026;  
- l'articolo 3, per l'espletamento delle attività tecniche e scientifiche correlate all'attuazione del PNRR, consente al Ministero della transizione ecologica, di avvalersi di personale dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e del Comando per la tutela agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri;  
- l'articolo 5 istituisce la figura dell'inviato speciale per il cambiamento climatico, nominato dal Ministro degli affari esteri e dal Ministro della transizione ecologica, per rappresentare il Governo italiano agli eventi e ai negoziati internazionali sui temi ambientali e climatici, il cui mandato ha durata non superiore a quello dei ministri che ne dispongono la nomina;  
- l'articolo 7 differisce l'efficacia delle norme relative alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC, incaricata dell'istruttoria per la valutazione di impatto ambientale dei progetti ricompresi nel PNRR e nel PNIEC, prevista dall'articolo 8, comma 2-*bis*, del Codice dell'ambiente, inserito dal decreto-legge n. 76 del 2020 e sostituito dal decreto n. 77 del 2021, sulla *governance* del PNRR, stabilendone l'applicazione alle sole istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021;  
rilevato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,  
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

in riferimento all'articolo 1, che autorizza il Ministero della transizione ecologica ad assumere a tempo indeterminato 218 unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, valuti la Commissione di merito la congruità del ricorso alle procedure concorsuali semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 44 del 2021, considerando che queste rientrano tra le misure urgenti adottate per il contenimento dell'epidemia da Covid-19, peraltro strettamente legate al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020;

in riferimento all'articolo 3, si invita la Commissione di merito a valutare con attenzione le esigenze funzionali degli enti ivi citati, a fronte della previsione dell'avvalimento, da parte del Ministero per la transizione ecologica, per l'espletamento delle attività tecniche e scientifiche correlate all'attuazione del PNRR, di 30 unità di personale non dirigenziale dell'ENEA e di altrettante dell'ISPRA, mediante collocamento fuori ruolo o in posizione di comando, in considerazione dei delicati compiti che rimangono in capo a tali enti;

in riferimento all'articolo 5, si ritiene necessario che siano meglio specificati e delimitati il ruolo e la natura del mandato da conferire all'istituenda figura dell'inviato speciale per il cambiamento climatico e, in particolare, che sia esplicitamente esclusa la rappresentanza del Governo italiano in seno al Consiglio dell'Unione europea, che deve essere assicurata a livello di Ministro o Sottosegretario competente per materia, titolato in base all'ordinamento costituzionale nazionale, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea, secondo cui: "Il Consiglio è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello ministeriale, abilitato a impegnare il governo dello Stato membro che rappresenta e ad esercitare il diritto di voto".

